

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 30 dicembre 1994 il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo disponeva il giudizio avanti questa Corte d'Assise di Bagarella Leoluca Biagio, Brusca Giovanni (entrambi latitanti) e Scaduto Giovanni, per rispondere del delitto di omicidio aggravato in concorso in danno di Salvo Ignazio, commesso in Santa Flavia il 17 settembre 1992, nonchè dei connessi reati in armi e della ricettazione dell' autovettura di provenienza furtiva, utilizzata per la fuga, così come loro ascritti in epigrafe.

Nelle more dell' inizio del processo e precisamente in data 24 giugno 1995, veniva catturato da personale della D.I.A., Bagarella Leoluca; dopo una lunga latitanza.

All'udienza del 17 luglio successivo, presenti gli imputati Bagarella e Scaduto, e nella contumacia di Brusca Giovanni che rimaneva latitante, veniva aperto il dibattimento.

L'organo dell' accusa svolgeva la relazione introduttiva procedendo alla seguente esposizione dei fatti di causa:

“ Questo processo ha essenzialmente per ogetto l'omicidio di Salvo Ignazio oltre che i reati consequenziali di porto e detenzione di armi e di ricettazione dell'autovettura utilizzata per l'agguato. Siffatto omicidio si inquadra nell'ambito dell'attività criminosa di “cosa nostra”.

I caratteri essenziali di detta organizzazione costituiscono una acquisizione consolidata dopo le decisioni della Corte di Cassazione e di numerosi processi definiti con sentenze irrevocabili; le più importanti sono la segretezza che si sostanzia nel giuramento di fedeltà che viene prestato dagli aderenti ed essa vige anche fra gli stessi appartenenti; ciò rileva in questo processo perchè tra i collaboranti chiamati a deporre non tutti erano a conoscenza della qualità di uomo d'onore di Sangiorgi Gaetano, il quale non è imputato in questo processo essendo la sua posizione stata stralciata ma che viene presa in considerazione perchè refluisce su quella degli odierni imputati".

"Altra caratteristica della associazione è l'assoluta organizzazione verticale e gerarchica all'interno delle componenti elementari a base territoriale quali le "famiglie" ed i "mandamenti"; anche questo carattere rileva nel presente procedimento poichè non tutti coloro che commettono il delitto sono al corrente delle causali del delitto stesso".

"Invero i collaboranti che hanno ammesso di avere partecipato all'esecuzione materiale hanno indicato solo a grandi linee la causale del delitto".

"Un'altra annotazione fondamentale dell'organizzazione mafiosa "cosa nostra" è la possibilità del ricorso alla violenza (in contrasto con quello che dovrebbe essere il monopolio della forza da parte dello Stato), violenza cui "cosa nostra" ricorre senza esitazione ogni volta che lo ritiene necessario e comunque quando possono essere in gioco le sorti della stessa; a tal uopo essa si avvale di una struttura militare della quale fanno parte gli uomini d'onore che per le loro specifiche attitudini e le loro qualità particolari si sono dimostrati più idonei a commettere omicidi ed altri fatti di violenza".

" Soprattutto per gli omicidi di particolare delicatezza e rilievo, come quelli che possono riguardare altri uomini d'onore o esponenti delle istituzioni vengono di regola usati dei veri e propri quadri militari specializzati, composti da persone di particolare valore in senso criminale (si parla al riguardo di "gruppi di fuoco")".

"Uno dei gruppi di fuoco più attivi nell'arco dell'anno 1992 è quello composto dagli odierni imputati, nonchè da quei personaggi che hanno poi iniziato a prestare la loro collaborazione con le autorità dello Stato".

"Questo gruppo faceva capo a Brusca Giovanni e Bagarella Leoluca, comprendeva anche il Gioè Antonino, poi morto suicida in carcere, comprendeva gli stessi La Barbera e Di Matteo e si avvaleva di volta in volta della collaborazione di altri uomini d'onore, come nel caso in esame di Scaduto Giovanni e Sangiorgi Gaetano".

"Questo gruppo è stato responsabile nell'anno 1992 di delitti gravissimi, a cominciare dalla strage di Capaci, continuando con l'omicidio di Milazzo Vincenzo - capo mandamento di Alcamo - nel luglio del 1992 per finire questa serie proprio con l'omicidio Salvo nel settembre 1992".

"Il presente processo, per indicare un'espressione giornalistica, è anche un processo di "pentiti", le cui dichiarazioni presentano una utilità determinante per la ricostruzione della verità; a tale scopo bisogna ricorrere a determinati criteri giuridici per valorizzare al massimo l'utilità di questo elemento di prova e ridurre al minimo o addirittura azzerare i relativi rischi".

"Bisogna intanto partire dalla constatazione di fatto che le indagini tradizionali raramente consentono di identificare i responsabili di un delitto commesso da un'organizzazione complessa ed efficiente come "cosa nostra": queste consentono di ricondurre il delitto alla associazione quanto meno sul piano logico ma non alle singole persone fisiche: così è stato per l'omicidio Salvo in cui le indagini iniziali fatte dalla Polizia Giudiziaria hanno consentito di affermare fin dal primo momento la riconducibilità di questo delitto all'organizzazione mafiosa predetta ma non avevano consentito di individuare responsabilità individuali, come invece è stato possibile in un secondo momento".

" orlando alla tematica delle dichiarazioni dei collaboranti va rilevato che costoro consentono di avere dell'intero fenomeno associativo e del delitto in particolare una lettura consapevole ed intelligente, consentendo come accennato di accertare le responsabilità individuali".

"In ordine ai criteri di valutazione presi in esame, si tiene conto dell'attendibilità intrinseca dei collaboranti (con riferimento alla credibilità generale, del quadro complessivo, delle dichiarazioni basate sulla precisione, sulla reiterazione, sulla spontaneità). In questo giudizio sulla credibilità complessiva, la giurisprudenza inserisce la necessità di valutare anche il cosiddetto disinteresse, che per i collaboranti non è la mancanza assoluta di vantaggi, bensì l'assenza di una volontà calunniosa verso gli imputati e nel caso specifico l'assenza della volontà di avere vantaggi ingiusti da accuse false. Sulla base di questi criteri meritano un giudizio positivo i collaboranti odierni La

Barbera, Di Matteo e Pennino (quest'ultimo per un contributo tutto sommato marginale ma significativo)".

"Questi collaboranti non avevano particolari ragioni di contrasto con gli accusati, nè avevano bisogno di inventare qualcosa di clamoroso, come l'omicidio Salvo atteso che i primi due, per primi, hanno parlato della strage di Capaci assumendosene proprio la responsabilità".

"La giurisprudenza ha inoltre riconosciuto rilevanza alle dichiarazioni dei collaboranti nel momento in cui essi rendono confessioni piene e senza riserve sulle proprie personali responsabilità, sul fatto, in questo caso proprio sull'omicidio Salvo, esponendosi alle relative conseguenze e dimostrando così un grado di attendibilità di altissimo livello, avendo rivelato proprie colpe delle quali non erano stati mai prima neppure sospettati, consentendo così l'accertamento della verità su fatti altrimenti destinati all'assoluta impunità".

"Con riferimento alla materia dei riscontri, è assolutamente pacifico che non può bastare la dichiarazione di un collaborante per affermarne la responsabilità".

"La legge chiede che essa sia valutata insieme ad altri elementi di prova".

"Per "riscontri" non si intende una prova autonoma ed autosufficiente della responsabilità, altrimenti sarebbe perfettamente inutile avere le dichiarazioni dei collaboranti; viceversa si intende un qualunque altro dato acquisito nelle indagini che confermi la dichiarazione del collaborante e assicuri quindi che egli dica la verità".

"Un riscontro in questo senso si può ottenere anche da più dichiarazioni di collaboranti che siano convergenti sugli stessi fatti e sulle responsabilità di determinate persone in ordine a determinati fatti, come appunto nel caso in specie, in cui ci si avvale dell'apporto di due collaboranti che sono di elevata attendibilità, La Barbera e Di Matteo, sostanzialmente convergenti; ad essi si aggiunge un terzo collaborante, Pennino Gioacchino che in via del tutto autonoma fornisce un contributo su un elemento marginale ma significativo e cioè sulla causale soggettiva ed individuale nel contesto più ampio delle vicende di "cosa nostra" causale relativa a Sangiorgi Gaetano come conflitto di interessi esistente tra lui e la vittima Salvo Ignazio".

"Questo processo però non si avvale soltanto delle dichiarazioni dei collaboranti sia pure convergenti, poichè vi sono altri elementi di prova acquisiti da indagini di Polizia Giudiziaria sia prima sia dopo le dichiarazioni dei collaboranti: vi sono infatti dei pedinamenti, delle intercettazioni telefoniche, delle intercettazioni ambientali, delle perizie, delle testimonianze, delle ricognizioni fotografiche e personali, materiale che si aggiunge alle dichiarazioni dei collaboranti, confermandone l'attendibilità e per certi versi fonte autonoma di prova".

"Un riscontro specifico alle dichiarazioni dei collaboranti è la vicenda degli orologi Cartier che La Barbera sostiene essere stati donati ai componenti del commando, ossia agli odierni imputati come riconoscimento per l'omicidio commesso, orologi che sarebbero acquistati nel Natale 1992, pochi mesi dopo il delitto presso una gioielleria di Palermo proprio dal Sangiorgi Gaetano o comunque per suo conto".

"L'altro elemento di prova ancora più incisivo perchè autonomo anche rispetto alle dichiarazioni dei collaboranti che consiste nell'accertamento dell'impronta digitale lasciata dal Sangiorgi sulla macchina usata dai killer, elemento che si riferisce alla responsabilità del predetto ma si ripercuote sulla posizione di tutti gli altri".

"L'omicidio di Ignazio Salvo avvenne nella tarda serata del 17 settembre del 1992 verso le ore 22:30, mentre lo stesso si trovava con alcuni familiari nel piazzale antistante la sua villa a Santa Flavia, contrada Maggiacomo; veniva dato l'allarme ed intervenivano le forze dell'ordine; si accertava che lo stesso era stato ucciso con colpi di arma da fuoco da individui piuttosto tarchiati e massicci che avevano sparato da breve distanza e si erano poi allontanati per la stradina di accesso alla villa".

"Le indagini non consentivano in questa prima fase di raggiungere risultati significativi sulla identificazione degli autori materiali; consentivano invece di fornire un quadro generale della personalità di Salvo Ignazio nell'ambito della organizzazione mafiosa "cosa nostra" dato che lo stesso era stato condannato con sentenza definitiva nell'ambito del maxi processo proprio per l'appartenenza a questa associazione, così come era stato imputato il cugino Salvo Antonino, che era morto nelle more del processo".

"Fornivano altresì un quadro generale dell'importanza che i due cugini Salvo avevano avuto nella vita pubblica ed economica della Sicilia, soprattutto in relazione con la loro attività di gestori delle esattorie per un lungo periodo per la città di Palermo e dopo per l'intera regione, e quindi erano alla testa di un vero e proprio impero

economico, circostanza che ha un suo rilievo proprio in relazione all'interesse patrimoniale e personale che muove Sangiorgi Gaetano".

"Il passaggio alla individuazione delle responsabilità personali viene consentita dalle dichiarazioni di Di Matteo Mario Santo e La Barbera Giacchino, uomini d'onore della famiglia di Altofonte e indicati come tali da Di Maggio Baldassare e come persone particolarmente vicine a Brusca Giovanni".

"Peraltro il Di Matteo era stato già indicato come appartenente alla associazione mafiosa "cosa nostra" da Contorno nelle sue dichiarazioni del 1984-85".

"Sulla base delle dichiarazioni del Di Maggio, i predetti collaboratori vengono arrestati tra il Marzo ed il Giugno del 1993".

"Inizialmente entrambi negano le loro responsabilità in ordine alle contestazioni loro mosse; ma il 24 ottobre 1993 Di Matteo inizia a collaborare con la Procura della Repubblica di Palermo e poi con quella di Caltanissetta e conferma in pieno la validità delle dichiarazioni del Di Maggio, riconoscendo l'esattezza delle accuse loro rivolte".

"Il primo contributo originale che Di Matteo dà e che è di estrema importanza è quella di riconoscere la propria responsabilità in ordine alla strage di Capaci e di indicare gli altri componenti del commando, fra cui proprio il La Barbera; costui inizia a collaborare circa un mese dopo, alla fine del Novembre 1993; costui alla data del marzo 1993, quando viene arrestato dalla DIA su ordine di fermo della Procura di Palermo risulta incensurato ed è un insospettabile, ha una propria attività economica nel settore di movimento terra ed autotrasporti, non annovera precedenti nè penali nè di Polizia".

"La DIA in realtà era giunta ad individuarlo prima ancora che di lui parlasse Di Maggio a partire dall'ottobre 1992, poichè egli si accompagnava a Gioè Antonino che era invece una persona ben nota alle autorità di Polizia perchè condannato in un contesto che lo vedeva legato a Bagarella Leoluca già nel 1979".

"La DIA aveva notato questa continua vicinanza di Gioè e La Barbera all'esito di attività investigativa consistente in pedinamenti, sorveglianza ed altre attività di indagine esperite tra l'Ottobre e Dicembre 1992".

"Nell'ambito di questa attività emergevano contatti costanti tra il duo La Barbera - Gioè e Scaduto Giovanni, noto già allora come uomo d'onore di Bagheria ed imputato nel c.d. maxi processo; altra emergenza dagli accertamenti della DIA era la circostanza che La Barbera e Gioè, pur essendo assolutamente liberi (il primo perchè assolutamente sconosciuto ed incensurato, il secondo perchè scarcerato ormai da un paio di anni dopo una lunga condanna per una imputazione che aveva avuto assieme al Bagarella) conducevano una vita da clandestini, cambiando continuamente autovettura, utilizzando covi diversi e comunque appartamenti-rifugio, usando una estrema cautela nell'uso di telefoni, sia cellulari sia fissi".

"Nel secondo appartamento individuato con precisione in Via Ughetti n° 17 a Palermo, veniva collocata, con le autorizzazioni previste dalla legge, una microspia per una intercettazione ambientale che ebbe durata di pochi giorni, atteso che dai discorsi captati si evinceva che stavano per essere commessi gravi omicidi, per cui si decideva di procedere al fermo, avvenuto nel mese di Marzo 1993".

"Nonostante l'intercettazione sia avvenuta soltanto per pochi giorni, si riusciva a registrare una serie di discorsi da cui si deduceva che si trattava del gruppo di fuoco responsabile della strage di Capaci e di altri gravissimi delitti, gruppo che continuava a progettare attentati, omicidi, danneggiamenti e traffici di droga; emergevano inoltre contatti con gli esponenti più importanti di cosa nostra delle provincie di Palermo, Trapani e Messina, di Catania, etc. (Sinacori, Messina Francesco, Santapaola, Pulvirenti, Provenzano e Graviano)".

"Emergeva soprattutto che i due, Gioè e la Barbera, erano sempre insieme ed in costante contatto proprio con Brusca Giovanni e con Bagarella Leoluca: costui era il capo mandamento di S. Giuseppe Iato cui apparteneva la famiglia di Altofonte e della quale facevano parte Gioè, La Barbera e Di Maggio".

"Risultava inoltre il legame tra i due ed il Bagarella e soprattutto l'esistenza di una specie di asse di ferro tra Bagarella e Brusca con riferimento ad una serie di attività delittuose".

"Proprio dalle intercettazioni della Via Ughetti nascerà lo spunto ed anche la prima prova per individuare gli autori della strage di Capaci, proprio perchè in Via Ughetti viene registrata una conversazione tra Gioè ed il La Barbera, in cui i due rievocano "l'attentatuni" come lo definiscono in questa conversazione, e cioè la strage di Capaci".

"Dalla individuazione di questi personaggi nasce un altro elemento di prova assolutamente autonoma che merita un cenno particolare e che è costituito dalle indagini ed analisi del traffico dei telefoni cellulari, in base al sistema di registrazione del sistema

Sip, per cui è possibile stabilire anche a distanza di tempo quali conversazioni hanno interessato un singolo o più telefoni cellulari in un certo momento, in che data, a quale ora, per quanti minuti o secondi di durata".

"Questi intrecci acquistano un valore significativo della esistenza di rapporti personali, in questo processo in quanto confermano l'esistenza di precisi rapporti tra gli imputati Brusca, Bagarella, La Barbera, Di Matteo, Gioè, Scaduto e Sangiorgi, in generale nel periodo 1992/93, in particolare con riferimento alla serata del 17 settembre 1992 cioè nelle due ore successive all'omicidio Salvo".

"Si innestano su queste prove di tipo tradizionale raccolte tra l'ottobre 1992 all'inizio dei pedinamenti da parte della DIA ed il marzo 1993 fine delle intercettazioni ambientali in via Ughetti a causa dell'arresto forzato del Gioè e del La Barbera, la collaborazione dei predetti pentiti".

"Quella di La Barbera è ancora più importante, almeno con riferimento a questo specifico processo, perchè il La Barbera che inizia a parlare nel novembre del 1993 conferma ancora una volta la propria responsabilità sulla strage di Capaci e delle persone già indicate dal Di Matteo. Riferisce, conferma, precisa ed interpreta le intercettazioni ambientali eseguite nella via Ughetti, fornendo una chiave di lettura e ricostruendo la rete di rapporti nell'ambito del gruppo che usava i telefoni cellulari, che si scambiavano tra loro".

"Infine il La Barbera parla di una serie di delitti di particolare gravità, quello di Capaci, l'omicidio Milazzo, l'omicidio Zicchitella a Marsala, una serie di progetti, ed anche dell'omicidio Salvo".

"Per quest'ultimo omicidio il La Barbera fornisce un racconto dettagliato, descrivendo dall'inizio alla fine tutte le fasi dell'omicidio, le riunioni che avvengono a casa del Di Matteo, con la partecipazione proprio dei tre imputati odierni, le modalità, i sopralluoghi fatti dal La Barbera e dal Gioè che, essendo liberi, si potevano muovere con maggiore tranquillità di quanto potessero fare il Brusca ed il Bagarella che a quell'epoca erano entrambi latitanti".

"Riferisce come vengono procurate le armi dagli uomini d'onore del mandamento di San Giuseppe Jato quindi dal Brusca e dai suoi uomini; il La Barbera racconta come vanno a Santa Flavia, come usano quale base di appoggio la villa della madre del Sangiorgi che si trova a poca distanza dal luogo del delitto, come poi si trasferiscono con la complicità del Sangiorgi nella villa che quest'ultimo ha al confine con quella di Ignazio Salvo, come studiano i movimenti delle vittime, come alla fine pensano di procedere con un fucile tirando quindi da una certa distanza da una finestra di cui verrà verificata l'ubicazione, come infine decidono di procedere all'omicidio a breve distanza entrando nella villa confinante a quella di Salvo Ignazio, come siano proprio Bagarella a sparare i colpi di pistola mentre Gioè usa un fucile".

"Descrive ancora le modalità della fuga, come viene restituita la macchina rubata e le armi al Sangiorgi ed allo Scaduto, come loro si allontanino tenendosi in contatto con i

telefoni cellulari e da quei tabulati si ha la verifica proprio delle due macchine che tornano verso San Giuseppe Iato tenendosi in contatto perchè vi sono alcune chiamate tra i telefoni cellulari che risultano essere a disposizione del gruppo Bagarella - Brusca".

"Il La Barbera precisa pure che la macchina doveva essere bruciata ma che poi lo Scaduto ed il Sangiorgi non ebbero il tempo e che a tale scopo erano destinati dei giornali ed un mezzo di accensione un poco diverso dal solito, la cosiddetta "Diavolina" e che sono stati effettivamente ritrovati".

"Naturalmente nessuno avrebbe potuto saperlo se non chi aveva partecipato all'azione, tali oggetti furono ritrovati appunto a bordo della macchina destinata ad essere bruciata ma che bruciata non fu".

"Ma la stessa macchina verrà ritrovata e lì saranno individuate le impronte del Sangiorgi".

"La descrizione di La Barbera è estremamente minuziosa, essendosi accertata la rispondenza con tutta una serie di dettagli che verranno verificati prima e dopo le sue dichiarazioni; egli ha anche dato una descrizione estremamente dettagliata della casa del Sangiorgi, sia quella della madre di lui, sia quella dei suoceri, quindi in sostanza quella che usava accanto alla villa di Ignazio Salvo che naturalmente non avrebbe potuto conoscere se non le avesse viste personalmente".

"Tutta la fase preparatoria viene invece descritta dal Di Matteo Mario Santo che ha partecipato solo a questa fase a casa propria e non a quella esecutiva. In sostanza con perfetta coincidenza si è riscontrato anche l'esattezza di quello che il La Barbera

riferisce a proposito di questi orologi Cartier che dal Sangiorgi verranno poi regalati due o tre mesi dopo ai componenti del commando".

"Di essi sono stati ritrovati alcuni, quelli di Gioè, quello dello stesso La Barbera e quello di Riina da cui si trovano le tracce nelle carceri dove il Riina è stato detenuto".

"Un altro contributo viene fornito dal Pennino Gioacchino, altro collaborante di "cosa nostra" molto più recente e che ha riferito su quelli che erano i contrasti tra il Sangiorgi e la vittima, Salvo Ignazio, per ragioni di tipo patrimoniali".

"Peraltro questo è solo un momento indicativo del Sangiorgi perchè la causale che qui non forma oggetto specifico di questo processo e viene indicato solo sommariamente dai collaboranti sulla base di quello che loro sentivano dire ai due capi, cioè Bagarella e Brusca e che è comunque da inquadrare in un senso più ampio nelle vicende interne di "cosa nostra"".

"Da ultimo è stato precisato che gli imputati del processo in trattazione sono il Baragella, il Brusca e lo Scaduto; Gioè si è suicidato in carcere; le tre posizioni del La Barbera, Di Matteo e di Sangiorgi non vengono sottoposte all'esame della Corte".

"Le tre posizioni non vengono all'esame di questo Collegio perchè sono state stralciate al momento dell'udienza preliminare, La Barbera e Di Matteo perchè avevano chiesto il giudizio abbreviato, mentre il Sangiorgi è stato arrestato in Francia su richiesta della Procura di Palermo e al momento di inizio del giudizio si era in attesa del completamento della procedura di estradizione che attende l'ultimo vaglio del Giudice del Consiglio di Stato francese".

"Quindi sebbene l'odierno processo abbia per oggetto le tre posizioni indicate, non si possono trascurare gli elementi di prova che toccano anche gli altri responsabili, dato che avendo posto in essere tutti insieme, questo complesso di azioni sfociato nell'omicidio Salvo, ovviamente le refluenze positive o negative dell'accusa giocano a favore o contro tutte le posizioni " .

Conclusa l'esposizione introduttiva svolta dal P.M., si procedeva all'ammissione delle prove orali richieste e delle prove documentali offerte dalle parti.

In particolare la Corte ammetteva la richiesta di prova testimoniale di cui alla lista depositata ritualmente e tempestivamente; essa comprendeva l'esame dei testi, l'esame degli imputati (o indagati) di reato connesso o collegato e l'esame degli odierni imputati. Veniva disposta, quindi, l'acquisizione, ai sensi dell' articolo 234 del Codice di Procedura Penale di documentazione afferente ad atti irripetibili relativi ad accertamenti, rilevazioni urgenti e sopralluoghi compiuti dal personale operante, nonchè della relazione di consulenza medico-legale inerente al decesso di Salvo Ignazio ed infine della relazione tecnica del Centro Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Messina, all'esito degli accertamenti eseguiti sulla Fiat Tempra, targata PA A67479, utilizzata dagli assassini per la fuga.

Venivano altresì acquisiti al fascicolo del dibattimento provvedimenti del Tribunale di Palermo, Sezione misure di prevenzione, emessi nei confronti della vittima, nonchè altra documentazione relativa agli orologi Cartier ed ancora i tabulati del traffico telefonico dei

cellulari in uso agli imputati ed album fotografico riguardante gli accertamenti dattiloscopici relativi all'omicidio di Salvo Ignazio.

Inoltre venivano introdotte nel presente giudizio i verbali di prova, provenienti da altri processi, formatisi in dibattimento nel contraddittorio delle parti, ai sensi dell' articolo 238 del codice di rito, e segnatamente:

1) dal processo contro Greco Michele ed altri, imputati degli omicidi di Piersanti Mattarella ed altri (c.d. delitti politici) in trattazione presso altra sezione della Corte di Assise di Palermo;

- dichiarazioni rese da La Barbera Gioacchino, Di Petrillo Domenico, Longo Guido;

- trascrizione di intercettazione ambientale eseguita nei confronti di Gioè Antonino e La Barbera Gioacchino nell' abitazione di via Ughetti n.17, Palermo;

2) dal processo di appello del c.d.maxi-uno contro Abbate Giovanni ed altri:

- dichiarazioni per estratto rese da Marino Mannoia davanti la Prima Sezione della Corte di Assise di Appello in data 4 gennaio 1990;

3) dal processo contro Riina Salvatore ed altri (omicidio Lima):

- trascrizione delle dichiarazioni rese da Buscetta Tommaso il 24-4-1995;

- trascrizione delle dichiarazioni rese da Mutolo Gaspare in data 8-6-1995.

Si acquisiva, infine, ai sensi dell'articolo 238 bis Codice Procedura Penale, la sentenza irrevocabile emessa nello ambito del primo maxi processo contro Abbate Giovanni +459.

L'attività istruttoria orale, protrattasi nel corso di numerose udienze, si è articolata nell'esame dei verbalizzanti e degli investigatori, intervenuti nel corso delle indagini, dei

consulenti medico-legali nominati dal Pubblico Ministero, nonchè degli altri testimoni ammessi a deporre.

Nel prosieguo dell'istruzione dibattimentale, ha avuto luogo l'esame del collaboratore La Barbera Gioacchino.

Il Di Matteo, di contro, si è avvalso della facoltà di non deporre: del medesimo sono state acquisite le dichiarazioni rese al Pubblico Ministero in data 4 novembre 1993 nonchè le dichiarazioni rese dal predetto in fase dibattimentale nell'ambito di altri processi in corso di celebrazione in tema di criminalità organizzata (c.d. processo "mafia ed appalti").

Per quanto concerne l'altro collaborante, Pennino Gioacchino, impossibilitato per motivi di salute a comparire all'udienza fissata all'uopo, l'ufficio del Pubblico Ministero ha rinunciato alla sua assunzione e sono state acquisite le dichiarazioni rese dal predetto in sede dibattimentale all'udienza del 9 giugno 1995, nello ambito del processo relativo all'omicidio dell'Onorevole Lima.

Si è proceduto ancora all'esame degli imputati Bagarella e Scaduto, e, quindi, del teste a discolpa Leone Frank, addotto dalla difesa.

Ha avuto luogo, altresì, il confronto tra il collaboratore di giustizia La Barbera Gioacchino e l'imputato Bagarella Leoluca, così come richiesto da quest'ultimo.

E' stata proiettata in aula anche la videoregistrazione riproducente la situazione dei luoghi e le ville teatro della vicenda omicidiaria sottoposta al giudizio della Corte.

Ai sensi dell' articolo 507 del Codice di Procedura Penale, risultando assolutamente necessaria, su sollecitazione del Pubblico Ministero, è stata disposta l'audizione del teste Genchi Gioacchino.

Esaurita l'assunzione delle prove, dopo l'indicazione degli atti utilizzabili per la decisione, si è svolta la discussione finale, a conclusione della quale le parti rassegnavano le rispettive conclusioni come riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

INTRODUZIONE

Osserva la Corte che il quadro accusatorio sulla cui base sono stati tratti a giudizio gli attuali imputati ha trovato integrale e rassicurante conferma nei cospicui elementi di giudizio raccolti nel corso del dibattimento, i quali si sono consolidati in un complesso probatorio univoco ed omogeneo di indubitabile efficacia dimostrativa della responsabilità degli imputati medesimi in ordine ai reati loro ascritti, in considerazione degli apporti costituiti dalle rivelazioni di correi, dissociatisi dalla organizzazione criminale di appartenenza e divenuti collaboratori di giustizia, nonchè delle risultanze di atti di diversa provenienza processuale e degli esiti di un' intensa e proficua attività investigativa di tipo tradizionale, confluiti nell' alveo delle acquisizioni probatorie o per via autonoma, ovvero in funzione di riscontro oggettivo e reale.

Ed invero, la sera del 17 settembre del 1992, intorno alle ore 22:30 veniva ucciso, nello spiazzo antistante la propria villa, sita in Santa Flavia, contrada Maggiacomo, Salvo Ignazio, sotto gli occhi della moglie, Giuseppina Poma, e di Franca Corleo, vedova del cugino Nino Salvo (morto per cause naturali nel 1986), la quale quel giorno era stata ospite della famiglia della vittima assieme alla figlia Salvo Patrizia.

Egli si apprestava a salutare le proprie ospiti, quando sicari dal volto coperto, che erano stati ad osservare e spiare i suoi movimenti, sbucati dall'oscurità, gli si sono fatti incontro, lo hanno fulminato con tre colpi di arma da fuoco addosso, abbattendolo a

pochi passi dalla sua mercedes bianca parcheggiata in giardino. I killers si sono poi dati alla fuga, scomparendo oltre il cancello che veniva dagli stessi scavalcato, lasciando impietrite le due donne.

L'allarme veniva dato immediatamente dai familiari e da alcuni Carabinieri alloggiati nel vicino hôtel Zagarella, i quali "sebbene ad una certa distanza avevano avvertito" la esplosione dei colpi come riconducibili ad armi da fuoco.

I primi accertamenti eseguiti ad opera del Nucleo Operativo dei Carabinieri e della Squadra Mobile di Palermo consentivano di stabilire che la vittima era stata colpita da individui armati e travisati con passamontagna, i quali avevano sparato da distanza ravvicinata e si erano, quindi, allontanati per la stradina di accesso alla villa, dopo aver scavalcato il cancello di ingresso.

Testi oculari della commissione del grave fatto di sangue sono state le due donne, cugine tra loro, Poma Giuseppina e Corleo Maria Francesca. Quest'ultima così come la figlia Salvo Patrizia, nel presente giudizio si sono avvalse della facoltà di non deporre , a norma dell'articolo 199 Cod.Proc.Pen., in quanto congiunte di Sangiorgi Gaetano, coimputato del medesimo reato in un separato procedimento penale.

Della prima, invece, è stata raccolta la dolente testimonianza.

La stessa ha rievocato i giorni precedenti al delitto riferendo che la sera del 15 settembre 1992 il marito aveva avuto un piccolo incidente in casa facendosi male alla fronte per cui aveva dovuto rinunciare ad un programmato viaggio a Roma.

Ha precisato che la mattina del 16 lei lo aveva accompagnato all'Ospedale perchè accusava dei capogiri: ivi avevano sconsigliato all'uomo di mettersi in viaggio.

E così il Salvo trascorse il 16 settembre e la mattina del 17 nella sua villa di Santa Flavia; questa villa si trova in contrada Olivella, chiamata familiarmente Zagarella perchè vicina all'albergo omonimo.

Attigua a questa villa è ubicata quella della nipote Angela Salvo, moglie di Gaetano Sangiorgi, che si trova ad un livello inferiore rispetto a quella dei Salvo ove è stato perpetuato il crimine per cui è processo.

Le due residenze sono separate da un cancelletto di comunicazione che di solito rimaneva aperto, almeno nel periodo in cui le case erano abitate.

Secondo il racconto di Poma Giuseppina, la sera del 17 settembre, dopo aver ospitato a cena la cugina assieme alla figlia, sia lei che il marito accompagnarono fuori le congiunte e, mentre il marito stava guardando la possibilità di far fare loro la manovra con l'autovettura lei, ebbe modo di sentire dei rumori di passi felpati, come se qualcuno si muovesse sulle foglie, ma nel contempo concitati e, con la coda dell'occhio, vide arrivare delle sagome da una posizione retrostante e sottostante rispetto al punto in cui sostava.

Un istante dopo sentì degli spari, vide delle fiamme e poi vide il marito per terra.

Subito chiamò i figli, gridando loro di fare intervenire la Polizia ed i Carabinieri e vide gli assassini allontanarsi arrampicandosi sul cancello che dà sulla strada, la quale è una traversa di quella Nazionale e dileguarsi.

Ella ha dedotto che quelle persone fossero già dentro la villa, perchè mentre con i congiunti stava a chiaccherare sul piazzale, vi è stato un irrompere simultaneo e devastante delle stesse.

Per quanto riguarda la posizione della villa, la donna ha precisato che essa si adagia sul terreno un po' scosceso e che per arrivare sullo spiazzale ove erano posteggiate le macchine si devono salire tre gradini.

La donna ha precisato anche che la figlia Maria e la nipote Patrizia in quel momento erano rientrate in casa per riprendere la borsa dimenticata, da quest'ultima e che, al momento degli spari, nello spiazzo si trovavano lei, il marito e la cugina.

Ha soggiunto che gli assassini provenivano da sinistra, e, secondo il ricordo del momento, ebbe modo di vederne con certezza due, tarchiati, robusti, non molto alti, travisati con passamontagna e, dopo l'esplosione dei colpi, gli stessi fuggirono verso il cancello di ingresso della villa, su cui si arrampicarono avendolo trovato chiuso.

Ha spiegato, infatti, che il pulsante che apre il cancello grande era occultato dal fogliame e lei guardando gli assassini fuggire, vide che uno si fermò a guardare indietro verso di loro.

Ha aggiunto, inoltre, che da casa sua si può osservare la villa attigua ed in particolare le finestre, anche se non ha precisato a quali stanze corrispondano.

Ha raccontato, ancora, che la nipote Angela, e al di lei marito Sangiorgi Gaetano avevano trascorso l'estate del 1992 proprio nella villa vicina ma che avevano l'abitudine

di andar via il sabato e la domenica a causa dei figli che volevano stare assieme ai loro amici coetanei e di rientrare il lunedì della settimana successiva.

Ha anche riferito che la villa dei genitori del Sangiorgi si trova nelle vicinanze, in contrada Olivella, anche se non proprio attigua.

Per quanto riguarda i rapporti intrattenuti in quel periodo con la famiglia Sangiorgi, la teste ha precisato che aveva invitato il sabato precedente la morte del marito, tutti i nipoti e dunque anche la coppia Sangiorgi-Salvo e che con costoro aveva mantenuto frequentazioni cordiali anche se non continue per tanto tempo dopo l'inizio del maxi processo.

Ha ricordato di aver saputo che i predetti nipoti erano stati presenti al funerale del marito e che erano venuti a trovarla circa un mese dopo in visita di lutto e di averli nuovamente incontrati nel successivo mese di dicembre quando si è sposata l'altra figlia di Nino Salvo, a nome Patrizia.

Il capitano Minicucci, che raccolse nell'immediatezza dei fatti le testimonianze dei congiunti ha riferito all'odierno dibattimento di aver ricostruito la dinamica dell'omicidio sulla base prevalentemente delle dichiarazioni della vedova e degli altri testimoni, e di avere accertato che gli assassini erano sbucati dalla parte laterale della villetta e dopo avere esploso a distanza ravvicinata i colpi di arma da fuoco, si erano deleguati dal cancello che da sulla strada che si immette alla provinciale che collega Santa Flavia con Casteldaccia.

La Dottoressa Antonina Argo, all'udienza del 13 ottobre 1995, ha riferito di avere effettuato la ricognizione esterna del cadavere e successivamente l'esame autoptico insieme al professore Procaccianti, nella qualità di consulenti medico-legali, nominati dal Pubblico Ministero.

All'esito dei suoi accertamenti ha rilevato sul corpo della vittima una lesione interessante la regione orale, consistente in uno squarcio amplissimo; due lesioni nella regione fronto-zigomatica destra; altre due lesioni nell'emitorace posteriore sinistro.

La causa della morte fu dovuta alle lesioni cranio encefaliche determinate da colpi di arma da fuoco verosimilmente a carica multipla.

In particolare i consulenti ritennero che "il tipo di lesione fosse determinato da un'arma con molti proiettili contenuti all'interno di un contenitore particolare che prende il nome di "borra"; questo contenitore consente di mantenere unita entro brevi distanze, circa uno o due metri, la carica dei pallettoni prima che colpiscano il corpo umano e determinano una maggiore lesività del colpo stesso in quanto provoca lo sfacelo delle strutture ossee".

Essi dedussero che fossero stati due colpi di fucile a provocare la lesione.

"L'altra ferita si presentava in emitorace posteriore destro e fu determinata verosimilmente da un'arma da fuoco di tipo a munizionamento singolo, una calibro 38".

La Dottoressa Argo ha aggiunto che per quanto riguarda le lesioni craniche e le lesioni presenti al torace, i colpi dovevano essere stati sparati da brevi distanze: per le

prime si poteva trattare di una distanza di sparo non superiore ai due metri e per la seconda di una distanza contenuta all'interno dei sessanta centimetri.

Per il resto il consulente si riportava alla relazione medico legale depositata in atti, il cui contenuto e le risultanze questa Corte ritiene di pienamente condividere avuto riguardo ai retti criteri adottati ed alla metodologia di lavoro seguita.

Il capitano dei Carabinieri Arcangioli Giovanni, che all'epoca del delitto comandava la prima sezione del nucleo operativo dei Carabinieri di Palermo, e che è intervenuto sui luoghi nell'immediatezza del fatto, ha descritto al dibattimento la scena che gli si presentò la sera del delitto nello spiazzo antistante la villa: il corpo esanime del Salvo con il volto devastato dalle ferite da arma da fuoco, le mani ancora in tasca, la posizione supina e la testa quasi rivolta verso il cancello di entrata; a breve distanza materia cerebrale, pezzi di scatola cranica, parte degli occhiali distrutti.

Quanto al probabile punto di provenienza degli assassini, indicati come ombre veloci dalla moglie dell'ucciso, dal sopralluogo effettuato in zona si accertò che nella villa esisteva un cancelletto che portava ad un villino adiacente, appartenente ad un congiunto della famiglia Salvo, precisamente Gaetano Sangiorgi, cancelletto che si presentava aperto.

Personale della Polizia di Stato, poi, rinvenne nella zona alcune piante con i rami piegati.

L' ulteriore ispezione dei luoghi portò al ritrovamento, sulla strada statale 113 nel tratto che congiunge Santa Flavia con Casteldaccia, di una Fiat Tempra targata Pa A67497, parcheggiata con i vetri chiusi senza chiusura di sicurezza, con le chiavi di accensione ancora inseriti al quadro.

Detta autovettura era stata oggetto di furto, il trenta giugno precedente, in Monreale, e la relativa denuncia era stata sporta dai coniugi Arena Gianfranco e Gullo Vita.

All' interno della stessa furono trovati, oltre una giacca verde di tipo militare (denunciata dal proprietario), in corrispondenza del sedile posteriore destro, sul tappetino, un bossolo di fucile calibro 12 esplosivo. Inoltre si rinvennero sei pasticche per accendere i fuochi, due copie del quotidiano "Il Messaggero", di cui l' ultima in data 15 settembre 1992, ossia due giorni prima del verificarsi dell' omicidio, altre due copie del Giornale di Sicilia, anche queste recanti data successiva al furto, ed infine un sacchetto usato per la raccolta della spazzatura: tutto materiale che venne messo a disposizione del Centro investigazioni scientifiche dei carabinieri di Messina ed in particolare sul sacchetto di cellophan nero vennero rilevate due impronte digitali, utili per successivi confronti.

In sede di ispezione dei luoghi venne effettuata perquisizione nel villino della vittima e vennero posti i sigilli anche nelle altre sue abitazioni in Via Vittorio Veneto a Palermo e Via Paesiello a Roma; fu disposto il sequestro dei locali e della documentazione cartacea in essi rinvenuta.

Nel corso del dibattimento, sono stati chiamati a deporre i verbalizzanti ed il personale operante che ha redatto verbali di sopralluogo, ispezione dei luoghi, rilievi fotografici e videovisivi, accertamenti tecnici , tutti atti irripetibili già ammessi come fonte di prova documentale.

Così, all' udienza del 30 settembre 1995, è stato escusso il Maresciallo Saladino che ha confermato di avere effettuato per conto dell' Arma dei Carabinieri rilievi fotografici sui luoghi dell' omicidio e sulla fiat tempra ritrovata.

All' udienza del 15 novembre 1995 la teste Tomasello Rita, della Polizia Scientifica di Palermo, ha confermato i rilievi fotografici effettuati sugli esterni della villa del Salvo, per conto della Squadra Mobile di Palermo ed il verbale relativo.

Alla stessa udienza é stato escusso il Maresciallo Pollina Mario, autore di un verbale di sopralluogo nella notte dell'omicidio, anch'esso acquisito al fascicolo del dibattimento.

Il maresciallo Polimeni Giuseppe, del Centro Investigazioni Scientifiche dell' Arma dei Carabinieri, nel corso del suo esame alla medesima udienza, ha riferito di aver effettuato accertamenti e rilievi sull'autovettura usata per la fuga e sui reperti rinvenuti all' interno del mezzo. In particolare, su un reperto sono state rilevate impronte digitali utili per i confronti (più esattamente due frammenti lapillari di origine digitali) ed una di queste presentava identità dattiloscopica con il dito mignolo della mano destra del Sangiorgi Gaetano: detto reperto era costituito da un sacco di plastica di colore nero trovato sul sedile posteriore dell' autovettura.

Il teste ha spiegato, in maniera chiara, accurata ed esauriente, secondo le sue cognizioni specifiche in materia, che la suddetta identità è stata affermata sulla base della coincidenza di numero diciassette punti specifici di identità riscontrati, dopo aver effettuato un'analisi comparativa tra l'impronta repertata e quella del cartellino segnaletico sottoposto a confronto appartenente al Sangiorgi.

All'udienza del 30 novembre 1995 ha avuto luogo l'audizione dell'Ispettore Pera, il quale ha svolto nel gennaio 1994 alcune ispezioni di luoghi in immobili nella disponibilità di Sangiorgi Gaetano effettuando contestualmente rilievi fotografici e videovisivi.

Questi ultimi sono stati proiettati in aula tramite un video appositamente predisposto e mentre le immagini scorrevano il teste le ha esauritamente illustrate.

In particolare è stata visionata la villa posta al confine di quella dei Salvo, e cioè quella della moglie del Sangiorgi, e si è accertato che dall'interno di detta abitazione era possibile osservare parte dell'interno e dell'esterno della villa viciniera: più specificatamente ciò poteva avvenire ponendosi dalla parte del bagno che si trova al piano della villa.

L'Ispettore ha parlato anche di un cancello di comunicazione tra le due ville; quindi è stata mostrata e descritta la villa dei Salvo, dove è avvenuto l'omicidio.

Successivamente sono state fatte visionare alla Corte le immagini riguardanti la villa della madre del Sangiorgi, sita in contrada Olivella di Santa Flavia, distante dalla precedente a circa quattro minuti di strada.

Nell'immediatezza del delitto, sicuramente eclatante anche per la risonanza ed il significato che gli si poteva attribuire, l'impegno investigativo degli inquirenti si è incentrato, oltre che sull'analisi delle modalità di commissione del delitto, anche sull'esame della personalità dell' ucciso, il quale era stato un personaggio influente del mondo economico e finanziario dell' Isola, titolare di un ricco patrimonio personale e societario, ma anche destinatario di provvedimenti coercitivi e pronunce giudiziarie di condanna per il reato di associazione di tipo mafioso in relazione all'accertata appartenenza del predetto all' organizzazione criminale "cosa nostra".

E' lecito affermare, quindi, che il fatto di sangue in esame va qualificato come un delitto di mafia, ossia un delitto voluto e realizzato da "cosa nostra", deciso dagli esponenti di vertice dell'organizzazione, come già si è avuto modo di evidenziare, sia con riferimento alle modalità dell'azione (il Salvo viene ucciso nel giardino della sua villa, davanti a diversi testimoni, con modalità efferate, colpito in maniera devastante al viso, in ambito territoriale assoggettato al controllo dall'organizzazione mafiosa) sia con riguardo alla personalità della vittima, noto e potente imprenditore isolano.

Sotto questo profilo, infatti, avuto riguardo alla posizione ed al ruolo della vittima sulla scena economica e politica siciliana, ma anche all'inserimento dello stesso nel circuito di appartenenza della mafia, il delitto in esame va inquadrato nell'ambito dell'attività criminosa dell'associazione predetta e comunque rientra in un contesto storico inquietante, ambientato nell'anno 1992, attraversato da tragici e noti avvenimenti, collegati tra loro da una cupa strategia di tensione e terrore, addebitabile

all'organizzazione sopra indicata, come le acquisizioni probatorie hanno tristemente confermato.

Orbene, con riferimento alla matrice mafiosa dell'omicidio che ci occupa, va osservato che oggi può pacificamente affermarsi l'esistenza dell'associazione criminale "cosa nostra", organizzazione diffusa specialmente nel territorio della provincia di Palermo, ma anche in altre province siciliane.

Già prima della definizione legale dell'associazione di tipo mafioso data dall'art. 416 bis del codice penale, la giurisprudenza era pervenuta all'affermazione dell'esistenza di organizzazioni mafiose (anche se non collegate in un aggregato unitario), processate a Palermo ed in altre sedi, in procedimenti penali più o meno famosi (quali quello c.d. dei 114, il processo per la strage di Viale Lazio, quello contro la mafia di Cardillo ecc.).

Le dichiarazioni dei c.d. pentiti hanno documentato quelle che erano state le intuizioni e le conoscenze che gli organi di Polizia e l'autorità giudiziaria avevano avuto del fenomeno mafioso e soprattutto hanno chiarito che la organizzazione "cosa nostra", pur essendo articolata in aggregati minori legati ad un particolare e determinato territorio, era in realtà una organizzazione unitaria in tutta la Sicilia, con organismi direttivi centrali e locali, costituiti secondo regole precise che ne governano la vita e sanzionate da pene di diversa gravità irrogate da organi a ciò deputati.

L'esistenza di "cosa nostra" e la sua organizzazione è ormai nozione che fa parte della conoscenza dei giudici sia per la partecipazione diretta a processi che di tale

crimine si sono occupati sia per la conoscenza e lettura di sentenze ed altri provvedimenti in materia, per motivi di attività giudiziaria svolta.

Tale conoscenza non può assimilarsi alla conoscenza privata del giudice nè al notorio, viceversa, le cognizioni via via acquisite sul fenomeno criminale in argomento trasmigrano - sulla base di norme processuali che lo consentono - da un processo ad un altro, arricchendosi di sempre nuovi tasselli di conoscenza, che diventa conoscenza giudiziaria comune.

A partire dalle dichiarazioni rese da Buscetta Tommaso, che, come è noto, iniziò a collaborare il 21 luglio del 1984, via via confermate e completate dagli altri soggetti che successivamente hanno collaborato con la giustizia, la organizzazione della mafia è stata delineata in maniera precisa e particolareggiata.

Il carattere unitario dell'organizzazione comporta (pur nella suddivisione territoriale in "famiglie") l'esistenza di un organismo di vertice, variamente denominato, che regola i rapporti tra le famiglie e si ingerisce anche nella vita interna delle famiglie stesse, ed è costituito dai capi mandamento.

In ogni famiglia poi i consiglieri, i sottocapi, i capi decina e gli uomini d'onore formano i ranghi, affiancati dagli affiliati.

L'unitarietà dell'organizzazione è evidenziata dall'unicità delle regole che presiedono alla vita delle diverse famiglie territoriali che costituiscono quasi le parti di uno stato (illegale), contrapposto allo stato (legale).

Si può dire che l'esistenza in Sicilia dell'organizzazione "cosa nostra", costituisce ormai un portato storico oggetto di definitivo accertamento processuale nella sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Palermo nel procedimento contro Abbate Giovanni + 459, il cui impianto argomentativo ha ricevuto autorevole avallo dalla Suprema Corte con la decisione del 30 gennaio 1992.

Soprattutto dopo le decisioni della Corte di Cassazione e dopo quanto è risultato in numerosi processi, definiti con sentenze passate in giudicato, le caratteristiche dell'organizzazione "cosa nostra" costituiscono una acquisizione consolidata con riferimento alla articolazione verticistica, alla struttura gerarchica all'interno degli organismi di aggregazione locale a base territoriale, alla diffusione capillare nel territorio attraverso una fitta rete di ramificazioni e consorterie collegate, all'affermazione del predominio con metodologie di sopraffazione e di intimidazione, all'esercizio della violenza come espressione ed affermazione di potere e, ad un tempo, come strumento di composizione dei conflitti.

Si può sostenere in definitiva che nella richiamata sentenza del 30 gennaio 1992 della Corte di Cassazione è stata irrevocabilmente dichiarata - con efficacia probatoria anche in questo processo ai sensi dell' art. 238 cpp - la storicità dell' associazione criminale "cosa nostra".

L'anno 1992 si era aperto con la più volte menzionata sentenza del 31 gennaio della Prima Sezione della Corte di Cassazione che aveva confermato le condanne per associazione mafiosa emessa nei confronti degli imputati del c.d. primo maxi - processo.

Orbene questa sentenza ed alcuni segnali di maggior impegno di taluni settori dello Stato nella lotta alla mafia (decreto Martelli del 13.09.91; istituzione della Superprocura), avevano rotto equilibri ormai precari tra settori del mondo politico e "cosa nostra": così dalla primavera del 1992 si era scatenata la reazione dei boss e si era aperta una nuova stagione di delitti.

Il 12 marzo era stato eliminato l'europarlamentare Salvo Lima; il 23 maggio erano stati sterminati il giudice Falcone, la moglie e tre uomini della scorta; il 19 luglio era stato ucciso il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti incaricati della sua protezione; il 17 settembre era stata la volta del Salvo Ignazio.

L'ondata di violenza non era destinata ad esaurirsi con i predetti "delitti eccellenti", poichè si è assistito ad un inasprirsi della condotta aggressiva ed indiscriminata da parte di gruppi criminali mafiosi culminati nei noti attentati avvenuti nel 1993 a Firenze, Milano e Roma .

In questo scenario di sangue si inseriva la eliminazione violenta del Salvo Ignazio che aveva rappresentato assieme al cugino Salvo Nino la espressione del potentato economico siciliano, incaricato di tenere i rapporti con l'ambiente politico e di proteggere gli interessi mafiosi nel governo locale e negli apparati dello Stato, sfera dalla quale la vittima aveva mostrato ultimamente di voler prendere le distanze.

Trattasi di un omicidio la cui ideazione è stata tenuta particolarmente segreta anche all'interno dell'organizzazione mafiosa: ed invero la relativa decisione è stata adottata dai vertici dell'organizzazione, da un ristretto gruppo identificabile nei capi militari di cosa nostra, particolarmente interessato a provocare un effetto impressionante sia presso l'opinione pubblica, sia in ambito politico, per l'analogia con l'omicidio dell'Onorevole Lima commesso alcuni mesi prima, sia anche all'interno della stessa organizzazione di "cosa nostra".

L'importanza del predetto crimine poteva essere desunta, avuto riguardo al ruolo rivestito dalla vittima, alle modalità eclatanti dell'esecuzione ed all'accurata preparazione del delitto stesso.

Le attività imprenditoriali dei cugini Salvo si svolgevano in diversificati settori, ma il fulcro fondamentale del loro impero economico era rappresentato dalla gestione privatistica del servizio delle esattorie che avevano una funzione chiave nel sistema di approvvigionamento dei capitali assieme ai finanziamenti pubblici che assicuravano.

Nello svolgimento di quel servizio, invero, i Salvo riscuotevano generosi agi sulla riscossione delle imposte, tra i più alti rispetto al resto d'Italia ed inoltre godevano di maggiori tolleranze sui tempi del versamento dei capitali riscossi, che si traducevano nella disponibilità di ingenti somme di denaro senza interesse, reinvestibili in altre attività.

Naturalmente l'espansione economica derivante dalla gestione delle esattorie in regime di sostanziale monopolio e dalla situazione di disfunzione strutturale nel

maneggio dei capitali finanziari, consentiva ai Salvo anche il condizionamento della vita politica della regione, particolarmente dell' attività dell' Assemblea Regionale Siciliana, perlomeno nel periodo di loro maggior potenza, e di influenzarne concretamente le scelte.

Il sistema imprenditoriale dei Salvo comprendeva, inoltre, una serie di attività finanziarie, articolate al loro interno in esattorie, società, servizi bancari, e ramificazioni in molteplici altre attività nel campo della agricoltura (aziende agricole), turismo (alberghi), edilizia trasporti, commercio, informatica ed assicurazioni.

Ma a questa ascesa ai vertici dell'economia isolana e della vita pubblica si affianca un altro aspetto ambiguo e distorto del loro stato di imprenditori: la loro affiliazione a "cosa nostra" ed i contatti mantenuti con frequenza o addirittura con continuità con il mondo mafioso, più volte affermata e negata dai Carabinieri di Salemi, loro paese natale in provincia di Trapani, nonché del capoluogo e della vicina Marsala; essa è risultata giudiziariamente accertata, sulla base delle rivelazioni di Tommaso Buscetta in seno al maxi processo nel quale è stato imputato solo Ignazio Salvo (essendo il Nino deceduto nel gennaio del 1996 per cause naturali) ed è stata confermata nel susseguente giudizio di primo grado.

Siffatti contatti, secondo il punto di vista dei protagonisti (come dagli stessi rivelato) sarebbero stati subiti proprio per potere svolgere con tranquillità le attività imprenditoriali e addirittura necessitati dopo il sequestro di Luigi Corleo, suocero di Nino Salvo avvenuto nel luglio del 1975, ad opera verosimilmente dei "corleonesi"

conclusosi tragicamente con la morte dell' anziano esattore e, secondo il loro assunto, per sperare di poter ottenere la restituzione del cadavere del congiunto i Salvo avevano dovuto accettare di venire a patti con i mafiosi.

Il capitano Marco Minicucci, che, in qualità di Comandante del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Palermo ha coordinato le attività investigative, all'odierno dibattimento ha tratteggiato la figura della vittima sotto il profilo sociale, professionale ed economico, riferendo di avere accertato, nell' ambito degli approfondimenti eseguiti, che anche il padre di Salvo Ignazio, Luigi, è stato condannato nel 1938 per associazione per delinquere, e di avere verificato che il Salvo Ignazio è stato arrestato nel 1984 a seguito di mandato di cattura dell'Ufficio Istruzione di Palermo, poi condannato a sette anni di reclusione, ridotti a tre nel giudizio di appello.

Ha riferito ancora che il Salvo Ignazio era stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un comune della provincia di Catanzaro prima e di Grosseto poi e che aveva trascorso gli arresti domiciliari parte in Palermo parte in Roma.

Per quanto riguarda il suo passato imprenditoriale, il predetto ufficiale ha messo in rilievo che il Salvo era noto insieme al cugini Nino per l'attività esattoriale esercitata in Sicilia in regime di monopolio per la riscossione dei tributi.

In base alle dichiarazioni del collaboratore Buscetta Tommaso, poi, era stato possibile inquadrare il Salvo come appartenente a pieno titolo all'organizzazione

criminale denominata "cosa nostra", uomo d'onore della famiglia di Salemi, molto vicino all'inizio degli anni '80 al mafioso Bontade Stefano, poi ucciso.

Il Buscetta definiva la sua appartenenza modesta dal punto di vista criminale e invece lo indicava come esponente di rilievo, legato agli ambienti politici per le sue attività.

Gli inquirenti accertarono anche "un collegamento diretto" con esponenti della criminalità mafiosa e cioè, attraverso l'esame degli atti giudiziari e le misure di prevenzione, si acquisì la circostanza che i numeri di telefono di Salvo Ignazio e di Salvo Antonino erano stati rinvenuti nella disponibilità di Inzerillo Salvatore e, a seguito di perquisizioni, addosso a Michele Greco e a Scaduto Giovanni.

Un altro particolare riferito dal teste e ritenuto particolarmente importante è la circostanza che il Salvo aveva fatto da garante per la Banca Commerciale a favore di D'Anna e Badalamenti, legati da vincolo di parentela con il noto mafioso Badalamenti Gaetano.

Per quanto riguarda le attività economiche, il Capitano Minicucci ha fatto riferimento alla posizione rivestita dai cugini Salvo, i quali oltre ad essere compartecipi nella Sattris, gestivano aziende agricole e vitivinicole in Salemi, società varie per la gestione di immobili e tra l' altro risultava che il Salvo e la moglie erano soci di una immobiliare.

Ha riferito, ancora, che, dal mandato di cattura del 1984 e dagli atti dell'ordinanza-sentenza di rinvio a giudizio dell'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, risulta che

alla fine degli anni '80 il Buscetta era stato ospite in una casa sita alle spalle di quella dove è stato ucciso Ignazio Salvo, messa a disposizione da Salvo Antonino, casa che però si apparteneva al genero del predetto, a nome Sangiorgi Gaetano, sita nelle vicinanze dell'hotel Zagarella.

Già le indagini della magistratura erano pervenute alla conclusione che i cugini Salvo erano membri del sodalizio criminoso di “cosa nostra” e facevano parte dello schieramento risultato perdente nella feroce guerra di mafia esplosa tra il 1981 ed il 1983.

Da ciò la preoccupazione, dopo gli omicidi di Stefano Bontade e di Salvatore Inzerillo, dei loro contatti con Buscetta Tommaso, così come risulta dalle intercettazioni di conversazioni telefoniche.

Inoltre, in seguito alla approvazione di una legge regionale del 1984, i cugini Salvo perdevano la gestione delle esattorie e poco dopo Salvo Ignazio doveva affrontare il coinvolgimento nel maxiprocesso, all'esito del quale subiva la condanna alla pena di sette anni di reclusione, ridotti a tre anni in appello e confermati in Cassazione.

Dal punto di vista patrimoniale, tuttavia, l'impero dei Salvo, pur notevolmente falciato, rimaneva consistente.

Quanto alle consuetudini di vita del Salvo Ignazio è risultato che da qualche tempo l'ex esattore si era defilato, trasferendosi a Roma e conducendo una vita ritirata: ma ciò

evidentemente non aveva dissuaso i suoi avversari dal prenderlo di mira come vittima designata da colpire al momento propizio, così come in effetti è avvenuto.

Ed invero, secondo le dichiarazioni dei figli, Salvo Ignazio con la moglie risiedeva in Roma e sarebbe dovuto partire qualche giorno prima per fare rientro nella Capitale; partenza che aveva dovuto rinviare a causa di una piccola emorragia cerebrale avvenuta a seguito di un modesto incidente domestico.

La raccolta di questi elementi conoscitivi permetteva agli organi inquirenti di indirizzare le indagini, sin dal primo momento, verso una pista ben precisa e di indicare la matrice mafiosa dell' agguato, sia per la qualità del personaggio sia per le modalità esecutive del delitto.

E' stato accertato, infatti, che, al di là delle cariche ricoperte allo interno del sodalizio criminoso, il ruolo dei cugini Salvo era stato significativo per la loro potenza economica e per i collegamenti intercorsi con i rappresentanti del sistema politico nazionale.

Essi avevano rappresentato il tramite, l'anello di congiunzione tra gli esponenti di "cosa nostra" e gli esponenti politici romani, il ponte con gli interlocutori politici, per i legami che essi avevano intrattenuto con tutti i partiti, in particolare con alcune correnti della Democrazia Cristiana, il punto di riferimento locale per la risoluzione delle questioni di interesse dell'organizzazione che dovevano essere decise nella Capitale.

In quest'ottica l'uccisione del Salvo si poteva interpretare come la eliminazione di un elemento divenuto inutile ed inaffidabile, perchè, con il suo atteggiamento, aveva mostrato di voler prendere le distanze da ambienti ambigui, ma era anche un'azione

clamorosa contenente un messaggio, un ammonimento, per intimidire forze politiche, potentati economici e vecchi mediatori che erano stati vicino a "cosa nostra" e che ora intendevano allontanarsene.

Gli approfondimenti investigativi svolti subito dopo la commissione del delitto, tuttavia, non erano riusciti ad andare oltre la individuazione del quadro generale in cui l'episodio delittuoso doveva inserirsi, e cioè avevano consentito di affermare la riconducibilità dello stesso alla organizzazione "cosa nostra", ma non di individuarne i responsabili.

Soltanto dopo, con il contributo informativo fornito da esponenti della criminalità mafiosa successivamente divenuti collaboratori di giustizia si è pervenuti alla identificazione degli autori materiali dell' efferato delitto.

Siffatta identificazione è stata resa possibile a partire dal novembre 1993, alcuni mesi dopo l'esecuzione dell'omicidio, per effetto prevalentemente delle rivelazioni dei collaboranti Di Matteo Mario Santo e La Barbera Gioacchino, le quali si innestavano, oltre che nel solco delle indagini avviate nell'immediatezza del delitto, in un corpo investigativo di tipo tradizionale ricomprendente attività di intercettazione, di pedinamento, di osservazione che in epoca contestuale, sebbene autonomamente, era stato sviluppato da organi della Direzione Investigativa Antimafia nell'ambito delle proprie competenze finalizzate alla raccolta di dati e notizie di rilevanza penale sul fenomeno della criminalità mafiosa.

Naturalmente venivano altresì acquisite ulteriori e significative circostanze, diverse dalle dichiarazioni dei collaboranti, che quelle dichiarazioni confermano, riscontrano e che in alcuni casi costituiscono elementi di prova autonoma di colpevolezza nei confronti di alcuni degli imputati.

Gli elementi probatori così individuati si sono aggiunti alle già numerose fonti di prova generica, ad esse complementari, arricchendo il materiale acquisito di elementi di riprova e di verifica, sicuri ed affidabili, riconducibili, con il conforto di meticolosi ed articolati riscontri investigativi, alla sfera di riferibilità degli odierni imputati.

Detto ciò, va subito rilevato che il compendio probatorio a supporto della tesi accusatoria, che la Corte ritiene di condividere pienamente, si basa innanzitutto sulle rivelazioni provenienti dai collaboranti Di Matteo e La Barbera, su ulteriori elementi adottati a sostegno della loro attendibilità, suffragati da un contesto di elementi di riscontro e di conferma conseguito in esito all'attività di indagine dispiegata in conseguenza, nonché, ancora, su autonome acquisizioni probatorie frutto di un'incessante impegno profuso degli organi inquirenti.

LA VALUTAZIONE DELLE FONTI DI PROVA

La più rilevante fonte di prova nel presente processo, come già detto, è costituito dalle dichiarazioni accusatorie di Di Matteo Mario Santo e La Barbera Gioacchino.

L'analisi del patrimonio cognitivo acquisito per tale via impone la definizione dei criteri adottati nella valutazione di attendibilità dei dichiaranti nonché del contenuto delle informazioni rese, anche alla luce dei principi indicati dalla giurisprudenza di legittimità formatasi al riguardo.

Come è noto, i collaboratori di giustizia sono persone che dichiarando di aver fatto parte di un'associazione di tipo mafioso hanno altresì mostrato di volersene dissociare e hanno riferito alle autorità di Polizia e giudiziarie fatti relativi alla esistenza, alla struttura, alle attività ed ai componenti di quella associazione, denunciandone crimini e responsabilità.

L'elaborazione giurisprudenziale della problematica in questione, sottoposta ripetutamente al vaglio della Suprema Corte, ha consentito di fissare un metodo di indagine sulla credibilità dei pentiti, fondato normativamente sul disposto dell'art. 192 commi 3° e 4° del codice di rito.

L'indicazione testuale di siffatta norma attribuisce alle dichiarazioni dei collaboranti (coimputati del medesimo reato o imputati in procedimento connesso ex art. 12 cpp o reati collegati ex art. 371 cpp), la qualità di elemento di prova, suscettibile di valutazione, unitamente alle altre emergenze probatorie che ne confermano l'attendibilità.

L'introduzione di tale canone di valutazione differenzia, nel giudizio, la dichiarazione del collaborante da quella del testimone, liberamente valutabile, quest'ultima, anche in assenza di qualsiasi altra prova che la confermi; mentre un giudizio di responsabilità dell'imputato non può essere ancorato ad un'utilizzazione esclusiva della dichiarazione accusatoria in quanto tale, occorrendo una valutazione congiunta con qualsiasi altro elemento di prova idoneo a confermarne l'attendibilità.

Il dichiarante - correo, invero, non è assistito dal requisito del disinteresse nè da alcuna presunzione di credibilità, e, per disposto legislativo, non può essere assunto come teste (art. 197 cpp), essendo ritenuto potenzialmente una fonte <<impura>> .

La chiamata in reità, concettualmente, appartiene alla classe delle prove rappresentative, ma è considerata diversamente quanto ad efficacia probatoria, poichè la sua rilevanza probatoria è subordinata alla presenza di riscontri. Nel caso della testimonianza, al contrario, il giudice può ritenere a determinate condizioni, che sussista il fatto riferito dal teste per la sola circostanza che il teste stesso glielo rappresenta.

Invece, la chiamata in reità o in correità, secondo la collocazione normativa dell'art.192 cpp, ed il suo tenore letterale, pur avendo natura di prova legale rappresentativa (dichiarazione di percezione o rappresentazione del fatto percepito) è regolata in modo particolare sotto il profilo dei criteri valutativi, essendo abbisognevole di rinforzo e di riscontro con altri elementi di prova per poter esplicitare l'efficacia dimostrativa propria delle prove.

Conferma di ciò si rinviene proprio nel 3° comma dell'articolo 192 Cod.Proc.Pen. ("altri elementi di prova"), dal quale si ricava che il legislatore ha riconosciuto alle dichiarazioni del chiamante in correità o in reità, un'affidabilità intrinseca diversa e minore di quella attribuita alla semplice testimonianza e ciò perchè le persone sono tanto più credibili quanto meno sono disinteressate.

La chiamata in argomento, in ogni caso, richiede un'attenta analisi ed una rigorosa verifica sotto un duplice profilo: da un lato l'esame della personalità del proponente, della consistenza e delle caratteristiche delle sue dichiarazioni (attendibilità intrinseca); dall'altro la ricerca dei riscontri oggettivi e cioè elementi certi ed univoci che escludano ogni diversa conclusione (attendibilità estrinseca).

La Cassazione ha riconosciuto che "le chiamate di correo costituiscono una fonte privilegiata, sul piano della valenza dimostrativa, rispetto all'indizio in senso tecnico".

Ma, per potere assumere valore probatorio devono essere intrinsecamente attendibili secondo i noti canoni della genuinità, disinteresse, costanza, coerenza logica interna, "esse cioè devono provenire da soggetti che conoscano il vero, perchè certamente concorsero nella commissione dell'illecito che si attribuisce all'incolpato, essere spontanee, costanti, disinteressate (non provocate da motivi di odio o inimicizia), dettagliate e coerenti, essere di contenuto altamente verosimile per elementi oggettivi di riscontro".

Il legislatore con la previsione normativa dell'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p., lungi dal ridurre la portata probatoria della "chiamata di correo", sia essa fondata sulla scienza

diretta del proponente sia frutto di informazioni apprese “de relato”, ha inserito la stessa nel novero delle prove cui si accede, però, con l’unico caratteristico tratto di un percorso processuale asservito all’obbligatoria ricerca del riscontro.

Di fondamentale importanza a tal proposito è la pronuncia della Suprema Corte, SS.UU., 21 ott.1992/22 febr. 1993 n°1653 (imp. Marino, omicidio del commissario Calabresi), che ha dettato delle regole schematiche ed ha fissato i cardini metodologici in tema di valutazione della chiamata suddetta: “il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confidente e accusatore) in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione, alla confessione del chiamante nonchè all' accusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce dei criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità del racconto; infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni, affidati ad ulteriori elementi processuali”.

Così la confessione del chiamante anche per via delle gravi conseguenze che ne derivano, non soltanto penali (si pensi al coinvolgimento di parenti in vendette cosiddette trasversali), in assenza di elementi contrari, rappresenta di certo un indizio di sincerità e di genuinità specie se correlato al ruolo ricoperto nella consumazione dell'illecito.

L'esame del giudice, pertanto, deve essere compiuto seguendo l'indicato ordine logico, perchè non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano la attendibilità se non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensano sulla chiamata in sè, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa.

Al requisito della intrinseca attendibilità della chiamata, da intendersi come credibilità soggettiva del chiamante, viene assegnata la qualità di premessa indefettibile perchè le accuse possano essere prese in considerazione dal giudice e poste a base della decisione.

Indici rivelatori della credibilità predetta sono, oltre quelli già riferiti, la logica interna del racconto, la mancanza di interesse diretto all'accusa, l' assenza di contrasto con altre acquisizioni, la mancanza di contraddizioni eclatanti o difficilmente superabili, l' assenza di rancori o inimicizie o motivi di vendette e rivalsa, la speranza di benefici, la suggestione o l' indirizzamento degli inquirenti, il desiderio di protagonismo del dichiarante.

Il cosiddetto “pentimento” dei collaboranti, poi, non è da intendersi come una conversione, un ripudio di una vita criminosa: l'articolo 8 del decreto legge n. 152 del 1991 ne delimita la portata, per quel che interessa lo Stato, prendendo in considerazione soltanto che l'imputato “dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di

Polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta degli elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione e la cattura degli autori dei reati”.

Nessuno accenno viene fatto ai motivi del “pentimento” (così come avviene, peraltro, già negli ultimi due commi dell'articolo 56 Codice Penale) e dunque la collaborazione ben può essere determinata proprio (non già da rimorso o al contrario da desiderio di vendetta), dalla aspettativa di ottenere un'attenuazione della pena cui si verrà condannati, motivo questo legittimo e, come si è visto, legittimato da norma positiva.

E' noto che la recente legislazione premiale ha previsto una notevole serie di vantaggi ricavabili dalla collaborazione, che vanno da misure di protezione per il collaboratore ed i propri familiari, alla custodia in luoghi diversi dal carcere anche in esecuzione di pena, dalla previsione di misure alternative al carcere, alla diminuzione di pena.

Trattasi di una vera e propria istituzionalizzazione di un interesse che non può essere di per sè indice di mendacio e che non crea alcuna presunzione di credibilità.

Deve a tal proposito osservarsi che la normativa in questione è espressione della precisa volontà legislativa di incentivare il fenomeno della collaborazione, creando, mediante la predisposizione di un articolato trattamento premiale sia sul piano penitenziario che su quello più strettamente sanzionatorio, una forte motivazione, di natura evidentemente utilitaristica, ad una siffatta risoluzione che, quindi, può essere fondata esclusivamente su mere ragioni di convenienza; dal che si deduce chiaramente

che il legislatore, prescindendo da ogni valutazione etico-morale, non ha inteso il "pentimento" come fatto interiore, di disinteressata e sincera resipiscenza.

Ciò che invece rileva, al di là degli interessi e dei vantaggi normativamente previsti, è che, sulla base di una attenta verifica, possa ragionevolmente escludersi che sussistono elementi che inducano il collaboratore a rendere dichiarazioni accusatorie false e mendaci, anche sotto il profilo di un'amplificazione della collaborazione per la sua ricaduta in ambito premiale, soltanto in ciò dovendosi apprezzare il requisito del disinteresse.

Il disinteresse, non va riguardato come generale assenza di scopi ma, piuttosto, come indifferenza rispetto alla posizione processuale del soggetto stesso.

La legislazione premiale non richiede che il dichiarante manifesti pentimento, prevedendosi soltanto un concreto contributo alle indagini fornito con l'intento di dire la verità.

In definitiva unica condizione che la legislazione pretende è che le dichiarazioni siano veritiere, minacciando più gravi pene per la calunnia e la revisione in pejus della sentenza quando si accerti la falsità delle dichiarazioni.

Ma non può non mettersi in evidenza che alcuni dei "collaboranti" ebbero a parlare ancor prima che la legislazione premiale fosse promulgata, confessando crimini dei quali a volte non erano neppure sospettati; ed ancora oggi, quando essi confessano tali delitti (quali gli omicidi), volontariamente si espongono a pene che, sia pure diminuite,

saranno certamente di notevole gravità, specialmente ove si consideri il notevole numero dei delitti commessi, tra i quali spesso è difficile trovare un nesso di continuazione.

Già dunque nel momento in cui taluno confessa la sua adesione a “cosa nostra” ammettendo la propria responsabilità per gravi delitti che lo espongono a pesanti pene detentive, dà garanzia di credibilità rispetto a questa adesione.

Siffatti criteri metodologici sono stati di recente ribaditi dalla Suprema Corte nella sentenza delle SS.UU. del 21 aprile 1995, dep. l'1 agosto 1995 (sebbene indicati in materia di adozione di misure cautelari), laddove si afferma che l'attendibilità dell'accusa va valutata sotto il duplice profilo intrinseco ed estrinseco.

A tal fine il giudice è tenuto ad apprezzarne la precisione, la coerenza interna e la ragionevolezza, nonchè ad individuare il grado di interesse dell'autore per la specifica accusa, alla stregua della sua personalità e dei motivi che lo hanno indotto a coinvolgere l'indagato.

Peraltro lo spessore dell'attendibilità intrinseca della chiamata è certamente influenzato dal tipo di conoscenza acquisita dal chiamante, variando a seconda che costui riferisca vicende a cui abbia partecipato o assistito, ovvero che abbia appreso "de relato".

Inoltre, per quanto attiene al profilo dell'attendibilità c.d. estrinseca della chiamata, il giudice deve appurare se sussistano, o meno, elementi obbiettivi che la smentiscano e se la stessa sia confermata da riscontri esterni di qualsiasi natura, rappresentativi o logici,

dotati di tale consistenza da resistere agli elementi di segno opposto eventualmente dedotti dall'accusato.

Posto che, ai sensi del menzionato comma terzo dell'articolo 192 del Codice di rito, la dichiarazione del correo assolta alla sua funzione particolare solo se affiancata da riscontri convalidanti o conformativi, è appena il caso di osservare che detti riscontri esterni, affidati, come evidenziato, ad ulteriori elementi processuali possono consistere in ogni fatto idoneo a divenire elemento di un processo conoscitivo-valutativo, che avvalorati " ab estrinseco " il contenuto della dichiarazione medesima.

In particolare, il riscontro estrinseco deve consistere in un dato certo che pur non avendo la capacità di asseverare la verità del fatto oggetto di dimostrazione ma con lo stesso interferente, sia tuttavia idoneo ad offrire garanzie obiettive e certe circa la attendibilità di chi lo ha riferito e delle sue stesse dichiarazioni e comunque idoneo a confortarne la portata accusatoria.

In ordine alla individuazione ed al grado degli elementi di riscontro esterno, va ricordato che sono state elaborate due contrapposte concezioni per le quali il riscontro deve essere inteso, rispettivamente come "riscontro di attendibilità generale" ovvero come "riscontro sul fatto costituente reato e sulle responsabilità ad esso connesse".

Secondo quest'ultimo indirizzo interpretativo, si richiede che gli altri elementi di prova debbano riferirsi a fatti che riguardano direttamente la persona dell' incolpato in relazione allo specifico fatto che gli si addebita, ossia fatti che si pongono in diretto rapporto probatorio con il fatto da verificare, autonomamente idonei a provare quanto

dichiarato dal collaborante ovvero ripetitivi del contenuto di tale dichiarazione (teoria del riscontro della colpa).

Tuttavia, una interpretazione così rigorosa non appartiene alla ratio dell'articolo 192 del Codice di Procedura Penale, se non altro perchè l'autonoma e determinante valenza probatoria attribuita "all'elemento esterno" renderebbe sostanzialmente superflua la necessità di procedere ad un qualsiasi giudizio di riscontro.

Ed invero, sin dalle prime sentenze successive all'entrata in vigore del nuovo codice di rito la Cassazione ha affermato che "l' elemento di riscontro non deve necessariamente costituire una prova ulteriore e distinta che renderebbe ultronea la testimonianza del correo come autonoma fonte del libero convincimento del giudice", ben potendo consistere in un dato certo che, pur non avendo la capacità di dimostrazione, sia tuttavia idoneo ad offrire garanzie obiettive e certe circa l'attendibilità di chi lo ha riferito in concreto ed in relazione al fatto da provare.

In conformità all'esigenza di rispettare il principio del libero convincimento del giudice si pone siffatto orientamento, fondato sulla "concezione unitaria della prova", la quale consente di pervenire ad un giudizio di attendibilità della fonte accusatoria, all'esito di una complessiva valutazione logica, avente ad oggetto la chiamata in reità o in correità e gli altri elementi, i quali - purchè dotati di specificità, concretezza e certezza - possono essere di qualsiasi tipo e natura, non essendovi alcuna predeterminata tipizzazione normativa in ordine alla specie e qualità (cd. aspecificità dei riscontri richiesti).

Ciò, evidentemente, in ossequio al nuovo orientamento legislativo rivolto a valorizzare il processo argomentativo del giudicante al quale spetta il compito di accertare la credibilità e l'incidenza di ogni emergenza acquisita e conseguentemente, di coordinarle al fine della formazione del libero convincimento in ordine all' affermazione della colpevolezza o dell' innocenza dell' imputato.

Nell'alveo del principio del libero convincimento va ricondotta l'attività di ricerca, individuazione e valutazione dei riscontri, posto che nell'attuale sistema accusatorio è sancito che il giudice valuti "la prova" dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

Ne deriva che l'omesso esame degli elementi capaci di offrire il riscontro alle dichiarazioni incriminanti si traduce in un difetto di motivazione.

Il giudice può apprezzare quale riscontro ogni elemento in grado di conferire attendibilità alla dichiarazione del proponente, valutandone liberamente il significato e la portata, pur nei binari tracciati dai tradizionali criteri di razionalità e di plausibilità, non esclusi l' uso di consolidate massime di esperienza od il ricorso a criteri di logica indiziaria.

Ed invero questa affermazione contenuta nella sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo riguardante il cd. maxi processo, è stata riconosciuta esatta dalla S.C.nella nota sentenza n.80/92 .

In adesione a tale orientamento si è affermato che - a prescindere dalla loro natura - gli elementi di riscontro devono servire a consacrare l' affidabilità probatoria di quanto

narrato dal collaborante e giammai possono essere utilizzati per conseguire, con completezza e precisione, un accertamento specifico sulla sussistenza del fatto di reato anche se nella maggior parte dei casi, non potranno che concernere quest'ultimo.

Il riscontro non deve necessariamente concernere il "thema probandum" poichè esso deve valere esclusivamente a confermare "ab estrinseco" l'attendibilità della chiamata in correità dopo che questa sia stata attentamente e positivamente verificata nell'intrinseco.

In tale ottica, anche il comportamento del chiamato in correità, ancorchè successivo al fatto-reato, valutato nel contesto di tutte le altre risultanze probatorie e congruamente apprezzato, può costituire un valido elemento di conferma della attendibilità delle dichiarazioni del coimputato ai fini di cui al terzo comma dell'articolo 192 Codice Procedura Penale.

Il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato (o assimilato) non ha la funzione di fornire la prova della verità del fatto, bensì quella di accertare che il medesimo, in relazione a circostanze non marginali riferibili al destinatario delle dichiarazioni stesse, abbia detto la verità: per tale scopo dette dichiarazioni devono essere suffragate da elementi di riscontro esterni di natura non determinata (principio della libertà del riscontro).

E' ben possibile che i riscontri siano reali, documentali, orali (vige al riguardo il principio della libertà del riscontro, purchè idoneo a sorreggere, a confortare, offrire serie garanzie circa l'attendibilità del chiamante): possono consistere anche in fatti storici

che se da soli non raggiungono il valore di prova autonoma della responsabilità del chiamato in correità (altrimenti sarebbero essi stessi sufficienti a provarne la colpevolezza) complessivamente considerati e valutati, risultino compatibili con la chiamata in correità e di questa rafforzativi.

In altre parole, gli elementi di riscontro (integratori della prova rappresentata da chiamate di correità) possono essere di qualsiasi natura, anche logica, purchè riconducibili a fatti esterni al dichiarante la cui correlazione logica ne rafforzi la credibilità.

Si è sostenuto invero che ai fini della valutazione della chiamata in correità non è necessario che gli elementi di riscontro siano obiettivi, potendo anche essere di ordine logico, come la concorrenza di gravi elementi indiziari, la sussistenza di più chiamate in correità concordanti e persino l'eventuale ritrattazione dei collaboranti ove se ne accerti la natura mendace; mentre il riscontro logico all'interno della struttura della chiamata di correità e rapportato, quindi al giudizio di attendibilità intrinseca, si risolve nella verifica che nella narrazione del dichiarante non vi siano richiami a dati tra loro contraddittori ovvero non vi siano richiami a circostanze che non sono recepite come fatti esterni ma sono solo il frutto di svolgimenti deduttivi del dichiarante.

Va ricordato, poi, che oggetto della valutazione da riscontrare è la "complessiva dichiarazione" concernente un determinato episodio criminoso, nelle sue componenti oggettive e soggettive e non ciascuno dei particolari riferiti dal dichiarante e può essere utilizzato in funzione di riscontro ogni elemento che sia in grado di rafforzare la

credibilità della chiamata, e cioè sia idoneo a corroborarla attraverso una idonea regola di inferenza logica.

E' noto che la Suprema Corte - sentenza n. 80/92 - ha recepito dalla esperienza di altri ordinamenti, quali elementi valorizzabili, in termini di efficaci riscontri della rapportabilità di un fatto delittuoso al soggetto accusato, le "corroborations delle accomplice evidences" o deposizioni del complice, ricomprendenti le analisi scientifiche di cose connesse con il delitto, le ammissioni dell'accusato, i comportamenti del medesimo sia anteriori sia successivi al reato, tali da destare sospetti o inspiegabili, le contraddizioni nelle quali l'accusato sia incorso, le sue dichiarazioni false o menzognere, la fuga dopo il delitto, la partecipazione dell'accusato agli atti preparatori del delitto, la prossimità dell'accusato al luogo dove è stato commesso il delitto accompagnata da circostanze inusuali, l'associazione con persone coinvolte con modalità tali da suggerire la partecipazione congiunta al delitto, il possesso di strumenti probabilmente usati per commettere il reato, la non spiegabile disponibilità dei frutti del delitto, la deposizione di altri complici.

Tra gli elementi di riscontro, poi, preferenza viene data "al personale coinvolgimento del dichiarante nel medesimo fatto narrato, in qualità di protagonista, specie in relazione ad episodi criminosi altrimenti destinati all'impunità generale".

I riscontri emersi dalle risultanze investigative possono ricomprendere tra l'altro:

- 1) la corrispondenza rilevata a seguito ispezione luoghi;
- 2) l'esito conforme di indagini di Polizia Giudiziaria intervenute in altri procedimenti;

- 3) le risultanze di intercettazioni telefoniche acquisite anche in indagini pregresse;
- 4) il positivo controllo di elementi forniti dal dichiarante sul chiamato (possesso di beni, frequentazioni abitazione, precedenti carcerazioni comuni).

Nel giudizio tuttavia la verifica dell'attendibilità della fonte di accusa richiesta dal disposto dell' articolo192 Codice Procedura Penale non può esaurirsi nella considerazione che il dichiarante abbia fornito una ricostruzione del fatto esattamente rispondente a come esso si verificò, dovendosi pur sempre richiedere l'esistenza di elementi che si riferiscano alle posizioni dei singoli incolpati.

E' necessario che gli elementi di riscontro valgano a confermare in concreto, e pertanto in relazione ad ogni specifico fatto ed a ciascun singolo incolpato, la veridicità dell'accusa, <<con esclusione, pertanto, di reciproche inferenze totalizzanti >> (Cass. sez.I 30/1/92, cit.).

E' del tutto conforme a logica ritenere che tale principio operi anche al contrario, nel senso che la presenza di elementi di riscontro negativi e le imprecisioni e contraddizioni riguardanti una singola accusa non possono automaticamente inficiare l'attendibilità generale del proponente nè la genuinità delle altre accuse.

Occorre, pertanto, stabilire in che cosa debba consistere un tale riscontro "individualizzato".

Certo non può, né deve esigersi, che l'elemento di riscontro estrinseco assuma il valore di una prova distinta della colpevolezza del chiamato, perchè ciò renderebbe

ultronea la dichiarazione del correo (tra le altre, Cass. 7/2/91, Vannini; Cass. 9/7/91; Cass. 22/6/92 ,Alfano; cfr. altresì le sentenze appresso citate).

Ancora una volta, principi esegetici fondamentali sono quelli del libero convincimento del giudice e quello della valutazione globale della chiamata in correità e degli elementi di riscontro.

Una coerente applicazione di essi alla materia in esame induce a concludere che, come già affermato, il riscontro può consistere in un qualsiasi dato certo, esterno rispetto al chiamante, che, pur non avendo la capacità di dimostrare la veridicità del fatto, sia tuttavia idoneo ad offrire garanzie obiettive circa la attendibilità di chi lo ha riferito.

Tale dato, non deve necessariamente concernere, come già sostenuto, il thema probandum, in quanto esso deve valere solo a confermare "ab estrinseco" l'attendibilità della chiamata in correità, che resta la prima ed essenziale fonte di prova, dopo che sia stata attentamente e positivamente vagliata nell'intrinseco (Cass. Sez. II, 17/1/94, n.4847; Cass. Sez. VI, 20/10/93, n.9509; cfr. anche Cass. Sez. I, 3/12/93, n.4266).

E' proprio a tali principi che occorre far riferimento al fine di confermare, anche nell'ipotesi di "chiamate plurime", le dichiarazioni del collaboratore di giustizia in relazione a ciascun fatto ed a ciascun incolpato.

Compito del giudice, in buona sostanza, è quello di verificare l'esistenza di riscontri che, in relazione allo specifico fatto attribuito a ciascun imputato, siano "significativi", ossia, pur non offrendo in se stessi la prova autonoma della sua colpevolezza e pur non inerendo direttamente al medesimo episodio specifico oggetto della prova, assumano

tuttavia una pregnante capacità dimostrativa, anche facendo ricorso a criteri logici, rendendo altamente verosimili le relative dichiarazioni accusatorie del collaborante.

Gli elementi di riscontro, cioè, devono pur sempre possedere, in relazione al fatto specifico attribuito al singolo incolpato, un connotato di specificità, e non risolversi in circostanze del tutto generiche, assolutamente irrilevanti in ordine al fatto oggetto di prova, ovvero nell'accertamento della veridicità di circostanze riconducibili soltanto ad un normale rapporto di conoscenza e di frequenza tra il proponente ed il soggetto accusato.

La funzione di riscontro, in buona sostanza, è quella di dimostrare che il coimputato, in relazione a circostanze non marginali concernenti il destinatario delle dichiarazioni accusatorie, abbia detto la verità: ed a tal fine, il giudice potrà valutare qualsiasi elemento ulteriore, esterno alla "chiamata in correità", consistente, ad esempio, in fatti obiettivi, in altre chiamate che si "incrociano", od anche in elementi di ordine logico.

Ancora una volta, del tutto arbitraria sarebbe una preventiva delimitazione dell'area dei riscontri "individualizzanti": parametro che dovrà sempre ispirare la formazione del convincimento del giudice è quello della libera valutazione degli elementi di conferma, in una considerazione unitaria degli stessi con la dichiarazione di correità.

Al riguardo la Corte di Cassazione, approfondendo l'analisi dell'articolo 192 Cod. Proc.Pen., aveva rilevato che "anche un riscontro della verità del fatto storico o di una sua circostanza può conseguire il valore di elemento che confermi l'asserito collegamento del fatto storico al chiamato in correità; dai riscontri relativi al fatto storico

infatti si traggono elementi di conferma dell'accusa soggettiva; e la valutazione di tali riscontri si pone sullo stesso piano di quella degli elementi probatori che hanno ad oggetto specificatamente le azioni di comportamenti del chiamato in correità; ed invero gli elementi attinenti al fatto storico hanno potenziale capacità a rivelare collegamenti del fatto medesimo con il soggetto accusato".

La stessa Corte ebbe a sottolineare, poi, che "l'ulteriore riscontro individualizzante deve tener conto dell'esito positivo di quello afferente al fatto, perchè, se non altro, rafforzativo della attendibilità intrinseca del dichiarante, destinata inevitabilmente a proiettarsi in senso favorevole sul secondo esame, che può dunque prospettarsi anche in termini di meno rigoroso impegno dimostrativo. Se è vero, difatti, che l'attendibilità intrinseca e quella estrinseca vanno poste sul piano di un reciproco bilanciamento (e, dunque, tanto maggiore e più agevolmente ottenibile è l'accredito dell'una in funzione del più convincente accertamento dell'altra), è intuitivo che all'ottenuto riscontro sul fatto possa seguire quella sui protagonisti indicati in termini valorizzanti anche elementi indiretti, purchè esterni e provvisti di complementare efficacia probatoria".

E così, se è vero che, il riscontro sul fatto storico si pone su un piano diverso da quello relativo alle singole posizioni degli incolpati, essendo essi oggetto di separata analisi, tuttavia non v'è dubbio che, in una valutazione globale degli elementi emersi, l'esito positivo del primo esame ben può proiettarsi favorevolmente sul secondo, importando un meno rigoroso impegno dimostrativo (cfr.Cass.Sez.I 30/1/92, cit.).

Ciò non vuol dire certo la possibilità di prescindere dalla ricerca di un riscontro individualizzante, ma indubbiamente fa sì che non solo sia rafforzata l'attendibilità intrinseca del collaborante, ma che inoltre sia possibile attribuire valore significativo, ai fini dell'affermazione di responsabilità del singolo incolpato, ad elementi che, sia pure in maniera apparentemente "neutra" (ossia, prescindente da una diretta connotazione di illiceità), valgano a collegarlo al fatto.

Del pari, ulteriore corollario dei principi sin qui esposti è che nell'ipotesi di una dichiarazione complessa, concernente diversi reati, qualora questi risultino intimamente connessi tra loro, i riscontri che più direttamente attengono ad uno di essi ben possono fornire, sul piano logico, la necessaria integrazione probatoria anche degli altri (cfr., di recente, Cass., Sez.II, 26/4/93, n.4000).

Nell'ambito dei riscontri orali vanno annoverate le chiamate aggiuntive (o successive) in reità o correità da parte di soggetti diversi dall'autore della prima; in questo caso il riscontro è omologo: è cioè elemento di prova della stessa specie.

Le ulteriori chiamate vanno a collocarsi allo stesso livello probatorio di ogni altro diverso elemento di riscontro, purchè siano provenienti da soggetti personalmente coinvolti negli episodi criminosi narrati; le informazioni siano concordanti e convergenti; non abbiano contenuto meramente ripetitivo; inoltre, deve essere accertata l'autonoma origine; deve essere esclusa la reciproca influenza tra i vari chiamanti: tutto ciò per scongiurare il pericolo della "circolarità della prova"; infine, la convergenza non

deve essere frutto di collusione, condizionamento o reciproca concertazione; resta fermo l'obbligo per il giudice di accertare l'inesistenza di fattori accidentali o addirittura manipolatori eventualmente producenti una convergenza soltanto fittizia (Cass. sent. n. 80/92).

In tema di pluralità di chiamate di correo, aventi identico contenuto e soggetto passivo, si è ritenuto che una pluralità di dichiarazioni di coimputati, tutte coincidenti in ordine alla commissione del fatto oggetto dell'imputazione, legittima, nella valutazione unitaria degli elementi di prova, l'affermazione della responsabilità a carico del chiamato in correità.

Ed invero, nel caso di coesistenza e convergenza di più fonti propalatorie, va confermato il canone probatorio della "convergenza del molteplice" in linea con una giurisprudenza ormai consolidata, secondo cui riscontro ad una dichiarazione accusatoria può essere altra dichiarazione della stessa natura e di uguale contenuto, sicchè la indicata convergenza del molteplice viene ad acquistare quella consistenza di prova in grado di sorreggere una pronuncia di condanna, purchè siano approfonditi quali criteri di valutazione della reciproca attendibilità, i noti requisiti della contestualità, autonomia, accertata sconoscenza dell'una fonte rispetto alle parole dell'altra, convergenza almeno sostanziale delle dichiarazioni, tanto più cospicua e probatoriamente rilevante quanto più i racconti siano ricchi di contenuti descrittivi, poichè anche ciò contribuisce a ridurre le probabilità di un errato accreditamento di mere invenzioni.

I giudici di legittimità hanno sottolineato, poi, la necessità che in presenza di più chiamate di correo si indaghi sul contenuto eventualmente ripetitivo o ricopiativo delle fonti, sì da accertare se in realtà la fonte sia unica e non distinta e dunque incapace di rivestire una efficacia covalidante.

Ma la Suprema Corte ha anche affermato che in caso di più chiamate in correità, ognuna di esse mantiene il proprio carattere indiziario e se convergenti verso lo stesso significato probatorio, ciascuna conferisce all'altra quell'apporto esterno di sinergia indiziaria, la quale partecipa alla verifica sull'attendibilità estrinseca della fonte di prova.

Va inoltre rilevato che non possono ritenersi aprioristicamente inattendibili le dichiarazioni di quei collaboranti che in relazione al tempo del loro contributo informativo possano essere a conoscenza di quelle di altri collaboranti rese pubbliche nel corso di dibattimenti; invero la Suprema Corte ha affermato al riguardo che neppure l'accertata conoscenza delle prime propalazioni è di ostacolo all'accredito di quelle successive, ancorchè di contenuto per lo più conforme, la cui autonoma provenienza dal bagaglio conoscitivo proprio del dichiarante può essere accertata in vario modo non escluso il rilievo di ordine logico concernente il radicamento dei due propalanti nella realtà criminale mafiosa con la connessa possibilità di conoscenze di prima mano, sicchè l'eventuale convergenza di dichiarazioni accusatorie rese in epoca diversa da parte di soggetti organicamente inseriti in sodalizi criminosi di stampo mafioso non involge perciò stesso un sospetto di contaminazione o mancanza di autonomia.

Da ultimo, va richiamato il principio secondo cui, accertata la intrinseca attendibilità delle chiamate, quando il riscontro consiste in altre chiamate di correo, non è necessario pretendere che questa abbia a sua volta il beneficio della convalida tramite ulteriori elementi esterni, conseguendosi per tale via la prova desiderata senza necessità di successiva comparazione o verifica.

Quanto alle dichiarazioni accusatorie "de relato", va evidenziato che esse consistono in accuse note al dichiarante non per sua conoscenza diretta, bensì rivelate da terzi, ossia non cadute sotto la diretta percezione del referente, ma riferite da una fonte mediata di conoscenze.

In relazione alla valutazione delle chiamate "de relato", la Corte di Cassazione ha ritenuto che "la testimonianza indiretta (cui è assimilata la chiamata indiretta o di secondo grado), pur circondata dalle cautele e dalle sanzioni processuali espressamente previste, deve essere collocata nel novero delle prove di primo rango e pienamente rappresentative, il che giustifica l'adozione di prudenziali misure di ammissibilità e di utilizzabilità".

Nelle chiamate "de relato" l'affidabilità della fonte extraprocessuale pur se espressamente indicata, non è garantita dal chiamante: si impone pertanto il controllo di attendibilità non solo del dichiarante ma anche del soggetto di riferimento (art. 195 cpp): il giudice deve disporre la audizione di coloro che sono a conoscenza dei fatti riferiti dal

collaborante e deve espellere quelle testimonianze in cui esso dichiarante non voglia o non possa indicare le fonti della notizia che assume di aver appreso.

Nell'ipotesi in cui il referente di primo grado non confermi le dichiarazioni accusatorie del chiamante, si deve accertare e verificare l'oggettiva attendibilità del contenuto di dette dichiarazioni accusatorie.

In questo caso infatti la chiamata non è del dichiarante che al reato non partecipò, bensì di colui che gli riferì il fatto: la verifica della attendibilità intrinseca dell'accusa rende necessario accertare anche per quali ragioni ed in quale contesto la notizia gli fu riferita.

Si deve inoltre operare il raffronto dialettico tra le dichiarazioni del collaborante e quelle del soggetto di riferimento, il raffronto con gli altri elementi processuali acquisiti, nonché il raffronto tra le argomentazioni d'accusa e quelle difensive.

Va riconosciuto che questo indirizzo, che attribuisce alle dichiarazioni "de relato" la natura di testimonianza indiretta e ne riconduce la disciplina alla regola di giudizio di cui all'art. 195 c.p.p. (anche in forza dell'espresso richiamo operato dall'art. 210 co. 5°c.p.p.) muove dalla legittima preoccupazione di evitare che possano essere introdotti nel processo elementi non controllati nè controllabili, ovvero finalizzati a sostenere dolosamente accuse infondate.

Sotto il profilo della disciplina, dalla lettura dell'articolo 195 del Codice di Procedura Penale risulta che la testimonianza indiretta - così come la chiamata in reità "de relato" che ne condivide la regolamentazione normativa ex articolo 210 Codice

Procedura Penale, come novellato dall' art.2 L. 7 agosto 1992 n. 356 - è ammessa dall'ordinamento, purchè il testimone (o il chiamante) indichi la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame.

Soddisfatta questa condizione pregiudiziale, è previsto che le persone-fonte debbano essere chiamate a testimoniare in giudizio, in caso di richiesta di parte (salvo i casi di morte, infermità ed irreperibilità del soggetto indicato come fonte mediata) sotto sanzione di inutilizzabilità nel caso di omesso esame, e fermo restando il potere del giudice di disporre l'esame anche d' ufficio.

Secondo un altro orientamento, l'intrinseca attendibilità del chiamante di secondo grado è sufficiente a sorreggere la coerenza delle dichiarazioni rese, per l' impossibilità di disporre, nel contesto criminale mafioso, di fonti di tipo diverso, e la valutazione delle dichiarazioni in questione va operata alla stregua del generale principio di cui all' articolo 192, ritenendosi che le dichiarazioni "de relato" possano valere quali elemento di prova o di riscontro, purchè siano intrinsecamente attendibili, di origine autonoma, sia individuata la fonte di provenienza della notizia e controllata la affidabilità.

Orbene, in tema di valenza probatoria delle chiamate di correo indirette, può essere ricordato quanto espresso dalla Suprema Corte nella sentenza 18/01/93 n. 118, in cui, dopo aver enunciato il principio che la chiamata di correo costituisce di per sè fonte privilegiata, sul piano della valenza dimostrativa, rispetto all' indizio in senso tecnico, la Corte suddetta, ha evidenziato che non è mai stato contestato in giurisprudenza il possibile carattere di gravità della chiamata derivante da altrui dichiarazioni, pur

dovendo essere subordinato detto attributo ad elementi di conferma in relazione alla persona incolpata ed al fatto che forma oggetto dell' accusa.

In buona sostanza, la chiamata indiretta in correità può sempre costituire valida fonte di indizi, purchè ritenuta "affidabile" e avulsa da collusioni o reciproco condizionamento psicologico (cfr anche Sez. 1^a, 6 febbraio 1992 Baraldi).

Costituisce, invero, "ius receptum" il riconoscimento della valenza probatoria della chiamata in reità "de relato", intesa come propalazione di notizie non personalmente conosciute dal chiamante ma apprese da terzi, sempre che la stessa sia sottoposta ad un rigoroso vaglio critico, nel senso di un' attenta valutazione non solo delle dichiarazioni del chiamante, ma anche della fonte informativa.

Si impone, nella specie, una verifica più complessa, e la ricerca di un riscontro dotato di una valenza rappresentativa maggiore, in quanto occorre valutare, oltre l'attendibilità del dichiarante e la veridicità delle sue affermazioni, anche, seppur in via mediata, l'affidabilità della fonte primaria e la veridicità delle notizie da essa riferite.

Al riguardo, è pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che le chiamate "de relato" ben possono essere riscontrate da dichiarazioni provenienti da altri soggetti tra quelli previsti dall' articolo 192 Codice Procedura Penale, sempre che ovviamente sia possibile escludere, come già rilevato, ipotesi di collusione o reciproco condizionamento, comprese anche altre chiamate "de relato".

Ed invero, è stato affermato nella sentenza 11 dicembre 1993, emessa dalla Prima Sezione Penale della Cassazione, che la possibilità di valida corroborazione reciproca fra

più chiamate in correità provenienti da diversi soggetti, ai fini di cui all' articolo 192, comma terzo Codice Procedura Penale, opera anche nel caso in cui trattasi di chiamate fondate su conoscenza indiretta della condotta attribuita al chiamato, dandosi luogo in tal caso all'obbligo da parte del giudice di una verifica particolarmente accurata dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie, alla stregua del principio di ordine generale stabilito dal medesimo articolo 192 Codice Procedura Penale (libero convincimento del giudice) e nell'osservanza del disposto di cui al successivo articolo 195, richiamato dallo articolo 210, comma quinto Codice Procedura Penale.

In effetti, sulla questione in argomento, varie oscillazioni hanno caratterizzato la giurisprudenza del Supremo Collegio, intervenuta, al riguardo, prevalentemente, in tema di procedimento di riesame di misure cautelari.

La Corte Suprema ha variamente valutato la chiamata in questione, affermando che la chiamata in correità costituita da notizie ricevute da terzi, può costituire valida fonte di indizi (ai fini dell' applicazione delle misure cautelari) se il giudice, attraverso un apprezzamento di merito ben motivato e logicamente valido, e con l' ausilio di elementi di conforto, ritenga che essa sia affidabile (Sez. 6^a, 5 maggio 1992 Mineo). In altre decisioni ha riconosciuto il valore di riscontro pure di altre chiamate "de relato" (Sez. 1^a, 6 febbraio 1992); in altre ancora ha sostenuto che la fonte primaria della informazione individuata va acquisita a convalida e a controllo di quanto riferito, per saggiare la veridicità della conoscenza e la verosimiglianza del contenuto delle dichiarazioni del

collaborante, altrimenti la chiamata in reità rimarrebbe relegata al ruolo di mera notizia (Sez.1^a, 27 febbraio 1993).

Nella sentenza 27 febbraio 1993 n° 847, Sez. 1^a, poi si afferma che solo dalla comparazione tra le concordanti e contrastanti versioni il giudice di merito potrà valutare e dovrà valutare ed eseguire la sua scelta dando contezza con ragionamento logico-giuridico immune da vizi spiegando con adeguata motivazione perchè la dichiarazione del collaborante sia eventualmente ritenuta privilegiata e ricercando il necessario controllo estrinseco, non necessariamente oggettivo, ma che ben può essere costituito da dichiarazioni accusatorie che provengono da altro soggetto, quando possa escludersi la concertazione e l' acquisizione dalla medesima fonte di informazione.

Sotto il profilo della efficacia dimostrativa delle chiamate “de relato”, occorre anzitutto considerare la valorizzabilità delle stesse all' interno del complessivo ed unitario quadro probatorio, dovendosi distinguere la struttura della prova dalla sua efficacia che deve essere valutata in concreto, nella dinamica operatività della prova stessa, all' interno dello specifico contesto processuale in cui ha preso corpo.

In virtù del principio del libero convincimento del giudice non vi può essere una prefissione normativa dell' efficacia della prova, ma solo una predeterminazione legislativa dei metodi di acquisizione e verifica dei mezzi di prova.

La chiamata in reità “de relato” richiede una diversa procedura di verifica rispetto alla chiamata in correità; essa si distingue in due sequenze logico temporali, caratterizzate:

- 1) dall'accertamento dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni “de relato”, che certamente non provano la responsabilità del chiamato ma soltanto che la fonte di riferimento ha effettivamente fatto quelle dichiarazioni;
- 2) dall'accertamento dell'attendibilità e veridicità delle stesse, e solo successivamente può ritenersi provata l'accusa.

Orbene, appare condivisibile l'orientamento secondo cui il confronto tra le dichiarazioni “de relato” e quelle del soggetto di riferimento non è l' unico modo di valutazione della veridicità delle prime e comunque non sempre si rivela sufficiente.

Una prima ipotesi in cui non è possibile operare tale confronto riguarda i casi di morte o infermità o irreperibilità della persona indicata come fonte delle conoscenze del chiamante per la quale anche la stessa disciplina rigoristica di cui all' articolo 195, richiamato dall' art. 210 Codice Procedura Penale, per la obiettiva impossibilità del controllo circa l' attendibilità della fonte immediata, esclude la sanzione dell' inutilizzabilità della chiamata indiretta.

Altra ipotesi in cui non è risolutivo il confronto diretto tra le due fonti si verifica quando il soggetto di riferimento è organico a "cosa nostra" e non ha manifestato alcuna volontà di dissociarsi dal sodalizio criminoso e che dunque va ritenuto inattendibile, (e comunque vano risulterebbe ogni tentativo volto al vaglio dell' attendibilità della fonte

predetta) posto che le dichiarazioni del collaborante non trovano in genere conferma presso coloro che sono indicati come fonte delle notizie.

Occorre in tal caso valutare se la fonte primaria escussa fornisca elementi concreti idonei a contraddire le affermazioni del chiamante, se gli imputati esaminati risultino in grado di contrapporre una diversa verità o di addurre circostanze o fatti contrastanti la versione fornita dal collaborante, oppure dimostrino come sia da escludere che il referente sia potuto venire a conoscenza dei fatti tramite il loro contributo.

Quanto allo storico accadimento delle riferite provalazioni della fonte indiretta, si impone in ogni caso di verificare la rispondenza al vero di queste ultime non potendosi escludere che esse siano mendaci.

Si accerterà allora l'esistenza o meno di rapporti privilegiati tra il collaborante e la sua fonte di conoscenza che consentano di legittimarne le confidenze, senza omettere di ricercare concreti elementi fattuali atti a fornire, in qualsiasi modo, riscontro della rispondenza al vero del contenuto delle riferite rivelazioni, sottolineandosi, nel caso, la corrispondenza nella narrazione di particolari non sollecitati, frutto di reali conoscenze, nonchè il fatto che quanto appreso dal collaborante sia stato attinto da altri uomini d'onore nel tempo in cui egli faceva parte di cosa nostra e ne rispettava le regole.

Si accerterà, nell' ambito di "cosa nostra", il ruolo rivestito dal chiamante di riferimento all'interno della predetta organizzazione criminale e la possibilità per lo stesso di essere depositario di conoscenze del livello di quelle trasmesse al collaboratore

dichiarante e ciò in virtù di acclerate occasioni di scambi di notizie conoscenze ed informazioni con altri elementi del gruppo predetto.

Al riguardo appare utile riportare una pronuncia della Suprema Corte che va pienamente condivisa: "In materia di valutazione della prova orale costituita da dichiarazioni di soggetti imputati o indagati per lo stesso reato o per reati connessi o interprobatoriamente collegati, non sono assimilabili a pure esemplari dichiarazioni "de relato" quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente , in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, specie quando questo sia caratterizzato da un ordinamento a base gerarchica, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola in ogni organismo associativo, relativamente ai fatti di interesse comune" (Cass. Pen. sez. 1^a, 11.12.93 n. 11344).

Una volta esaurita l'analisi come sopra delineata, sarà compito del giudice di individuare e valutare i singoli riscontri o elementi di conferma riguardanti la persona incolpata ed il fatto oggetto dell'accusa, costituiti sia da elementi estrinseci fattuali, sia da altre incrociate convergenti chiamate di correo, c.d. convergenza del molteplice, che viene ad acquistare quella consistenza di prova in grado di sorreggere una pronuncia di condanna, atteso che le successive chiamate fatte da soggetti diversi dell'autore della prima vanno a collocarsi allo stesso livello probatorio di ogni altro elemento di riscontro.

Terminato il richiamo dei più recenti indirizzi della giurisprudenza anche di legittimità, in tema di valutazione delle fonti di prova, va rilevato che nel presente giudizio e con riferimento alla vicenda processuale in esame, si tiene conto, per l'apprezzamento di intrinseca attendibilità delle chiamate in correità, dei consolidati canoni della spontaneità, costanza, precisione, coerenza e logica interna del racconto, mancanza di interesse diretto all'accusa, assenza di contrasto con altre acquisizioni e contraddizioni eclatanti o difficilmente superabili, non senza trascurare un approfondito scandaglio delle spinte psicologiche e della personalità dei chiamanti in relazione" ai loro rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi prossima e remota della loro risoluzione alla confessione e alle accuse ai complici" (Cass. SS.UU. 21/10/92, Marino).

Quanto al criterio dell'attendibilità estrinseca delle chiamate appare condivisibile quell'orientamento assai diffuso, che riconosce rilevanza anche ai riscontri c.d. logici, i quali, eccettuando il ricorso a mere congetture od acritiche illazioni, possono esser "di qualsiasi tipo e natura" e, sebbene non inerenti al "thema probandum", siano idonei, comunque, a legittimare l'attendibilità del dichiarante (Cass. II, 7/2/91, Vannini), ovvero, autorizzino, sulla base di un severo e critico iter argomentativo, un giudizio di integrazione sinergica dai fatti riscontrati con quelli rimasti privi di riscontro.

Di talchè deve ritenersi ammissibile l'operazione logica che, partendo da un fatto positivamente riscontrato nella sua materialità, proietti il conseguente giudizio di attendibilità della fonte, sul contenuto individualizzante delle dichiarazioni,

richiedendone un meno rigoroso impegno dimostrativo (Cass., I, 16/6/92, Altadonna);
ciò soprattutto allorchè il contesto dei fatti da provare si muova nell'interno di un
unitario ed organico rapporto intersoggettivo, contrassegnato da unicità dei protagonisti,
identica natura ed intima connessione tra gli episodi delittuosi.

Tuttavia, qualora ricorrano molteplici ed insuperabili elementi contrari appare lecito
frazionare la valutazione delle dichiarazioni accusatorie, attribuendo rilevanza solo a
quelle confermate da sufficienti riscontri (cfr.Cass.I, 16/6/92, Altadonna), restando
esclusa la possibilità di attribuire alla chiamata una arbitraria ed indiscriminata capacità
traslativa, nel senso di ritenere provato un fatto raccontato dal dichiarante, allorchè
quanto detto sia mancante di alcun nesso logico probatorio con il substrato narrativo, per
proprietà transitiva dall'attendibilità sul fatto diverso riscontrato.

Ciò per rendere operativo il criterio della "frazionalità" della chiamata in correità nel
senso della limitazione della conferma (o della smentita) probatoria alle sole parti
coinvolte, senza estensione alle altre; e ciò perchè ogni parte del racconto può e deve
essere oggetto di verifica, residuando, l'inefficacia probatoria di quelle non comprovate
o, peggio, smentite.

Ed invero, fermo restando il criterio della valutazione frazionata delle dichiarazioni
dei "collaboranti" in relazione ai riscontri esistenti sui singoli punti, la Corte di
Cassazione ha riconosciuto la validità del convincimento, secondo cui l'integrazione e la
convergenza di più fonti propalatorie autonome "è stata giudicata idonea ad una
spiegazione complessiva degli avvenimenti, la cui concatenazione cronologica e logica

offre spesso la dimostrazione di fatti che , non nella visione di insieme ma isolatamente esaminati, resterebbero del tutto privi di un univoco significato".

Si riterrà ammissibile inoltre, la possibilità di riscontro reciproco tra più fonti chiamanti, sempre che se ne possa escludere la sussistenza di collusioni o condizionamenti o altri fattori manipolatori, ancorchè accidentali.

Allorquando, infine, le dichiarazioni accusatorie procedano da parte indiretta o "de relato", è onere del Giudicante sottoporre ad accurata verifica l'affidabilità oltre che del propalante, quanto all'effettiva percezione di quanto riferito, anche della fonte di riferimento sotto il profilo della sua attendibilità e della verosimiglianza della sua diretta conoscenza di quanto raccontato.

In ossequio ai principi sopra esposti la Corte ha accertato la veridicità dello storico accadimento sottoposto al suo giudizio, ha accertato l'esistenza di rapporti privilegiati tra i collaboranti e la loro fonte di conoscenza, ed ha altresì svolto attività di ricerca di elementi fattuali, atti a fornire riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori medesimi.

Non senza osservare che ove la c.d. fonte di riferimento fosse costituita da un coimputato essa risulterebbe non esaurientemente esplorabile trattandosi di altro soggetto coinvolto nel fatto e non teste estraneo tenuto a dire la verità, in quanto sottratto al rispetto di siffatto obbligo.

E' appena il caso di sottolineare, poi, che, nel caso di specie, le acquisizioni provenienti dai collaboranti depongono inequivocabilmente a favore della loro intrinseca credibilità, in quanto si tratta di personaggi stabilmente inseriti nella stessa

organizzazione criminale e pertanto in grado di fornire informazioni attinte personalmente ovvero apprese da persone a loro molto vicine.

Invero, come si è già avuto modo di affermare, il primo problema probatorio, in ordine alla credibilità del dichiarante, si pone in relazione alla sua personalità, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità, accertando se il dichiarante abbia fatto parte dell'associazione "cosa nostra" o comunque sia stato affiliato ad essa in modo da poter essere in qualche modo informato di quanto riferisce.

L'appartenenza dei dichiaranti deve necessariamente essere desunta dalle loro stesse dichiarazioni e dalle conferme che possono ricavarsi in via diretta o per logica deduzione da fatti esterni alle loro dichiarazioni.

Ebbene, già nel momento in cui taluno confessa la sua adesione a "cosa nostra" ammettendo la propria responsabilità per gravi delitti che lo espongono a pesanti pene detentive da' garanzie di credibilità rispetto a questa adesione.

Una concreta conferma dell'appartenenza a "cosa nostra", poi, può desumersi dal particolare fenomeno che dà luogo ad una catena di dichiarazioni, nella quale avviene che colui che un primo pentito ha indicato quale affiliato a "cosa nostra", a sua volta si pente ed attesta la sua qualità di uomo d'onore: a meno di voler ipotizzare una sorta di accordo autolesionista tra i due, colui che ha fatto la prima indicazione dalla seconda confessione riceve una inaspettata conferma alle sue dichiarazioni, che dimostra la conoscenza delle cose interne dell'organizzazione criminale, conoscenza, che non può che derivargli dalla sua organica partecipazione all'organizzazione medesima.

E, nel caso di specie, la Corte ha tenuto conto dell'inserimento dei soggetti, dai quali promanano le dichiarazioni accusatorie, nell'organizzazione "cosa nostra", nonché delle chiamate plurime o convergenti (c.d. dichiarazioni incrociate) tali da determinare la c.d. convergenza del molteplice.

Peraltro, sono stati acquisiti anche numerosi e significativi riscontri individualizzanti alle dichiarazioni rese da La Barbera Gioacchino.

Basti ricordare qui le indicazioni di Di Matteo Mario Santo alla personalità criminale degli imputati, tutti esponenti di primo piano di "cosa nostra"; i contatti tra i collaboranti e gli imputati, negati da questi ultimi ma constatati dagli agenti della DIA ed oggettivamente riscontrati dalle intercettazioni ambientali e dai tabulati dei telefoni cellulari; il rilevamento dell'impronta digitale di Sangiorgi Gaetano all'interno della macchina usata dai killer, che, a ben vedere, piuttosto che riscontro è una vera e propria prova del tutto autonoma ed autosufficiente, come ha sottolineato il Pubblico Ministero d'udienza nel corso della discussione finale (pur tenendo presente che il Sangiorgi è imputato in separato giudizio).

GENESI STORICA DELLA DISSOCIAZIONE DEI COLLABORANTI

Prima di passare a tracciare un profilo dei collaboratori di giustizia Di Matteo Mario Santo e La Barbera Gioacchino, già importanti esponenti dell'organizzazione criminale, attivi fino al 1993, al corrente delle più recenti vicende criminose e dei coevi gravi fatti

di sangue, appare necessario premettere che sul conto dei predetti aveva riferito Baldassare Di Maggio.

Costui - già uomo d'onore della "famiglia" di San Giuseppe Iato, reggente per alcuni anni del relativo mandamento in sostituzione dell'anziano patriarca Brusca Bernardo, arrestato il 25 novembre 1985 - ha iniziato la sua collaborazione con l'autorità giudiziaria il 9 gennaio 1993, dopo essere stato tratto in arresto qualche giorno prima dai Carabinieri di Novara.

Lo stesso, tra l'altro, ha fornito precise indicazioni che consentirono di localizzare e di catturare Riina Salvatore dopo una latitanza durata ben 23 anni; ha consentito inoltre l'identificazione degli autori di una lunga serie di omicidi cui ha ammesso di avere personalmente partecipato.

Al momento dell'arresto per detenzione di armi, il Di Maggio - sebbene in quel momento non fosse destinatario di alcun provvedimento restrittivo e non andasse, quindi, incontro a conseguenze penali di rilievo - immediatamente ha confessato la propria qualità di uomo d'onore, personalmente "combinato" da Bernardo Brusca (altro esponente storico di cosa nostra, da sempre legatissimo al Riina), ed ammesso di avere, negli anni precedenti, ricoperto un ruolo attivo e rilevante nell'ambito della "famiglia" di San Giuseppe Iato.

Il Di Maggio lealmente ha riconosciuto di aver deciso di dissociarsi da "cosa nostra" per prevenire il gravissimo rischio per la propria vita, derivante da una situazione di ormai insanabile contrasto tra lui ed i Brusca (in particolare Giovanni, figlio di

Bernardo), i quali male avevano tollerato la posizione di "prestigio" già acquisita da esso Di Maggio, nel mandamento di San Giuseppe Iato, nel periodo in cui gli stessi Brusca Bernardo e Brusca Giovanni erano stati contemporaneamente assenti perchè, detenuti o al soggiorno obbligato.

Tale pericolo era, poi, tanto più grave in quanto il Di Maggio aveva compreso che, anche per quanto riguardava la sua posizione personale, il Riina, dopo un periodo di apparente neutralità, si era schierato sulle posizioni dei Brusca, suoi fedelissimi alleati di sempre.

Nel corso delle sue rivelazioni, egli ha indicato come esponenti di maggior spicco della zona di Altofonte, mandamento di San Giuseppe Iato, soggetti quali Brusca Giovanni, Di Matteo Mario Santo, La Barbera Gioacchino e Gioè Antonino, tutti coinvolti in una serie di azioni delittuose per conto di "cosa nostra" in un determinato periodo.

Sulla base delle dichiarazioni del Di Maggio, con riferimento a delitti di omicidio, armi, associazione mafiosa venne emanata, nel mese di giugno del 1993, una ordinanza di custodia cautelare avente come destinatari, tra gli altri, anche Di Matteo e La Barbera.

Questi ultimi all'inizio negarono ogni responsabilità o si avvalsero del silenzio, fino a che, nell'ottobre 1993, il Di Matteo cominciò a collaborare descrivendo innanzitutto il proprio ruolo avuto nella strage di Capaci.

In sostanza confermò tutti i fatti che erano stati a lui attribuiti dal Di Maggio e riferì quanto a sua conoscenza sull' omicidio di Ignazio Salvo.

A distanza di un mese cominciò a collaborare anche il La Barbera: il predetto descrisse il proprio ruolo nella esecuzione della strage di Capaci, nonché la propria partecipazione ad altri gravi episodi delittuosi e parlò altresì del suo coinvolgimento nell' omicidio di Ignazio Salvo.

Gioè Antonino, di contro, nel luglio precedente, si è suicidato trovandosi ristretto presso la Casa Circondariale di Rebibbia.

PROFILO DEI PENTITI

Per quanto riguarda **Di Matteo Santo**, uomo d' onore di Altofonte e killer di fiducia del gruppo dei Corleonesi, egemone in “cosa nostra”, il predetto è stato arrestato quale appartenente alla indicata organizzazione criminale e responsabile di numerosi omicidi, il 4 giugno 1993 ed ha iniziato la sua collaborazione in data 24 ottobre 1993, ammettendo in primo luogo la rispondenza al vero di tutte le accuse formulate nei suoi confronti dal Di Maggio.

Ha confessato inoltre di essere autore di altri delitti e con il suo contributo sono state proficuamente indirizzate le indagini sulla strage di Capaci, sfociate nella emissione di un provvedimento custodiale a carico di molti personaggi di spicco dell'organismo criminale "cosa nostra " tra i quali anche il Bagarella ed il Brusca, odierni coimputati.

Le sue provalazioni scaturiscono dalla conoscenza diretta dei fatti e dall'apprendimento qualificato delle circostanze riferitegli dagli appartenenti al suo stesso gruppo di Altofonte.

Inoltre, esito positivo hanno avuto i riconoscimenti fotografici di numerose persone indicate dal Di Matteo, la verifica della coerenza delle sue dichiarazioni con quelle di altri collaboratori e, più in generale, con le risultanze di altre indagini sull'organizzazione "cosa nostra".

In base ai consolidati principi giurisprudenziali, è stata espressa da diverse autorità giudiziarie una valutazione assolutamente positiva sulla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del Di Matteo, le quali sono state poste a base di varie ordinanze di custodia cautelare emesse su richiesta della Procura della Repubblica del locale Tribunale, e poi confermate anche dal Tribunale della Libertà di Palermo.

Quanto alla storia criminale di **La Barbera Gioacchino** va osservato che la sua collaborazione con l' autorità giudiziaria è iniziata il 25 novembre 1993, dopo che sul suo conto il coassociato Di Maggio aveva reso ampie dichiarazioni, indicandolo quale uomo d' onore della famiglia di Altofonte e componente del relativo secondo gruppo di fuoco.

Tali indicazioni sono risultate in un primo tempo confermate dalle intercettazioni ambientali operate all' interno della base di via Ughetti, dalle quali sono emersi gli stretti

rapporti del La Barbera e del Gioè Antonino con i vertici dell' organizzazione e particolarmente con il Bagarella ed il Brusca.

Successivamente il predetto si è determinato a collaborare, rendendo piena confessione in ordine alla appartenenza a “cosa nostra”, alla commissione di taluni degli omicidi in precedenza contestatigli sulla base delle dichiarazioni rese dal coassociato Di Maggio e soprattutto alla sua partecipazione alla fase esecutiva della strage di Capaci.

Il La Barbera ha reso dichiarazioni di estremo interesse su alcuni dei più gravi episodi delittuosi verificatisi negli ultimi tempi, episodi ai quali ha partecipato o dei quali è comunque a conoscenza, per averli appresi da esponenti di primo piano di cosa nostra, tra cui il latitante Brusca Giovanni , in compagnia del quale e con Bagarella Leoluca egli ha trascorso alcuni mesi (dal maggio 1992 al marzo 1993) prima dell'arresto.

Pennino Gioacchino, uomo d'onore della "famiglia" di Brancaccio già indicato da altri collaboranti di elevatissima attendibilità quali Giovanni Drago (della stessa famiglia di Brancaccio) e Gaspare Mutolo e, per tale motivo, tratto in arresto ed estradato dalla Croazia in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti in data 1 febbraio 1994.

Il 30 agosto 1994, ha iniziato a collaborare con l'Autorità Giudiziaria, dopo un travaglio sofferto e meditato fornendo, in forza dei suoi trascorsi di assidua e attiva

militanza politica nel più importante (per consensi elettorali) partito politico del dopo guerra (la Democrazia Cristiana), un quadro della vita politica della Sicilia Occidentale.

Le dichiarazioni del Pennino hanno disvelato, tra l'altro, una ragnatela di rapporti tra mondo politico e gruppi mafiosi nella specie, quelli facenti capo alla nota organizzazione criminale denominata "cosa nostra" .

La peculiarità della sua collaborazione è data dal fatto che egli non era un semplice uomo d'onore e neppure un esponente della struttura militare, bensì un professionista, un elemento di spicco, una sorta di "braccio politico" al servizio dei mafiosi e dei loro interessi economici.

Ed infatti, egli ha fornito notizie concernenti l'attività politica organizzata e svolta dagli uomini di "cosa nostra", avendo avuto modo il predetto Pennino, in un arco temporale che va dalla fine degli anni '60 ad oggi, di rendersi protagonista dei "circoli affaristico politici" operanti in Palermo.

Il Pennino, estradato dalla Croazia per essere processato per il solo reato di associazione a delinquere semplice, ha in pratica deciso di non frapporre ostacoli di natura procedurale a tale suo "status", raccontando proprio le vicende politiche della mafia, del suo attivo inserimento in tale organizzazione (inserimento avente radice familiare lontane nel tempo) e di totale asservimento di gran parte della Democrazia Cristiana siciliana al potere dell'organizzazione mafiosa "cosa nostra" .

In vari provvedimenti è stato espresso un giudizio estremamente positivo sulla attendibilità intrinseca nei suoi confronti poichè le sue dichiarazioni accusatorie sono

frutto della sua particolare esperienza politica e dei rapporti personali intercorsi con i soggetti da lui di volta in volta citati.

Nel caso che ci occupa il Pubblico Ministero ha rinunciato all'esame di detto collaborante, atteso che lo stesso, per ragioni di prolungata infermità, non ha potuto essere presente all'udienza appositamente fissata dalla Corte per la sua audizione.

L' accusa, comunque, ha chiesto ed ottenuto l'acquisizione al fascicolo del dibattimento del verbale relativo dell'esame dello stesso Pennino avvenuto nel corso dell'udienza dibattimentale tenutasi il 9 giugno 1995 a Roma nel processo riguardante l'omicidio dell'Onorevole Lima Salvo che in atto si celebra davanti altra Sezione di Corte d' Assise di Palermo.

Dichiarazioni di Di Matteo Mario Santo

Per quanto riguarda il collaborante Di Matteo Mario Santo, costui all'udienza del 17 ottobre 1995, tenutasi per ragioni di sicurezza presso l'aula bunker annessa al nuovo complesso giudiziario di Rebibbia, si è avvalso della facoltà di non rispondere dopo essere stato disposto il suo accompagnamento coattivo per non avere ottemperato all'obbligo di presentarsi.

La Corte, preso atto del diniego del Di Matteo, su richiesta dell'accusa, con ordinanza del 30 novembre 1995, ha acquisito le dichiarazioni rese da detto collaborante al Pubblico Ministero in data 4 novembre 1993 durante la fase delle indagini preliminari.

La acquisizione è stata disposta sul presupposto che, se l'imputato di reato connesso o collegato può sottrarsi fisicamente all'esame, non è consentito che l'esercizio di un tardivo "jus tacendi " possa vanificare la precedente attività di acquisizione probatoria svolta ed influire sull'utilizzabilità delle dichiarazioni già rese dal predetto ai fini della decisione ex articolo 526 Cod.Proc.Pen..

In questo senso è stato l'intervento della Corte Costituzionale con la decisione numero 254 del 18 maggio 1992, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 513, comma 2°, nella parte in cui prevede che il giudice, sentite le parti, disponga la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al 1° comma del medesimo articolo, rese dalle persone indicate dall'articolo 210, qualora queste si avvalgono della facoltà di non rispondere.

Le ragioni esposte dalla Corte, nella sostanza, ripetono quelle già messe in luce da un conforme orientamento giurisprudenziale secondo cui il principio guida dell'oralità deve essere temperato con l'esigenza di evitare la "perdita" , ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento.

Invero, non possono essere sacrificati all'oralità precedenti contributi probatori legittimamente e correttamente raccolti in omaggio al fine precipuo del processo penale che è quello della ricerca della verità.

All'udienza del 20 dicembre 1995, poi, l'accusa ha chiesto, ai sensi dell'articolo 238 Codice Procedura Penale "acquisizione del verbale di prova contenente le dichiarazioni rese dal Di Matteo, in sede dibattimentale, il 24 febbraio 1995 nell'ambito del processo in corso di celebrazione avanti altra Sezione della Corte d'Assise di Palermo, contro Riina Salvatore +10 indicato come "mafia ed appalti".

E' appena il caso di sottolineare la tempestività di siffatta richiesta, in quanto essa non poteva essere formulata con il deposito in cancelleria della lista testimoniale, così come prevede l' articolo 468 del Codice di reato non essendo prevedibile, a quel tempo, che il collaborante si sarebbe astenuto dal deporre al dibattimento del processo in esame.

Essendosi la relativa esigenza palesata in corso di causa, adunque la Corte ha disposto in conformità alla richiesta del Pubblico Ministero ed in ossequio al principio della non dispersione dei mezzi di prova, all'udienza del 21 dicembre 1995, peraltro sulla non opposizione delle altre parti.

Ciò premesso, va subito detto che Di Matteo Mario Santo ha cominciato a rendere dichiarazioni accusatorie il 24 ottobre del 1993, alcuni mesi dopo il suo arresto, avvenuto il 4 giugno del 1993, a seguito di un meditato itinerario di dissociazione cui non appare estraneo il suicidio di Gioè Antonino, altro uomo d'onore affiliato alla sua stessa famiglia mafiosa di provenienza.

La spinta alla collaborazione è da ritenere fondata sul fatto che lo stesso ha avuto modo di constatare la degenerazione della associazione cosa nostra rispetto a quando vi aveva aderito e soprattutto per la ripugnanza verso la strategia sanguinaria adottata dai corleonesi, che gli ha infine fatto maturare la decisione di ripudiare il proprio passato criminoso e "stare da parte dello Stato".

Egli ha precisato di non aver temuto, nè di temere attualmente per la propria vita ed al riguardo ha rievocato un colloquio sostenuto nel carcere di Rebibbia con il Gioè Antonino, qualche tempo prima del suicidio di quest'ultimo.

Ha ricordato, che una volta il Gioè gli confidò: "per noi è finita, tanto noi o moriamo in carcere, oppure quando usciamo ci sparano perchè Salvatore Riina sa fare solo questo. Dopo che una persona fa tutto quello che è giusto fare, poi sa quello che deve fare".

Come è noto dopo qualche giorno il Gioè è stato trovato impiccato nella sua cella, del carcere di Rebibbia quando il Di Matteo era stato trasferito al supercarcere dell'Asinara.

La scelta della dissociazione non è venuta meno nemmeno dopo il rapimento del figlio undicenne del Di Matteo, attuato per indurlo a ritrattare o interrompere la collaborazione; e recenti fonti informative hanno rivelato che il bambino sarebbe stato ucciso dopo una lunga e penosa prigionia.

Quanto al profilo criminale del Di Matteo, costui ha riconosciuto la sua responsabilità in ordine alla commissione di alcuni omicidi ed alla strage di Capaci.

Ha ammesso, anche, che un altro dei suoi compiti era quello di riscuotere per conto dell'organizzazione mafiosa "i pizzi", e cioè il provento delle estorsioni da parte delle imprese assegnatarie degli appalti.

Il Di Matteo è stato affiliato della "famiglia" di Altofonte, mandamento di San Giuseppe Iato, in cui aveva fatto ingresso nel 1975 alla presenza dei "padrini" Di Carlo Andrea e Antonino Genchi.

Ha rivelato che attualmente un ruolo di assoluta preminenza ricopre nella compagine associativa criminale Brusca Giovanni, nella qualità di capo mandamento.

Dello stesso il Di Matteo è stato "soldato", e ,dunque , "a sua disposizione", organizzandogli incontri ed appuntamenti in un immobile attiguo alla propria abitazione, aveva offerto copertura durante la sua latitanza per circa due anni, dandogli pure ospitalità in casa propria, che costituiva la base di riferimento anche per gli altri componenti che ivi tenevano le loro riunioni, accessibile anche in assenza del proprietario.

Ha affermato, altresì, di aver conosciuto Di Maggio Baldassare che aveva ricoperto la carica di capo mandamento nel periodo in cui Brusca Bernardo era detenuto e Brusca Giovanni era al confine; ha riferito di aver conosciuto, inoltre, il capo della "commissione", Salvatore Riina, incontrandolo più assiduamente negli anni 1979 - 1980 alla Favarella nella tenuta di Michele Greco.

Negli anni più recenti il Di Matteo ha avuto rapporti di frequenza abituale con il citato Di Maggio, fino alla sua esautorazione dalla carica di capo mandamento da parte di Brusca Giovanni, a seguito di contrasti avuti con il predetto.

La casa del Di Matteo ha costituito per un certo periodo il crocevia d'incontro degli uomini d'onore gravitanti nell'ambiente che faceva capo al Brusca Giovanni ed al Bagarella Leoluca; l'immobile indicato costituiva il luogo abituale di raduno in cui venivano assunte le decisioni degli omicidi, venivano discussi gli affari illeciti ed avvenivano gli incontri più riservati.

Con riferimento all' omicidio di Salvo Ignazio il Di Matteo forniva agli organi investigativi ed all'Autorità Giudiziaria una serie di informazioni di grande rilevanza, indirizzandoli verso la identificazione degli autori materiali che fino a quel momento non avevano ancora un volto.

Le propalazioni di questo collaborante scaturiscono in parte dalla conoscenza diretta dei fatti ed in parte sono frutto dell'apprendimento qualificato delle circostanze riferitegli dai membri che facevano parte della cosca di Altofonte.

In data 4 novembre del 1993, il Di Matteo ha reso al Pubblico Ministero dichiarazioni del seguente tenore:

“Dopo l’esito negativo del maxi processo, Bagarella Leoluca, parlando personalmente con me, mi disse che bisognava uccidere Salvo. In un primo momento io non capii a chi si riferisse, e quando egli ripeté il discorso gli chiesi a quale persona alludesse, e chi era questo Salvo.

Il Bagarella, allora, mi disse <<Salvo Ignazio>>, e mi spiegò che l’omicidio doveva essere compiuto perchè Salvo Ignazio, che era un altro dei politici legati a “cosa nostra”, ed anzi di essa facente parte, non era riuscito ad aggiustare il maxi processo.

Come ho già detto a proposito dell’omicidio Lima, discorso analogo mi fu fatto da Gioè Antonino, nel senso che, dopo l’esito negativo del maxi, bisognava eliminate quei politici (Lima e Salvo) che non erano riusciti a procurarci un risultato positivo, e poco importava che ciò fosse avvenuto perchè essi non avevano voluto, o perchè essi non avevano potuto.

In particolare, io assistetti a conversazioni tra il Gioè ed il Bagarella, in cui costoro, nel lamentare il comportamento di Lima e di Salvo, avanzavano la spiegazione che essi non avevano potuto fare niente perchè l’On. Andreotti aveva ormai cambiato politica in senso sfavorevole a “cosa nostra”.

Questo è quello che io ho sentito che si dicevano il Gioè e il Bagarella, senza peraltro che io interloquissi, e non sono in grado di aggiungere altro in proposito".

"Quanto all'esecuzione del delitto, posso riferire altri particolari.

Un giorno si riunirono a casa mia, ad Altofonte, Bagarella Leoluca, Brusca Giovanni, Gioè Antonino e La Barbera Gioacchino. Ci raggiunse pure Scaduto Giovanni, uomo d'onore di Bagheria, il quale era colui che doveva fornire le informazioni ed eventualmente la "base" per l'operazione.

Se non ricordo male, si disse che quella sera ci doveva essere una festa nella villa di Salvo Ignazio, a Santa Flavia.

I cinque che ho detto sopra partirono da casa mia, con un'auto rubata, che non so da chi fosse stata fornita, e di media cilindrata, forse una Fiat Tempra, e con le armi che si erano portate fin lì.

Io non andai pure con loro, perchè erano in numero ampiamente sufficiente.

Successivamente, il Gioè Antonino mi riferì che quella sera non avevano potuto commettere il delitto, per motivi che non mi precisò, e che l'assassinio del Salvo era stato da loro stessi commesso la sera dopo, o quella ancora successiva, nella villa di Santa Flavia, e che il Bagarella Leoluca aveva voluto personalmente sparare al Salvo.

Non mi furono dati altri particolari sulle modalità del delitto.

Il Gioè mi riferì quanto ho detto pochi giorni dopo l'omicidio, nella prima occasione in cui ci vedemmo; il Gioè non mi disse se avevano sparato con fucili o con armi corte.

In un'altra occasione successiva, il Gioè, parlandomi di un fucile a due colpi, mi disse che avevano dovuto buttarlo, perchè nel corso di una operazione che non mi precisò, erano cadute delle cartucce usate, che non era stato possibile recuperare.

Nel sentire questo discorso, io pensai che poteva essersi trattato dell'arma usata in occasione dell'omicidio di Salvo Ignazio, ma tengo a sottolineare che questa è soltanto una mia deduzione, perchè nulla in proposito mi disse il Gioè, ed io non so neanche - come ho detto - se per l'omicidio del salvo siano state usate armi lunghe o corte”.

Dichiarazioni di La Barbera Gioacchino

Il La Barbera ha cominciato a rendere dichiarazioni confessorie - accusatorie nel novembre del 1993, dopo molti mesi dal suo arresto durante i quali aveva sempre rifiutato di rispondere.

Anche dopo il suicidio del Gioè, avvenuto nel luglio precedente, egli aveva persistito in questo atteggiamento di chiusura fino a quando un mese dopo l'inizio della collaborazione del di Matteo, anche lui decise di rompere gli indugi.

Il suo percorso di dissociazione è maturato lentamente ma è poi stato definitivo ed incondizionato, manifestando la volontà di non tacere nulla del suo patrimonio di conoscenze derivante dal prolungato inserimento in cosa nostra vicino in un determinato periodo di tempo agli organi di vertice quali il Brusca ed il Bagarella: ed invero sin dal primo interrogatorio da collaborante ha ammesso la propria responsabilità sia per la strage di Capaci sia per gli altri omicidi dei quali era accusato, esponendosi così alle gravi inevitabili conseguenze sanzionatorie.

Per quanto riguarda i motivi della dissociazione il La Barbera ha fatto riferimento, oltre che alle ragioni di maturazione durante gli otto mesi di riflessione in carcere, anche alle ragioni di perplessità espresse durante i discorsi svolti tante volte prima dei rispettivi arresti con il Gioè riguardanti la mancanza di prospettive future per coloro che non erano i capi dell'organizzazione: e ciò sin dall'epoca della preparazione della strage di Capaci, nel corso della quale i due avevano commentato il proprio dissenso alla strategia distruttiva voluta e realizzata dal gruppo egemone dei Corleonesi da loro non condivisa

perchè considerata perdente, ritenendo già a quel tempo che le sole alternative possibili erano, per loro soldati di "cosa nostra", l'ergastolo, il suicidio (come avrebbe poi fatto Gioè) o la collaborazione.

L'uomo inoltre ha affermato di non riconoscersi più nell'organizzazione “cosa nostra” quale aveva conosciuto tanti anni prima quando vi era entrato.

All'udienza dibattimentale del 20 novembre 1995 ha rivisitato il suo più recente vissuto criminale, offrendo uno spaccato di vita individuale collegandolo ai tragici eventi degli ultimi anni ed alle scelte di distruzione che aveva assunto il vertice del sodalizio criminale in argomento.

Indubbio è lo spessore criminale del collaborante, non a caso prescelto dal Bagarella agli inizi del 1992, recatosi personalmente a fargli una visita di lutto e invitandolo ad una più stretta collaborazione: addirittura convincendolo a ritornare in Sicilia per prendere parte attiva all'attività dell'associazione mafiosa.

Il La Barbera era stato uomo d'onore, per sua stessa ammissione, della "famiglia" di Altofonte, mandamento di San Giuseppe Iato, in cui faceva ingresso formalmente nel 1981, prestando giuramento di rito alla presenza, tra gli altri, di Di Matteo Mario Santo e Di Carlo Giulio, mentre era capo mandamento Brusca Bernardo e capofamiglia Di Carlo Andrea (quest'ultimo a quel tempo in carcere, sostituito, come reggente, da Marfia Giuseppe, per conto del quale il collaborante aveva già commesso un omicidio e varie estorsioni).

Negli anni dal 1981 al 1992 egli era stato in un primo tempo a disposizione di Andrea Di Carlo nello svolgimento dell'attività criminale fino a quando il predetto (1986-87) era stato messo da parte; quindi aveva commesso diversi omicidi con Balduccio Di Maggio nel periodo in cui costui durante l'arresto di Bernardo Brusca, era reggente del mandamento di San Giuseppe Iato.

In relazione a queste vicende, sulla base delle dichiarazioni accusatorie del Di Maggio, egli poi era stato arrestato, (così come Di Matteo Mario Santo), accusato di molti degli stessi fatti.

La reggenza del Di Maggio era durata dal 1987 al 1988 e fin verso la metà del 1989; quando poi il figlio del Brusca, a nome Giovanni, che era stato confinato all'isola di Linosa, era tornato, ed aveva "accantonato" il Di Maggio dal suo incarico, prendendone il posto.

Nel corso di una riunione, il Brusca, presente anche lo zio Brusca Mariuccio, il Di Matteo, il Marfia ed il La Barbera (che un anno prima era stato reggente della famiglia di Altofonte) aveva comunicato agli altri affiliati il passaggio della carica in capo a se medesimo.

Dopo questo accantonamento, verso l'agosto del '90 il La Barbera, che era titolare di una impresa edile stradale, si recò a lavorare nel nord Italia, rimanendovi fino all' inizio del '92 .

Ivi aveva ottenuto un sub-appalto per una ditta dei telefoni di Stato.

In questo periodo aveva mantenuto i rapporti con Altofonte esclusivamente telefonici tramite Gioè Antonino, sua conoscenza da lungo tempo: il Gioè era stato arrestato nel '78-'79, era uscito dal carcere nel '87-88 e dopo un anno di confino era tornato ad Altofonte rientrando nell'attività criminosa della "famiglia".

Il La Barbera, invece, dal dicembre del 1991 era venuto diverse volte in Sicilia e, dopo la morte della madre, avvenuta il 17 gennaio 1992, si era determinato a rientrare definitivamente, cosa avvenuta verso la fine di aprile 1992.

Questa scelta definitiva era da ricollegare ad un evento specifico che il collaboratore non tralascia di narrare e precisamente una visita di lutto fattagli da Leoluca Bagarella in occasione della morte della madre in compagnia del cognato, oggi detenuto, Gregorio Marchese (fratello del collaborante Giuseppe Marchese): nel corso di questa visita il Bagarella cercò di convincerlo a far rientro a Palermo facendogli capire che non mancavano le occasioni di lavoro e che comunque c'era bisogno della sua presenza in Sicilia.

Il collaborante non rimase indifferente al richiamo ed alla lusinga rivoltagli personalmente da un capo di prestigio di "cosa nostra" dopo aver sistemato gli affari di lavoro al nord Italia, si decise a ritornare, appunto ad aprile del 1992.

Dopo quella data il La Barbera aveva partecipato a diverse riunioni di uomini d'onore a casa di Di Matteo ad Altofonte, ed era stato mandato a Catania a ritirare delle armi per conto del Brusca ed in compagnia del predetto Di Matteo.

Senonchè, il 23 maggio '92 avviene la strage di Capaci, alla quale il La Barbera confessa di aver partecipato assieme al Di Matteo, Brusca Giovanni e Bagarella Leoluca.

Nella primavera-estate dello stesso anno il La Barbera partecipò ad altre azioni delittuose, tra cui l'uccisione di Vincenzo Milazzo (capo mandamento di Alcamo), soppresso assieme alla fidanzata, diversi traffici d'armi, il tentato omicidio al Commissario di Polizia Germanà, l'omicidio di certo Zichittella, capo di una fazione avversaria a "cosa nostra" in zona di Marsala.

In relazione all'omicidio del Milazzo il collaborante indicò il luogo in cui i cadaveri erano stati sotterrati consentendone il recupero, e fece recuperare anche i resti del cadavere di un fratello del Milazzo che era stato altrove seppellito e poi spostato insieme agli altri due proprio dal collaborante e da altri.

Nello stesso periodo venne progettato l'attentato al giudice Piero Grasso ed alla direttrice del carcere dell' Ucciardone, nonchè ai danni di un fratellastro di un capomafia di Partinico: attentati che, poi, per motivi vari, non vennero realizzati.

Il dichiarante ha affermato di non aver intrattenuto rapporti diretti con Totò Riina e di averlo visto solo una volta nell' estate del 1992 in una villa a Mazara del Vallo in provincia di Trapani, in occasione di una riunione nella quale si progettava di compiere un attentato ai danni di una persona che il La Barbera non identificava e che si muoveva con una macchina blindata e per la cui esecuzione il Riina suggeriva di "imbottire la vettura di tritolo".

Ricorda il La Barbera che alla obiezione manifestata dal Gioè che con queste modalità si dava la conferma che si trattava dello stesso gruppo che aveva fatto la strage di Capaci e che comunque si potevano colpire dei passanti o dei bambini il Riina aveva replicato che ne morivano tanti bambini a Sarajevo che non era il caso di occuparsi di qualche ulteriore vittima inerme (era quello il periodo della guerra in Bosnia).

In quell'occasione erano presenti anche il Brusca, il Bagarella, il Gioè, Andrea Mangieracina, Andrea Gancitano, Matteo Messina Denaro ed altri.

Il collaborante ha anche parlato poi del gruppo di fuoco che era stato costituito in quel periodo e di cui facevano parte il Bagarella, il Brusca, il Gioè e lo stesso La Barbera.

Si trattava di un gruppo fisso al quale, di volta in volta, venivano aggregate altre persone, con a capo i primi due.

Egli era l'autista del Brusca, persona di fiducia dello stesso e quindi a conoscenza di molte vicende e molti discorsi avvenuti all'interno del gruppo medesimo.

Dello stesso era stato membro anche il Di Matteo, ma dopo un attrito con il Bagarella ne era stato di fatto allontanato in un'epoca che viene indicata verso la fine del 1992.

Il La Barbera, così come il Gioè era stato libero fino all'arresto di Totò Riina; ma, quando si diffuse la notizia che il Di Maggio aveva cominciato a collaborare con la giustizia, si allontanò dal paese dandosi alla clandestinità.

La casa del Di Matteo di Altofonte era stata la base del gruppo fino alla commissione della strage di Capaci; durante l'estate per Bagarella era andato a Mazara del Vallo con la moglie (ove, anche Riina trascorse l'estate del '92); il Brusca a Castellammare del Golfo, ove contava sull'appoggio di Gioacchino Calabrò.

Dopo l'estate, il La Barbera ed il Gioè erano tornati nel paese di Altofonte; il Brusca a Palermo, nella zona di Bonagia; le riunioni venivano tenute nell'officina di Michele Traina che era il punto di riferimento di molti uomini d'onore; i primi due contavano inoltre sulla disponibilità di un rifugio in via Ignazio Gioè nei pressi della via Regione Siciliana.

Dopo il 15 gennaio, ovvero dopo l'arresto del Riina, il gruppo si procurò la disponibilità di un altro alloggio in via Ughetti, sempre a Palermo.

Durante le feste di Natale il Bagarella si trovava a casa della madre di Sangiorgi Gaetano, vicino l'hotel Zagarella, mentre successivamente si sarebbe trasferito nelle Madonie ove aveva trovato altro rifugio sicuro.

La mattina dell'arresto del Riina il La Barbera stava accompagnando, facendogli da autista, Brusca Giovanni ad una riunione di tutti i capi mandamento che si doveva svolgere alla presenza del Riina predetto.

Ma, alla notizia che "era successo qualcosa di grave" la direzione di marcia fu dirottata verso l'officina di Michele Traina a Bonagia, ove furono raggiunti dal Bagarella per acquisire, tramite notiziario telefonico, le ultime notizie.

Dopo questa vicenda fu appunto preso in affitto un appartamento in via Ughetti n.17, utilizzato prevalentemente dal La Barbera e dal Gioè, e fu adottata dagli stessi maggiore prudenza nei movimenti, vivendo in stato di sostanziale clandestinità, pur se ancora non raggiunti da alcun provvedimento giudiziario.

In data 23 marzo 1993 egli venne arrestato in seguito alle intercettazioni ambientali eseguite in quel covo, delle quali, dopo l'inizio della sua collaborazione avvenuta nel novembre successivo l'uomo fornì tutte le spiegazioni necessarie agli inquirenti.

Alla stregua delle acquisizioni probatorie risulta del tutto credibile la partecipazione del predetto propalante ai numerosi episodi delittuosi di cui si è autoaccusato, anche la conoscenza che gli fatti e circostanze apprese dai diretti responsabili, i quali, essendo legati allo stesso da rapporti di natura illecita ed associati in comuni imprese criminose, non avrebbero avuto motivo alcuno per mentirgli.

Ulteriore conferma della sua attendibilità intrinseca si trae dall'assoluto disinteresse nell'accusare gli odierni imputati.

Al riguardo, peraltro, soltanto il Bagarella ha adombrato ragioni di interesse personale o economico per screditare la chiamata in correità fatta dal collaborante, richiamandosi tuttavia a generiche finalità di "barattare la propria libertà con quella di altri di padri di famiglia".

Non emergono, al contrario, ragioni di astio, rancore, desiderio di vendetta od altro che possano inficiare la genuinità delle rivelazioni di La Barbera Gioacchino.

Le sue dichiarazioni appaiono assai minuziose e particolareggiate, sempre coerenti e logiche, per come sarà evidenziato in sede di trattazione dell'episodio criminoso sottoposto al giudizio della Corte.

Sul piano processuale la collaborazione del La Barbera si rivela preziosa per molteplici profili, avendo consentito la identificazione degli autori di diversi omicidi cui lo stesso collaborante ha ammesso di aver personalmente partecipato, avendo consentito di accertare la composizione e l'identificazione del gruppo di fuoco di Altofonte e soprattutto, per quel che qui particolarmente interessa avendo permesso la ricostruzione particolareggiata e precisa dell'omicidio di Salvo Ignazio.

Il La Barbera, avendo vissuto gli ultimi mesi prima del suo arresto a fianco di esponenti di primo piano di "cosa nostra", quali Bagarella Leoluca, Brusca Giovanni e Gioè Antonino - con quest'ultimo in rapporto di particolare confidenza, come significativamente emerge dalle intercettazioni ambientali di Via Ughetti - ha potuto avere conoscenza di circostanze di particolare interesse con riferimento alle strategie generali dell'organizzazione criminosa, come si desume dai riscontri oggettivi, ed ha potuto riferire dettagliatamente non solo sull'esecuzione materiale ma anche sulla genesi dell'omicidio di Salvo Ignazio.

In particolare, il predetto collaborante ha spiegato che il delitto in questione era da inquadrarsi in una strategia precisa di "cosa nostra", che era quella quella di eliminare sia i nemici più accaniti dell'organizzazione (fra i membri delle istituzioni, magistrati ed

altri funzionari) sia gli amici del passato che non avevano mantenuto le promesse fatte a "cosa nostra" o che addirittura avevano tradito.

Ciò aveva formato oggetto, secondo quanto riferito dal La Barbera, di varie discussioni soprattutto tra il Bagarella ed il Brusca, i quali ricoprivano una posizione diarchica paritaria tra di loro all'interno della associazione criminosa, ed avevano disegnato una congiunta linea di reazione e di attacco frontale allo Stato, e che, comunque, avrebbe avuto un effetto deflagrante sia all'interno della compagine associativa sia all'esterno nell'ambito della società civile.

Siffatte discussioni avvenivano talora alla presenza del La Barbera e del Gioè in quanto per circa un anno le occasioni di contatto con i predetti erano state frequentissime, perlomeno nel periodo in cui Brusca e Bagarella si erano dati alla latitanza e ricevevano aiuto logistico, supporto materiale e copertura dai due uomini d'onore.

E' da dire che, secondo il dichiarante, questa strategia di distruzione, per quanto emergeva dai discorsi tra Brusca e Bagarella, aveva preso corpo ancor prima della sentenza della Corte di Cassazione sul maxi processo e precisamente in relazione alla decisione del Governo che portò a catturare nuovamente i maggiori esponenti di "cosa nostra" che erano stati scarcerati poco prima: da quel momento era stato avvertito nell'ambiente mafioso che non si poteva più contare su benevolenze o provvedimenti di favore anche in sede governativa.

Nell'ambito di questo piano distruttivo venne decisa anche la morte di Salvo Ignazio, accusato di avere abbandonato la cura degli interessi mafiosi.

Assunta la determinazione dell'omicidio, sempre secondo il racconto del La Barbera, Brusca Giovanni e Bagarella Leoluca cominciarono a prepararne l'esecuzione, avvalendosi a tal fine di Scaduto Giovanni, uomo d'onore di Bagheria, il quale era stato accantonato tempo prima, ma che non ebbe difficoltà a reinserirsi nel circuito di azioni criminose, lusingato di essere nuovamente preso in considerazione dal Bagarella.

L'appoggio di una persona del luogo era indispensabile, anche perchè l'hotel Zagarella era occupato in quel periodo da reparti di Carabinieri; tra le critiche mosse al Salvo Ignazio, vi era anche quella di aver consentito l'uso del predetto albergo alle forze dell'ordine.

Lo Scaduto, a sua volta, si avvale dell'aiuto di Sangiorgi Gaetano, soprannominato Tani, medico titolare di un laboratorio di analisi, imparentato con l'ucciso in quanto genero del cugino di Salvo Ignazio, Salvo Nino.

Il Sangiorgi, a sua volta, portava del rancore nei confronti della vittima per questione di interesse in relazione alla divisione del patrimonio che faceva capo a Salvo Nino, per la parte che era toccata alla di lui moglie. Anche il Sangiorgi veniva qualificato come uomo d'onore appartenente alla "famiglia" di Salemi, sebbene non godesse di particolare prestigio, nè avesse rivestito in ambito di "cosa nostra" ruoli particolarmente rilevanti.

In ordine alla preparazione dell'omicidio vennero effettuati dei sopralluoghi nella zona dove Ignazio Salvo in quel periodo dimorava, e cioè nella villa di Santa Flavia, compiuti in particolare dal La Barbera , dal Gioè e dallo Scaduto.

Da Altofonte, venne portata l'autovettura rubata che sarebbe stata utilizzata per la fuga dopo l'omicidio; essa venne occultata nella villa della madre del Sangiorgi, ubicata nei pressi della villa del Salvo per essere prontamente disponibile al momento in cui sarebbe scattato l'agguato.

Le armi necessarie vennero fornite dal Brusca, il quale si preoccupò di procurare anche un fucile a canna lunga nonché un kalashnikov ed altre armi contenute in un borsone con i manici, portato con la macchina rubata ed affidato al Sangiorgi ed allo Scaduto per tenerle in custodia fino al momento dell'esecuzione.

La mattina stabilita per l'agguato il commando si portò nella stradina all'uscita della villa del Salvo, in attesa del suo passaggio.

Il compito assunto dal Sangiorgi era quello di "dare la battuta" vale a dire di dare il segnale al gruppo di intervento al momento più idoneo per perpetrare l'agguato.

Poichè, però, il Salvo quella mattina non si vede, il gruppo decise di abbandonare la postazione di attesa e di rifugiarsi nella villa della madre del Sangiorgi in attesa del momento propizio per porre in opera l'impresa accuratamente preparata.

Durante il corso della giornata il Sangiorgi aveva fatto la spola tra le due ville per seguire da vicino, senza dare sospetto, l'evoluzione della situazione e soltanto la sera, quando già era buio, i componenti, ritornati nella villa del Sangiorgi, si disposero

secondo i compiti stabiliti: in particolare il Bagarella, il Brusca ed il Gioè transitarono attraverso il passaggio interno tra le due proprietà dalla villa del Sangiorgi al giardino della villa del Salvo, ivi nascondendosi in attesa che potesse scattare l'agguato, mentre il La Barbera si appostava nella stradina sita nei pressi dell'entrata della villa, a bordo dell'auto rubata, onde assicurare la fuga.

Il Brusca, Il Bagarella ed il Gioè rimasero nascosti in quel giardino, finchè non si presentò l'occasione favorevole di avvicinare il Salvo, il quale, uscito dall' interno della casa, si soffermò nello spiazzo ove erano parcheggiate le auto per aiutare le sue ospiti a fare manovra di uscita.

Il Bagarella sparò con un revolver calibro 44 magnum, mentre Gioè fece fuoco con un fucile a canne mozze: il Salvo, colpito a morte, stramazza a terra.

Avendo sentito i colpi, il La Barbera si avvicinò con la macchina al cancello della villa ed i tre, scavalcato il cancello predetto, salirono a bordo, avviandosi verso la strada che sovrasta lo Zagarella.

Il Bagarella ed il Brusca presero posto sulla Clio di quest'ultimo; La Barbera e Gioè raggiunsero con la macchina rubata il posto dove era stata lasciata l' auto del primo ed ivi vennero raggiunti dallo Scaduto e dal Sangiorgi cui furono consegnate le armi nel borsone. Lì fu lasciato il veicolo rubato, che non potè essere incendiato dato il ritardo con cui erano sopraggiunti Scaduto e Sangiorgi ed il pericolo di rimanere in attesa vicino ad una autovettura in fiamme.

Il Sangiorgi, dopo l'uccisione del Salvo, non venne minimamente sospettato di aver preso parte all'omicidio ed infatti partecipò quale familiare della vittima alle cerimonie di lutto conseguenti.

In ordine alla descrizione come sopra fatta delle modalità esecutive del delitto, appare opportuno richiamarsi espressamente alle dichiarazioni rese da La Barbera Gioacchino all'udienza del 20.11.95, svoltasi presso l'aula bunker di Rebibbia in Roma.

Il predetto collaborante ha affermato di aver cominciato a sentir parlare dell'omicidio Salvo nel settembre del 1992, pochi giorni prima della sua commissione, senza sapere chi fosse la vittima predestinata.

A tal fine, su richiesta di Gioè Antonino, accompagnò il predetto a compiere un sopralluogo in prossimità del sito in cui doveva avvenire l'omicidio ed insieme si recarono presso la casa della madre di Sangiorgi Gaetano a Santa Flavia.

Fu in occasione di questo sopralluogo che il collaborante capì che si trattava dell'omicidio di Ignazio Salvo.

La Barbera ha precisato di aver conosciuto il predetto Sangiorgi Gaetano, soprannominato "Tani" qualche giorno prima a casa del Di Matteo; il Sangiorgio era in compagnia di Giovanni Scaduto, che egli non conosceva nemmeno, il quale parlava con Giovanni Brusca.

Costoro gli furono presentati ritualmente come uomini d'onore ("facevano parte di cosa nostra ; la stessa cosa, si diceva").

Egli infatti non aveva partecipato alle discussioni in cui era stata assunta la decisione dell'omicidio (" loro si appartavano, all'inizio quando dovevano parlare della cosa specifica si parlavano ...") nè alla organizzazione, eccettuato il sopralluogo compiuto accompagnando il Gioè.

Il sopralluogo fu effettuato in una stradina da dove il Salvo passava la mattina uscendo da casa sua intorno alle ore 9.00: si trattava di una strada secondaria che accede alla provinciale.

Ad Altofonte venne preparato tutto l'occorrente per l'agguato, compresa l'auto rubata, e la borsa delle armi, contenente tra l'altro un fucile a canna lunga ed un kalascinkov.

Il commando, quindi, si trasferì da Altofonte a Santa Flavia presso la casa della madre del Sangiorgi che fungeva da base di appoggio.

Il gruppo era costituito, oltre che dal La Barbera, dal Gioè, dal Brusca e da Bagarella.

Il giorno successivo al trasferimento venne fatta la prova se l'agguato poteva essere compiuto quella mattina stessa non appena il Salvo fosse uscito da casa.

Ma il tentativo si rivelò vano perchè, nonostante l'attesa, il Salvo non passò da quella strada.

Rientrato nella casa della madre del Sangiorgi, il gruppo cercò di effettuare l'omicidio con modalità diverse: infatti il pomeriggio venne fatto un altro sopralluogo a casa del Sangiorgi, di proprietà della moglie, sita a fianco della villa di Ignazio Salvo.

In particolare fu fatta la prova se da una finestra del bagno si potevano vedere i movimenti del Salvo e colpirlo con un fucile a distanza .Ma questa ipotesi venne scartata perchè di difficile realizzazione

Questa visita nella casa del Sangiorgi fu fatta quando si fece buio, anche per non essere visti dal guardiano che ivi abitava ventiquattro ore su ventiquattro.

Venne deciso infine di accedere dalla villa del Sangiorgi a piedi, aspettare il momento in cui il Salvo sarebbe uscito o si sarebbe avvistato fuori nel giardino per colpirlo e, quindi, fuggire con la macchina rubata che avrebbe guidato La Barbera.

Brusca, Gioè e Bagarella entrarono dalla casa del Sangiorgi e si nascosero nel giardino, davanti la casa del Salvo, in attesa, avendo saputo che quella sera egli aveva degli ospiti.

Il La Barbera ha riferito di aver saputo dal Gioè che a sparare per primo fu il Bagarella con una 44 Magnum; successivamente, quando la vittima era già a terra ,a sparare fu anche lo stesso Gioè con in fucile a canne mozze.

Le macchine con le quali i componenti del commando si erano portati nel luogo dell'agguato erano state collocate nelle vicinanze del luogo stesso.

In particolare, la Clio di Giovanni Brusca fu parcheggiata a circa quattrocento metri, il fuoristrada del La Barbera fu lasciato in sosta vicino alla rotonda di Casteldaccia, nel punto in cui sarebbe stata lasciata l'autovettura rubata.

Quest'ultima, prima dell'omicidio, era stata portata dentro il garage della madre del Sangiorgi, il quale si era anche occupato di manovrarla, entrando ed uscendo dal garage stesso.

La Barbera ha precisato che il gruppo di fuoco si mosse dalla villa della madre verso la villa del Sangiorgi.

Egli, in particolare, si andò ad appostare con la macchina rubata nella postazione stabilita e cioè una stradina che accede alla villa del Salvo, fuori dal cancello della stessa, d'intesa che, al momento in cui avesse sentito i primi spari, si sarebbe avvicinato a marcia indietro per prendere a bordo i compagni.

Brusca, Bagarella e Gioè, accompagnati dal Sangiorgi entrarono nella di lui villa per accedere in quella adiacente del Salvo e si nascosero in giardino aspettando che uscisse Ignazio Salvo per poterlo uccidere.

Dopo un'attesa di circa un ora e un quarto, secondo il racconto del collaborante, si sentì il primo sparo, e poi un secondo ed un terzo, e lo stesso si posizionò a marcia indietro fino al cancello, che gli assassini non riuscendo ad aprire scavalcarono. Quindi prese a bordo Bagarella, Brusca e Gioè.

Sangiorgi e Scaduto, invece, aspettavano in strada il loro arrivo per prenderne in consegna le armi e nasconderle.

Durante la fuga Bagarella e Brusca vennero lasciati dove era stata parcheggiata la Clio e con questa si avviarono verso Palermo; il La Barbera con il Gioè lasciarono la

macchina rubata , presero il fuoristrada, consegnarono le armi al Sangiorgi e ritornarono anch'essi verso Palermo.

Quasi all'arrivo a Palermo gli equipaggi delle due macchine si incontrarono per scambiarsi poche battute, quindi i primi due ripararono nell'appartamento -rifugio di via Ignazio Gioè, il La Barbera e Gioè invece proseguirono per Altofonte.

Durante il tragitto di ritorno verso Palermo essi si erano tenuti in contatto mediante telefoni cellulari; La Barbera disponeva sia del cellulare a sè intestato sia del telefonino intestato al proprio autista, mentre il Gioè era in possesso di cellulari clonati.

Il collaborante ha precisato di non aver fatto in tempo a bruciare la macchina rubata poichè il Sangiorgi e la Scaduto ritardarono a raggiungerlo, e fu ritenuto non opportuno dar fuoco alla stessa per non attirare l'attenzione delle forze dell'ordine sicuramente già in allarme.

Per dare alle fiamme la macchina, il commando aveva portato con sè giornali e tavolette infiammabili, chiamate comunemente diavolina, rimaste all'interno del veicolo.

Il collaborante ha poi ricordato che il Gioè che durante la fuga stava seduto dietro, nel modo di smontare il fucile a canne mozze utilizzato, perse una cartuccia calibro 12, rimasta all' interno dello abitacolo.

Il La Barbera ha anche fornito una accurata descrizione degli immobili in cui, nell'occasione, ebbe modo di dimorare: la casa del Sangiorgi, e soprattutto la casa della madre dove più a lungo il gruppo armato soggiornò.

Quest'ultima è stata descritta come una palazzina composta da due piani in località Santa Flavia, vicinissima al porticciolo, nella stessa strada dove si trovano i carabinieri; ad essa si accede tramite un cancello con telecomando, dotata di garage con saracinesca elettrica.

La casa è fornita di una scala esterna, circondata da piante e con una vasca al centro.

Il La Barbera si è soffermato ad illustrare dettagliatamente l'interno di questa abitazione, che continuò a frequentare per circa un mese dopo il delitto, e precisa tra l'altro che per un periodo di tempo essa ospitò anche Giovanni Brusca, mentre nel periodo prima di Natale fu abitata anche da Bagarella con la moglie.

Il Bagarella aveva soprannominato il luogo "ai motorini" perchè nel garage della villa vi erano custoditi una vespa ed altri ciclomotori.

Questa casa rappresentò per qualche tempo il punto di riunione per tutti i membri del gruppo.

Successivamente, tra la fine del 1992, e gli inizi del 1993, i componenti il gruppo si davano appuntamento in via Principe di Belmonte, dove sono situati l'abitazione ed il laboratorio il Sangiorgi, e più precisamente presso il bar Collica; in queste occasioni il La Barbera ebbe modo di rivedere Sangiorgi e Scaduto anche se con minore frequenza, fino alla data del suo arresto.

Nel periodo di Natale del 1992 si colloca una delle ultime volte in cui i membri che parteciparono al delitto, si recarono alla casa della madre del Sangiorgi ove costui li aveva convocati per far loro omaggio di preziosi orologi Cartier, uno per ciascuno a La

Barbera, a Gioè Antonino, a Brusca Giovanni, a Bagarella Leoluca e l'ultimo, il più pregiato, a Salvatore Riina.

Per quanto riguarda i rapporti intercorrenti tra Sangiorgi e Scaduto, La Barbera ha riferito che essi inizialmente apparivano buoni, mentre nell'ultimo periodo era nato dell'attrito tra di loro, dovuto al fatto che entrambi avevano chiesto di acquistare partite di cocaina da Brusca Giovanni, il quale gliene aveva fornito circa cinquecento grammi ed i contrasti erano sorti al momento di saldare il debito.

Il collaborante ha raccontato di aver avuto modo di parlare di questo attrito con il Gioè nel covo di via Ughetti, confermando poi il contenuto delle conversazioni fatte con il Gioè allorchè gli fu fatta risentire la registrazione.

Con riguardo ad altri contatti per affari illeciti intrattenuti con il Sangiorgi, La Barbera ha ricordato di aver fatto conoscere allo stesso Sangiorgi una persona a Milano che trattava la droga e di avergli fatto acquistare, verso gennaio - febbraio del 1993, un quantitativo di stupefacenti per il valore di cinquecentomilioni.

Inoltre, prima di Natale del 1992 presso la villa della madre del Sangiorgi, La Barbera ricevette da costui una somma ingente in biglietti da centomila, frutto delle tangenti pagate dagli alberghi da portare a casa di Salvatore Biondino per essere consegnati a Salvatore Riina.

In ordine alla disponibilità di telefonini clonati, il collaborante ha ricordato che il primo era stato acquistato nell'estate del 1992, assieme ad una partita de armi, da tale Mione Gaspare, originario di Castellamare del Golfo ma residente a Teramo.

Costui conviveva a quel tempo con una slava e tramite il suo paese d'origine aveva la possibilità di approvvigionarsi di armi provenienti dalla Jugoslavia.

Nel luglio del 1992 appunto in occasione del viaggio in quella città gli venne proposto di acquistare un telefonino clonato per la somma di lire cinquemilioni.

La collocazione temporale del viaggio a Teramo è ancorato per il collaborante all'episodio della uccisione di Vincenzo Milazzo e della fidanzata avvenuti poco prima.

Altri tre telefonini clonati vennero acquistati qualche tempo dopo da un certo Vito Randazzo, che era amico del Gioè, per cifre molto inferiori.

La Barbera ha precisato ancora che al telefono il Bagarella si faceva chiamare "Franco" mentre il Brusca si faceva chiamare "Fritz".

Il collaborante ha confermato ancora che all'interno del covo di via Ughetti sono stati rinvenuti documenti e fotocopie di documenti con allegate alcune fotografie da servire per produrre documenti falsificati per i latitanti e che tra le foto rinvenute vi era quella del Bagarella.

Alla fine dell'esame dibattimentale alla La Barbera sono state sottoposte in visione due cataloghi ufficiali di orologi Cartier tra i quali ha riconosciuto quello dato a sè e quello al Gioè, nonchè quello mandato a Salvatore Riina e quello che ha scelto Brusca Giovanni .

Ha precisato che l'orologio destinato al Riina fu scelto direttamente dal Sangiorgi che rivolgendosi al Bagarella disse : "questo glielo mandiamo allo zio".

Come si può osservare dalla lettura delle dichiarazioni del La Barbera, rese al dibattito nel contraddittorio tra le parti, emerge una ricostruzione storica coincidente perfettamente con lo svolgimento dei fatti in relazione alle varie fasi dell'agguato: inoltre, le dichiarazioni del predetto esplicano una funzione rivelatrice dell'identità dei partecipanti alla descritta impresa criminosa.

Al riguardo, bisogna evidenziare che il La Barbera non ha partecipato alla fase progettuale in cui è stata assunta la decisione dell'omicidio e ciò in coerenza con la posizione di mero esecutore dallo stesso rivestita nell'organigramma locale: egli non interveniva alle riunioni di decisione e di organizzazione, ma solamente "prendevo ordini da loro".

E, nel caso di specie, una volta adottata la deliberazione, di uccidere, egli è stato messo al corrente di quelle che sarebbero state le modalità di esecuzione sia perchè era prevista la sua diretta partecipazione sia perchè aveva modo di apprendere i particolari dell'impresa criminosa direttamente nel corso dei dialoghi con gli altri componenti.

Nella rappresentazione dello svolgimento dei fatti il collaborante ha rievocato i vari momenti dinamici attraverso l'indicazione di sequenze ambientali e temporali, ha precisato la suddivisione dei compiti, le specifiche funzioni assunte dai componenti del commando secondo un preordinato modulo operativo di distribuzione dei ruoli finalizzato alla migliore riuscita del piano criminoso.

Il dichiarante si è soffermato inoltre nella minuziosa descrizione della fase successiva all'esecuzione materiale e nella indicazione dettagliata di tutti i movimenti del gruppo durante l'allontanamento dal luogo dell'esecuzione.

Per il ruolo concretamente ricoperto dal collaborante nella consumazione dell'illecito, e cioè quale conducente del mezzo predisposto per la fuga fuori il cancello d'ingresso, egli non è stato presente alla fase dell' irruzione nella villa del Salvo, ove gli altri complici erano entrati attraverso la casa del Sangiorgi, e della materiale esplosione dei colpi , ma ha riferito con precisione la successione degli stessi come li ha avvertiti a breve distanza ed il momento congestionato in cui pochi attimi dopo ha preso a bordo gli assassini .

Ha appreso, comunque, le relative circostanze dal Gioè ed esse, sul piano storico, hanno trovato pieno riscontro nella testimonianza sconvolgente della vedova del Salvo che fu testimone oculare della fase più cruenta dell' agguato.

La donna, infatti, nella rievocazione dei fatti ha parlato di: passi felpati nel buio, persone acquattate dietro la vegetazione, intervento fulmineo e devastante (il Salvo morì ancora con le mani in tasca), fuga attraverso il cancello laterale che veniva scavalcato degli assassini.

Il raffronto tra le dichiarazioni rese dal La Barbera in sede di esame dibattimentale, svoltosi in addì 20 novembre 1995 nel contraddittorio delle parti, e quella fatte nel corso dello interrogatorio al Pubblico Ministero in data 3 e 17 dicembre 1993, il cui verbale è stato acquisito al fascicolo del dibattimento su richiesta della Difesa, non evidenzia

contrasti narrativi rilevanti o vistose contraddizioni tali da screditare l'attendibilità del racconto del predetto collaborante.

Costui, comunque, ha fornito tutte le puntualizzazioni richieste dalla difesa medesima.

Una prima circostanza, evidenziata come contraddittoria, riguarda la mattina in cui fu effettuato il tentativo di colpire il Salvo all'uscita della villa, lungo la stradina che poi immette sulla provinciale.

Il tentativo non sarebbe riuscito perchè, a dire del narrante, quella mattina la vittima non sarebbe uscita da casa, secondo quanto riferito al dibattimento; mentre, secondo la prima versione resa, il Salvo quella mattina sarebbe uscito più presto.

Orbene, alla contestazione, il dichiarante ha spiegato che era stata una deduzione del commando che la vittima fosse uscita prima del loro arrivo come più logica conseguenza del mancato passaggio dell'uomo dal cancello di uscita ove era atteso. Resta incontrastata la circostanza che il Salvo non è apparso dal varco in cui doveva scattare l'agguato così come si erano mentalmente rappresentati i suoi sicari, ed efficacemente il dichiarante ha detto: "Comunque so di sicuro che abbiamo aspettato e non è passato".

Analoga riflessione riguarda l'uso della Mercedes, che era abitualmente la vettura usata dal Salvo per spostarsi, considerata l'oggetto di riferimento per segnalare la presenza dello uomo, ma nulla poteva impedire che egli avesse potuto usare una vettura diversa tra quelle nella sua disponibilità.

Circa la interpretazione da dare alla espressione contenuta nell'interrogatorio reso al Pubblico Ministero "Ce ne andammo nella villa della madre del Sangiorgi, aspettando di avere notizie sul rientro del Salvo ", il La Barbera ha spiegato che il Sangiorgi si alternava dalla casa della madre alla sua, da una finestra della quale si potevano controllare tutti i movimenti dell'uomo e si alternava per capire i movimenti dello zio, compreso eventualmente un rientro se fosse stato uscito. Il Sangiorgi era addetto appunto al compito di accertare la presenza del congiunto perchè senza questa certezza il delitto non poteva essere compiuto.

Quanto alla distanza della casa della madre del Sangiorgi rispetto al luogo del delitto, indicata nella misura di "500 metri" nell'interrogatorio reso al Pubblico Ministero e nella misura di "700, 800, un kilometro" nelle dichiarazioni rese all'odierno dibattimento, va rilevato che trattasi di una distanza meramente indicativa; in ogni caso, il collaborante ha perfettamente descritto il sito e il tragitto: "si percorreva un pezzo di provinciale si immetteva in una strada secondaria , si trovava in Santa Flavia nella stessa strada dove sta la stazione dei Carabinieri ... si devono percorrere molte stradine che poi si immettono alla provinciale e subito dopo si arriva alla villa del Salvo".

In merito alla stradella che sarebbe stata percorsa dal La Barbera alla guida dell'auto rubata, al buio ed a marcia indietro, fino al cancello della villa del Salvo, va osservato che il collaborante ha riferito di averla comunque già percorsa in piena luce sia durante il sopralluogo con il Gioè sia la mattina del primo tentativo di agguato; inoltre detto tratto di 200-300 mt., non particolarmente lungo e accidentato, è stato percorso dal conducente

in ore tardo serali, con transito quasi nullo di altre autovetture che potevano intralciare il passaggio.

Circa i motivi per i quali non venne bruciata la vettura Fiat Tempra servita per la fuga, il La Barbera ha motivato in maniera più che persuasiva tale circostanza, spiegando che era pericoloso trattenersi in prossimità di un'auto in fiamme mentre erano in attesa di essere raggiunti da Scaduto e Sangiorgi, cui dovevano esser consegnate le armi e che, tra l'altro, erano in ritardo, mentre l'allarme era sicuramente scattato e le auto delle forze dell'ordine erano state allertate.

Altra contestazione sollevata dalla Difesa è la seguente: dalle dichiarazioni dibattimentali risulta che il gruppo di fuoco, la mattina dell'agguato, si mosse dalla casa della madre del Sangiorgi, dopo avervi pernottato, mentre dallo interrogatorio reso al Pubblico Ministero il 3 dicembre 1993 emergerebbe che la mattina del giorno stabilito il gruppo si spostò da Altofonte verso la zona dove sorge la villa del Salvo.

Al riguardo, vale osservare che, il collaborante ha chiarito convincentemente che la sovrapposizione mnemonica è giustificabile atteso che di mattina è comunque stato effettuato, partendo da Altofonte, un sopralluogo con il Gioè e sempre di mattina è avvenuto un primo tentativo di realizzazione dell'agguato: al dibattimento, poi, La Barbera ha avuto modo di indicare più precise e dettagliate circostanze.

Infine, per quanto concerne il possesso e l'uso dei telefonini clonati al tempo dell'omicidio, è stato contestato dalla Difesa che al dibattimento il La Barbera ha sostenuto di aver avuto offerto in vendita da tale Mione Gaspare un cellulare clonato nel mese di

luglio del 1992, in occasione di un viaggio a Teramo, e di averlo comprato qualche tempo dopo per il prezzo di lire cinque milioni, mentre nell' interrogatorio del 17 dicembre 1993 egli aveva, invece, affermato che i componenti il gruppo non avevano avuto la disponibilità di apparati cellulari clonati fino al giorno dell' omicidio del Salvo, altrimenti ne avrebbero fatto uso invece di lasciare traccia in quelli intestati a loro.

A tal proposito, bisogna dare atto della carenza di un nitido ricordo da parte del collaborante in ordine ai tempi di acquisto dei cellulari.

Siffatto rilievo, tuttavia, appare di scarsa rilevanza in considerazione del fatto che in sede di esame dibattimentale è stato precisato che già durante le indagini preliminari, dopo il suo interrogatorio, venne sottoposto al collaborante lo sviluppo dei tabulati relativi alle telefonate e lo stesso fornì chiarimenti ed indicazioni sulle telefonate medesime riconducibili a lui personalmente, ovvero agli altri del gruppo , spiegando anche l' uso promiscuo tra loro.

In ogni caso, è da ritenere che le imprecisioni, le parziali inesattezze rilevate derivino anche dalla enorme quantità di informazioni rivelate e dunque dalla fatica di ricostruzione mnemonica e comprensibile amnesia; trattasi, comunque, di circostanze non fondamentali, anzi, del tutto marginali, che non scardinano minimamente l'impianto descrittivo del collaborante e non comportano strappi al coerente tessuto narrativo del medesimo.

Nei confronti della collaborazione del La Barbera si deve ribadire il giudizio assolutamente positivo in ordine alla sua attendibilità intrinseca già sopra formulato.

Con riferimento alle caratteristiche oggettive delle dichiarazioni dello stesso, rese, poi, deve osservarsi che esse risultano coerenti, costanti, dotate di intrinseca logicità ed estrema precisione.

Il La Barbera si è caratterizzato per l'estrema articolazione del racconto e per la citazione di particolari ed elementi di dettaglio anche marginali, esponendosi anche all'eventualità di smentite: il che per converso rende altamente credibile il tessuto narrativo e le circostanze raccontate dal collaborante.

Quanto alla attendibilità estrinseca, essa deve ritenersi particolarmente elevata per la qualità e quantità dei riscontri oggettivi che, in sede di verifica esterna, è stato possibile acquisire, grazie alla ricchezza di particolari che caratterizza le sue dichiarazioni ed alla precisione dei suoi ricordi: vale la pena di sottolineare che la valenza probatoria dell' assunto accusatorio del La Barbera è asseverata dalla esistenza delle convergenti dichiarazioni del Di Matteo, le quali esplicano una funzione di elemento confermativo, nonchè dal suo personale coinvolgimento nel fatto delittuoso narrato, quale co-protagonista.

Dagli atti del processo risultano, poi, ulteriori emergenze probatorie, che da qui a poco saranno illustrate, del tutto coincidenti.

Gli elementi di conferma e di riscontro in esito all'attività di indagine dispiegata sulle molteplici circostanze oggetto dell' esposizione del La Barbera danno puntuale e precisa dimostrazione della veridicità dell' accadimento riferito ed anche dell' implicazione delle persone coinvolte, consentendo di collocare il suo racconto nel panorama probatorio del

processo come il cardine accusatorio al quale si raccordano tutti gli altri elementi acquisiti.

Ed invero, la ubicazione dei luoghi e la particolareggiata descrizione fattane dal La Barbera, trova conferma nei rilievi fotografici, planimetrici e videovisivi, allegati al fascicolo del dibattimento.

Circa il rilievo evidenziato dalla difesa che il collaborante abbia fornito notizie non esatte sul dislivello tra le due ville, e sulla prospettiva della finestra del bagno della casa del Sangiorgi la Corte osserva che in effetti trattasi di un falso problema, sol che si rifletta sul fatto che il delitto venne commesso all'interno della villa della vittima e non già dalla casa attigua .

La possibilità di esecuzione del delitto dalla finestra del bagno con un fucile a distanza, quand' anche presa in considerazione dal comando, fu solo una delle ipotesi di realizzazione del delitto medesimo, peraltro subito scartata perchè di scarsissima riuscita.

La funzione di questo punto di ossevizione poteva servire per intravedere i movimenti del Salvo non tanto all' interno della di lui casa, quanto per avvistare i suoi spostamenti verso l'esterno e rilevava il momento in cui poteva rappresentare un più facile e scoperto bersaglio.

Al riguardo va ricordato che la Corte non ha ritenuto utile effettuare ispezione dei luoghi, in considerazione della perfetta corrispondenza della descrizione fattane dal collaborante con le risultanze, dell'istruttoria dibattimentale, non senza rilevare che per il

ruolo assunto dal La Barbera nell'esecuzione dell' omicidio - quello di appostarsi con la macchina rubata fuori la villa per consentire la fuga degli assassini - la sua sosta nella casa del Sangiorgi non potè essere molto prolungata.

Inoltre non è esatto quanto sostenuto dalla difesa, e cioè che il La Barbera avrebbe descritto bene la villa del Sangiorgi per esservi ritornato nel successivo periodo di festività natalizie.

Invero, di questa villa il La Barbera indica i punti di riferimento fondamentali quali la ubicazione della finestra del bagno, il cancello di comunicazione, la presenza di un ascensore , il giardino: elementi tutti che solo chi ha avuto materialmente accesso sui luoghi può riferire con preciso orientamento in quanto frutto di reale e personale conoscenza.

Viceversa, la villa della madre del Sangiorgi costituì per qualche tempo il luogo di incontro dei membri del gruppo ed ospitò il Brusca ed il Bagarella latitanti; in questa villa inoltre è avvenuta la consegna degli orologi Cartier da parte del Sangiorgi agli altri complici, quale ringraziamento per l'impresa compiuta.

Procedendo, adesso, al raffronto tra le dichiarazioni rese dal La Barbera e quelle rese dal Di Matteo ai fini di una valutazione comparata, va rilevato che le informazioni di quest'ultimo sono concise ed essenziali, ma non per questo vaghe e generiche, parte frutto di sua conoscenza, parte riferitogli dal Gioè, secondo la nota regola di comportamento mafioso che la circolazione di notizie tra i membri dell'organizzazione è

limitata all'essenziale, anche a garanzia della "verità" e di un alto grado di certezza delle notizie trasmesse.

Egli parla della causale, riferendo di aver assistito ai dialoghi tra il Bagarella ed il Gioè sulle ragioni per le quali l'omicidio venne commesso, ma nulla sa riferire sulla dinamica per non aver preso parte all'esecuzione.

E tuttavia indica il gruppo operativo che entrò in azione, accenna allo svolgimento dei fatti sulla base delle notizie a lui riferite da uno dei compartecipi, con un racconto perfettamente aderente all'accadimento reale; riferisce sull'ubicazione del luogo di destinazione (villa di Santa Flavia), sul luogo di partenza (da casa sua in Altofonte), sull'auto rubata di cui indica anche il tipo (Fiat Tempra), indica la finalità del furto (omicidio del Salvo), il carico di armi portato dal commando, la previsione non immediata di commissione, la materiale esecuzione di sera.

Le risultanze dibattimentali non contraddicono tali informazioni; al contrario, i discorsi riferiti come provenienti dagli autori stessi posti a fondamento della realizzazione dell'azione criminosa, trovano corrispondenza nel particolare rivelato dall'altro collaborante (che pure nulla sa riferire sulla causale) secondo cui il Bagarella qualificava sprezzantemente il Salvo Ignazio come "cornuto" e "carabiniere", perchè dava ospitalità alle forze di polizia nel suo albergo della Zagarella.

La Barbera è rimasto estraneo alla fase di ideazione e decisione dell'omicidio ma egli ha descritto il quadro d'azione del grave fatto di sangue al quale ha preso parte personalmente.

Le indagini volte a riscontrare le predette dichiarazioni hanno accertato la realtà del fatto storico , con riferimento alle modalità esecutive , alla tecnica di uccisione, alla zona del corpo colpita della vittima, al mezzo di trasporto usato ed alle altre circostanze di tempo e di luogo già sopra esposte.

La rappresentazione dei fatti, così come narrata dal collaborante , scandita in sequenze temporali, appare strettamente compatibile con il concreto svolgimento dei fatti e con le altre acquisizioni probatorie costituite dalle risultanze della prova generica , gli accertamenti medico-legali, l'esito dei rilievi tecnici .

Le dichiarazioni dei due collaboranti, che rivelano una conoscenza segmentata dell' omicidio, si presentano le une alle altre complementari e, non presentando un contenuto ripetitivo, escludono il pericolo di versioni precedentemente concordate , di collusione o di accordo fraudolento.

Altro elemento da rilevare è che entrambi i collaboranti hanno reso dichiarazioni sull' omicidio Salvo in un momento in cui non erano nemmeno minimamente sospettati dello stesso, mentre già si erano autoaccusati della strage di Capaci ed avevano ammesso altri omicidi di cui erano stati accusati.

Entrambi hanno fornito particolari relativi al loro ambiente di provenienza criminale, alle riunioni di carattere illecito tenute con frequenza ricorrente nella casa messa a disposizione dal Di Matteo, dell'esistenza di un gruppo fisso e degli stretti collegamenti con Brusca e con Bagarella, in quel periodo latitanti.

Per quanto riguarda i riscontri obiettivi va osservato che l' autovettura usata dagli assassini per la fuga (della quale parlano tutti e due i collaboranti), è indicata come una Fiat Tempra.

Essa era stata sottratta ai legittimi proprietari, Arena Gianfranco e Gullo Vita il 30 giugno precedente a Monreale, ed effettivamente venne ritrovata nel punto indicato dal La Barbera.

Inoltre all'interno della stessa, sul tappetino del sedile posteriore destro, venne rinvenuto un bossolo calibro 12 esplosivo, del quale aveva parlato il Gioè con disappunto, per averlo perduto mentre stava smontando l' arma durante la fuga.

Al riguardo, a nulla rileva l'ovvia affermazione, fatta dalla difesa, che la circostanza del ritrovamento della cartuccia, all' esito della perquisizione locale, era nota dai giornali già due giorni dopo il delitto.

Ed invero, il particolare è stato riferito anche dal Di Matteo, sebbene non in termini di assoluta certezza; questi, infatti, ha riferito che Gioè aveva dovuto disfarsi di un fucile poichè aveva perso una cartuccia esposta proprio da quell'arma ed il Di Matteo medesimo ne aveva tratto il convincimento che si trattasse di quella usata per l'omicidio Salvo.

E' appena il caso, poi, di riflettere sul fatto che la notizia riguardante la cartuccia persa non è stata appresa dal referente in modo isolato e sospetto, orecchiato eventualmente dai giornali, bensì nel contesto di uno scambio di informazioni tra compartecipi nel resoconto dell' impresa criminosa portata a termine.

Analogo discorso va fatto con riguardo all' altro materiale ritrovato dentro l'autovettura: i giornali, le pastiche di accensione che dovevano servire per dare alle fiamme l' auto ed il sacchetto per la spazzatura.

Un risultato di grande rilievo probatorio è dato dal rinvenimento di un reperto costituito da un sacchetto di plastica di colore nero, di quelli usati per la spazzatura, nel quale è stata rilevata un'impronta digitale che all' analisi effettuata da personale specializzato del Centro Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Messina è risultata corrispondente a quella del dito mignolo della mano destra di Sangiorgi Gaetano: in particolare sono stati riscontrati numero diciassette punti specifici di identità dattiloscopica tra l'impronta rinvenuta sul reperto e l'impronta risultante dal cartellino segnaletico del predetto Sangiorgi.

Si tratta, come è noto, di caratteri morfologici di estremo rilievo a fini di identificazione ed è stato ricordato dal teste Maresciallo Polimeni all'odierno dibattimento che l' attribuzione ad una data persona di un impronta digitale deve scaturire dall' esistenza di almeno sedici-diciassette punti di riferimento, quali punti indispensabili per potere stabilire un' identità (come è peraltro sancito da una sentenza della Corte di Cassazione del 14 ottobre 1959 Sez. 2a).

Egli ha anche chiarito che questo limite non rappresenta il minimo per riconoscere un' identità che può essere data da un numero minore di punti, bensì la soglia per avere l' assoluta certezza dell' identità dattiloscopica.

Al riguardo la Corte è ben consapevole che il rilevante risultato probatorio ottenuto riguarda un coimputato non compreso tra gli odierni giudicabili e tuttavia esso non può non refluire nel presente processo sotto il profilo della partecipazione del Sangiorgi all'esecuzione del delitto Salvo quale riscontro oggettivo alle dichiarazioni del collaborante La Barbera, del quale rafforza in maniera incontrovertibile l'attendibilità.

Peraltro, il fatto che il Sangiorgi abbia maneggiato la macchina rubata viene affermato dallo stesso La Barbera, il quale ha sostenuto che egli la tenne custodita nel garage della casa della madre durante tutta la loro permanenza in loco, provvedendo a ricoverarla ed uscirlo al momento del bisogno.

Al riguardo, va rilevato che l'assunto difensivo, secondo cui non sarebbe realistico che tutti i componenti del commando fossero dotati di guanti e passamontagna e soltanto il Sangiorgi non ne fosse munito, non resiste all'obiezione che lo stesso non partecipò alla fase più cruenta dell'agguato e che l'impronta sulla macchina verosimilmente venne lasciata in uno dei momenti anteriori e preparatori.

Un altro elemento di eccezionale valore dimostrativo delle dichiarazioni del collaborante La Barbera è costituito dall'omaggio degli orologi Cartier reso dal Sangiorgi ai partecipanti allo omicidio Salvo, quale risulta incontrovertibilmente dalle acquisizioni probatorie.

E valga il vero !

Il Capitano Salvo Azzarone della Direzione Investigativa Antimafia, all'udienza del 30 novembre 1995 ha dichiarato di aver effettuato alcuni accertamenti in ordine all'acquisto ed alla provenienza di alcuni orologi Cartier ed ha riferito sull'esito degli stessi.

Egli ha dichiarato che il collaboratore di giustizia Gioacchino La Barbera, nel dicembre del 1993, aveva fatto sapere che Gaetano Sangiorgi aveva fatto omaggio di alcuni orologi Cartier a lui, ad Antonio Gioè, a Giovanni Brusca, a Leoluca Bagarella e a Salvatore Riina.

In particolare, il collaborante aveva riferito che nel mostrare gli orologi, il più bello e il più prezioso era stato messo da parte affinché Bagarella ne facesse omaggio, a nome di Sangiorgi, a Salvatore Riina.

Gli altri orologi erano stati divisi tra i presenti. Nel fare questo, Gioacchino La Barbera aveva consegnato spontaneamente il suo orologio Cartier agli inquirenti.

Un altro orologio Cartier venne sequestrato tra i reperti a suo tempo acquisiti a seguito del decesso di Antonio Gioè, morto suicida nel carcere di Roma - Rebibbia.

Orbene, si accertò che gli orologi, dalla casa madre Cartier in Svizzera, erano stati importati in Italia dall'Impresa "Le mus de Cartier international" di Milano.

Da questa società gli orologi, in momenti diversi, erano stati spediti a Palermo, spedizione di cui è stata sequestrata anche la documentazione relativa alle bolle di accompagnamento di beni viaggianti e, precisamente erano stati inviati all'impresa Emanuele Fiorentino, S.p.A., via Roma 315, primo piano, Palermo.

Presso la sede della gioielleria Fiorentino vennero svolti accertamenti circa l'acquisto nel mese di dicembre 1992 di una consistente partita di orologi Cartier, in quanto il collaboratore di giustizia aveva asserito che questi orologi erano stati regalati in occasione delle festività natalizie di detto anno.

In effetti fu trovata traccia di un acquisto massivo di orologi, per la precisione otto, per un ammontare totale di 48.600.000 lire, per il giorno 28 o 29 dicembre 1992. Sulla bolletta di vendita vi era annotato "Favuzza Salvo, via L. Ariosto, 12 Palermo".

Venne sentito, al riguardo Favuzza Giuseppe, il quale affermò di aver ricevuto nel dicembre del 1992, alla vigilia di Natale, la visita di Gaetano Sangiorgi, marito di sua cognata.

Nel corso di questa visita il Sangiorgi ebbe modo di apprezzare l'orologio che portava il Favuzza al polso.

Ha aggiunto che dopo alcuni giorni, il Sangiorgi si ripresentò da lui dandogli l'incarico di acquistare una partita di orologi.

Il Favuzza non ricordò bene di avere dato l'incarico alla moglie oppure alla cognata Patrizia Salvo.

In ogni caso confermò di avere ricevuto questi orologi e di averli consegnati al Sangiorgi .

Per le modalità di pagamento il Favuzza dichiarò che di avere regolato poi il suo rapporto con Sangiorgi a mezzo contanti e con la compensazione di debiti che aveva con Angela Salvo.

Ha precisato al riguardo che la moglie Salvo Maria Daniela assieme alla sorella Patrizia ed al fratello sono titolari di alcune quote azionarie di una società finanziaria immobiliare, che è proprietaria di un gruppo di aziende agricole, con gestione unitaria; il Favuzza, secondo la sua affermazione, esplica ruolo di dirigente assieme ai cognati.

La difesa ha fatto rilevare talune circostanze in contraddizione tra le dichiarazioni odierne ed il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese agli investigatori della DIA il 20.01.94 (acquisito ai sensi dell'art. 500 c.p.p. a fini di contestazione).

Tali circostanze riguardano:

il pagamento che non sarebbe avvenuto alcuni giorni dopo bensì un mese e mezzo dopo (ma dalla data degli assegni si può facilmente controllare l'epoca);

1)l
a
sc
elt
a
de
l
m
od
ell
i

ch

e

fu

in

di

ca

ta

ge

ne

ri

ca

m

en

te

da

l

Sa

ng

io

rg

i

ZZZZZ

se
co
nd
o
la
de
po
si
zi
on
e
od
ie
rn
a,
m
en
tr
e
ne
l

AAAAAA

ve

rb

al

e

de

l

20

.0

1.

94

l'i

nc

ar

ic

o

ri

gu

ar

da

va

or

BBBBBB

ol

og

i

di

m

ar

ca

C

ar

tie

r

di

ug

ua

le

m

od

ell

o

a

qu

CCCCC

ell

o

po

ss

ed

ut

o;

la persona che andò a ritirare materialmente gli orologi, nella deposizione odierna è indicata nell'autista o nella segretaria, mentre nel precedente verbale erano state indicate la moglie o la cognata Salvo Patrizia: si può ritenere che la mancata odierna indicazione delle sue congiunte appare spiegabile per la finalità di non coinvolgere costoro nella vicenda per cui è processo.

E' stato in effetti accettato che la persona in questione non poteva essere la cognata che proprio in quell'epoca era partita per il viaggio di nozze.

Per il resto si può affermare che tra le due deposizioni a confronto non emergono contraddizioni stridenti: resta confermato il fatto storico dell'acquisto degli orologi per conto del Sangiorgi in un'epoca ben precisa (Natale 1992), di marca Cartier come aveva riferito il La Barbera e con pagamento effettuato con assegni.

Ulteriori accertamenti furono eseguiti presso la Casa Circondariale dell'Ucciardone dove si è appurato che nel marzo del '93, la direzione aveva prelevato dal Riina un

orologio in oro marca Cartier, in virtù di disposizioni carcerarie che vietano agli internati l'ostentazione di preziosi.

Si è accertato, anche che, in seguito, Riina aveva chiesto alla direzione dell'Istituto, che i suoi familiari rientrassero in possesso di questi preziosi, preziosi che risultano essere stati prelevati dalla moglie Antonina Bagarella, la quale ha firmato una ricevuta sottoposta, anch'essa a sequestro in data 12 giugno 1993.

Da ultimo, mostrando alcuni cataloghi a Gioacchino La Barbera, lo stesso ha riconosciuto oltre al suo orologio, quello regalato al Gioè, quello consegnato a Riina, che risulta essere un "Pashà" in oro, quello di cui venne fatto omaggio a Brusca, un "Santoscarè", e, infine, quello che venne regalato a Bagarella, un "Montre tanc L. Cartier".

All'udienza del 29 novembre 1995 è comparso davanti alla Corte il teste Favuzza Salvatore, congiunto di uno degli imputati, in quanto marito di Salvo Angela, figlia di Salvo Nino, sorella di Salvo Maria Daniela, coniuge del Sangiorgi Gaetano.

Egli ha riferito che nel dicembre del 1992 fu incaricato di acquistare per conto del Sangiorgi alcuni orologi.

Disse, in particolare nel novembre del 1992, in occasione di un pranzo a casa della suocera, il Sangiorgi gli aveva chiesto di vedere un orologio che portava al polso e che aveva acquistato presso la gioielleria Fiorentino, sita in Via Libertà, Palermo.

Ha aggiunto che, qualche tempo dopo, in occasione delle feste natalizie del 1992, il Sangiorgi gli aveva chiesto la cortesia di acquistare alcuni orologi, poichè ne aveva bisogno e gli specificò la marca che doveva essere " Cartier ".

Precisò che questi orologi furono acquistati nella gioielleria Fiorentino di Via Libertà in Palermo e tutti di modello diverso.

Aggiunse che il periodo risale alla fine del mese di dicembre dell'anno 1992, e che il pagamento da parte del Favuzza è avvenuto con due assegni. Ha aggiunto, ancora, che successivamente egli operò una compensazione con sua moglie, spiegando che i beni della cognata vengono gestiti da tutti insieme: a fine anno si il dare ed avere e, dettate le spese fatte, e considerati i ricavati, si liquida l'eventuale utile.

Al di là della positiva valutazione dell' attendibilità dei due collaboratori sopra indicati, anche alla luce dei criteri di valutazione della prova più sopra esposti, il migliore riscontro alla veridicità della articolata dichiarazione del La Barbera proviene dalle indagini di Polizia, che presero le mosse da un programma di controllo di un gruppo di individui gravitanti nella zona di Altofonte, comune sito nelle vicinanze di Palermo, su cui si era focalizzato l'interesse delle forze dell'ordine e che si articolò tra l'altro nelle ben note intercettazioni ambientali, ma anche in servizi di osservazione nei confronti dei frequentatori del covo.

Questo imponente patrimonio di documentazione, di accertamenti, di controllo si è viepiù valorizzato dopo le rivelazioni dei collaboranti che hanno consentito il recupero degli elementi conoscitivi acquisiti, interpretati in modo più coordinato e collegato,

assolvendo inoltre ad una funzione di significativo riscontro di quanto svelato dai predetti.

A seguito delle propalazioni del noto collaborante Baldassere Di Maggio, rese nel gennaio del 1993, e della incessante ed autonoma attività investigativa dispiegata dalla DIA, venne individuata l'esistenza di un gruppo di fuoco, particolarmente aggressivo, nella zona di Altofonte, facente capo a Bagarella Leoluca e Brusca Giovanni .

Si è accertato trattarsi di una organizzazione molto attiva efficiente, e pericolosa, vicinissima al vertice dell'associazione mafiosa, diretta personalmente dai due esponenti di spicco sopra citati e comprendente una squadra di loro elementi di fiducia .

Facevano parte stabilmente di questa struttura armata, attrezzata militarmente, fornita di armamenti e dotazioni a carattere offensivo, sia killers sia altri componenti in grado di fornire supporto logistico ed appoggio materiale: il gruppo si avvaleva anche di una cerchia di fiancheggiatori "a disposizione " di questo reparto armato.

Entrambi i collaboratori, Di Matteo e La Barbera, hanno fatto riferimento al suddetto gruppo di fuoco, stabile, compatto, particolarmente operativo nell'anno 1992.

Brusca e Bagarella, a quel tempo, latitanti, costituivano i capi militari, capaci di progettare e portare a termine una serie di gravissimi reati: quali attentati, stragi, missioni di morte anche fuori provincia.

La Barbera , Di Matteo e Gioè rappresentavano i "soldati " e guardiaspalle factotum agli ordini dei predetti.

Questo apparato si presentava come espressione del gruppo egemone dei corleonesi, nel momento della massima espansione del loro potere, alleato con i Brusca, insediato nel territorio di San Giuseppe Iato - Altofonte, in grado di procurarsi armi

micidiali, provenienti anche dall'estero, fornito di mezzi tecnologicamente avanzati, dotato di basi sicure, rifugi, depositi e di attrezzature varie.

Una di queste basi era costituita da un immobile di proprietà di Santino Di Matteo sito in Altofonte, attiguo alla propria abitazione, a disposizione degli uomini d'onore in cui avevano luogo gli incontri con i clandestini e dove si svolgevano le riunioni per organizzare omicidi ed altre attività delittuose.

Ma il gruppo si avvaleva anche di altre basi disponibili in quel periodo, tra cui la villa di Gioacchino Calabrò a Castellammare e l'officina di Traina Michele a Bonagia, di cui parla il La Barbera.

Costui svolgeva tra l'altro le funzioni di autista del Brusca ed in tale veste aveva condotto quest'ultimo all'incontro che era stato fissato tra Riina e gli altri capi mandamento la mattina in cui avvenne la cattura del predetto.

Il collaborante inoltre veniva incaricato di ritirare le forniture di armi e droga nel corso di viaggi in Sicilia e nel continente (come, ad esempio, a Teramo).

Il Di Matteo, poi, tra gli altri compiti espletati, aveva avuto anche quello di garantire per circa due anni la latitanza del Brusca e di riscuotere i frutti delle estorsioni.

Dalle acquisizioni probatorie risulta che Sangiorgi e Scaduto effettivamente non facevano parte organica di detto gruppo di fuoco, anche perchè erano inseriti in altri "mandamenti", rispettivamente di Salemi e di Bagheria: gli stessi, tuttavia, furono attivamente coinvolti nel grave fatto di sangue per cui è processo quali componenti del gruppo operativo che entrò in azione per perpetrarlo.

COEVE INVESTIGAZIONI AUTONOME DELLA DIA

E fu proprio dopo l'omicidio Salvo, che venne svolta una incessante, sebbene autonoma, attività di "intelligence" da parte degli organi della DIA di Roma, confluita nella stesura di numerose annotazioni, osservazioni, controlli, pedinamenti, intercettazioni riguardanti taluni personaggi inseriti nell'ambiente della mafia di Altofonte, come ha dettagliatamente riferito all'odierno dibattimento la Dottoressa Pellizzari Maria Luisa, Vice Questore aggiunto della Polizia di Stato, all'udienza del 30 novembre 1995.

Alla stregua delle dichiarazioni rese dal funzionario indicato, la Corte ha avuto modo di apprendere che l'ufficio predetto aveva cominciato una attività investigativa nei confronti del Gioè Antonino alla fine del mese di settembre del 1992, in quanto costui era un personaggio di Altofonte noto già agli investigatori perchè in passato era stato tratto in arresto assieme ad Antonino Marchese per possesso di armi e stupefacenti nel nascondiglio di Via Pecori Girardi.

L'attività investigativa si era concretata inizialmente in intercettazioni telefoniche e successivamente con servizi sul territorio ed intercettazioni ambientali.

Fu così che venne intercettato il distributore di benzina IP di Altofonte, del quale Gioè risultava gestore, ma che era intestato a Gioè Anna, sorella del predetto.

Secondo il racconto del funzionario di Polizia, le prime risultanze investigative evidenziarono i suoi frequentissimi contatti telefonici con un certo "Gino" - identificato poi per La Barbera Gioacchino.

Pertanto si iniziò anche nei confronti di quest'ultimo un'assidua attività investigativa con il controllo delle utenze telefoniche scoprendosi, tra l'altro, che entrambi avevano degli apparati cellulari in uso.

Ed invero, il Gioè aveva un apparato cellulare intestato alla sorella Gioè Anna, mentre La Barbera lo aveva intestato a se medesimo.

Sin dall'inizio si capì che i due si frequentavano quotidianamente ed il tenore delle loro conversazioni aveva un contenuto assolutamente ermetico.

Emergeva anche che il La Barbera Gioacchino aveva un ruolo di "factotum" nei confronti del Gioè.

Più avanti nelle indagini, e precisamente tra il mese di ottobre e i primi del successivo mese di novembre, gli investigatori intuirono che il Gioè ed il La Barbera avevano un modo di vivere da latitanti o comunque da clandestini e tenevano un comportamento piuttosto guardingo, in quanto non tornavano a dormire nelle proprie abitazioni pur non essendo colpiti da provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Il La Barbera per di più era addirittura persona ignota alle forze di Polizia, cioè era incensurato.

Nel mese di dicembre venne individuata un'altra abitazione, sita in un complesso edilizio in Palermo, e precisamente in Via Gioè numero 40, in cui si recava sempre di notte anche il La Barbera; purtroppo non fu possibile individuare qual era l'appartamento in uso ai due.

Negli ultimi mesi del 1992 si verificò l'esistenza di rapporti tramite gli apparati cellulari che si appartenevano ai due ed un apparato cellulare intestato allo Scaduto Giovanni e successivamente, e cioè tra il gennaio ed il febbraio del successivo anno 1993, nel corso di servizi di pedinamento, si accertarono anche degli incontri effettivi tra il Gioè, il La Barbera, lo Scaduto ed il Sangiorgi Gaetano, il quale era in stretto contatto con lo Scaduto.

Ritornando all'esame dei luoghi frequentati da Gioè e da La Barbera, la teste Pellizzari ha riferito che verso la metà del mese di febbraio del 1993, all'esito di un servizio di pedinamento effettuato nei confronti del La Barbera Gioacchino, lo stesso fu visto rientrare, a bordo della sua autovettura Nissan Patrol, in via Ughetti numero 17; quindi, attraverso un cancello automatico del quale possedeva il telecomando, entrare al predetto indirizzo.

Ha aggiunto che la mattina successiva fu notata ivi parcheggiata anche l'autovettura che in quel momento aveva in uso il Gioè Antonino, e cioè una Renault Clio di colore verde e che l'appartamento che i due utilizzavano era una mansarda situata all'ultimo piano, all'interno 38 del secondo edificio.

Quindi in questo appartamento vennero effettuate delle operazioni di intercettazione delle "conversazioni tra presenti", iniziate intorno al 6 marzo del 1993 e conclusesi con l'arresto del Gioè a Palermo il 19 marzo e del La Barbera a Milano il 22 marzo.

Dalle conversazioni intercettate è risultato che quando i due erano presenti in casa discutevano sulla attività e sulla loro appartenenza all'organizzazione "cosa nostra",

nominando numerosi personaggi, tra cui anche lo Scaduto, e, in qualche caso, anche il Tani, che era il soprannome del Sangiorgi Gaetano.

In particolare, da brano di una conversazione si evince che, parlando appunto di Sangiorgi Gaetano e di Scaduto Giovanni, i due commentano il fatto che apparentemente hanno uno stretto rapporto di amicizia ma che, in effetti, non perdono occasione per screditarsi l'un l'altro agli occhi di Luca Bagarella.

Risulta inoltre che il Brusca ed il Bagarella vengono nominati frequentissimamente durante tutto il periodo dell'ascolto delle intercettazioni ambientali.

In ordine alle circostanze dell'arresto, poi, il funzionario di Polizia ha riferito che nel corso dell'ascolto ambientale il La Barbera ed il Gioè parlavano tra di loro, oltre che di traffici di stupefacenti, di traffici di armi, anche di progetti criminosi che dovevano ancora essere realizzati, e facevano anche riferimento ad un episodio che sarebbe dovuto accadere nei pressi di un Tribunale.

Nel corso dell'intercettazione ambientale, viene usato, in particolare dal Gioè, il termine "masculiata" e questa azione si sarebbe dovuta compiere nel pomeriggio, verso le quattro le cinque, nei pressi del Tribunale ove c'era una famiglia da pedinare.

Oltre a questo parlano anche di altri progetti quali quello di punire alcune guardie, agenti di custodia che avevano prestato servizio a Pianosa, originari della provincia di Palermo e di Trapani, che erano accusati di aver avuto un comportamento particolarmente duro nei confronti dei carcerati.

L'episodio della "masculiata" che sembrava riferirsi ad un possibile attentato nei confronti di qualche appartenente, o, comunque, qualcuno che frequentava il palazzo di giustizia, indusse gli investigatori ad arrestare prima il Gioè qui a Palermo, poi il La Barbera che era partito per Milano onde portare a termine un traffico di stupefacenti.

All'esito della perquisizione dell'immobile di via Ughetti furono trovate alcune fotocopie di documenti con all'interno inserite le foto di Leoluca Bagarella in un caso, dello stesso Gioè - che quindi si preparava ad una nuova latitanza -, del Di Matteo Mario Santo, altro personaggio appartenente all'organizzazione, ed anche di Mangiaracina Andrea e di tale Ricondati Rosalino, tratto in arresto successivamente.

In particolare il documento all'interno del quale era collocata la foto del Bagarella era intestato ad un certo Guida Francesco di Partinico.

Il La Barbera, quando ha iniziato a collaborare con la giustizia, ha poi spiegato a cosa si faceva riferimento con il termine "masculiata", precisando che si trattava di un progetto di attentato nei confronti di due fratelli a nome Pirrone, che appartenevano al clan avverso dei Greco e che da Ustica si dovevano recare al Tribunale di Trapani, dove risiedevano al soggiorno obbligato.

La Dottoressa Pellizzari ha reso noto, inoltre, che al momento dell'arresto sia il Gioè che il La Barbera avevano in possesso un telefono cellulare e che all'interno dell'abitazione di via Ughetti era stato rinvenuto altro telefonino cellulare. Il Gioè aveva un telefono cellulare intestato alla sorella Gioè Anna ma che utilizzava lui; il La Barbera dai primi di ottobre fino all'arresto aveva la disponibilità di due apparati cellulari, uno

intestato a lui ed un altro intestato ad un certo Di Matteo Andrea di Altofonte, dipendente della ditta del La Barbera che si occupava di movimento di terra.

E' emersa anche l'esistenza di un altro cellulare intestato a Di Matteo Andrea, nato nel 1944, di Altofonte, imprenditore, cugino di Di Matteo Mario Santo.

Al riguardo, va precisato che i cellulari trovati al momento dell'arresto sia al Gioè che al La Barbera erano clonati. Quello del Gioè, in particolare, era un apparato clonato, anche se successivamente lui vi aveva inserito il proprio numero cellulare, poichè il suo telefonino non clonato si era guastato e di conseguenza utilizzava un apparato clonato ma inserendo sempre il proprio numero telefonico.

Ancora, nell'abitazione di via Ughetti ne fu trovato un altro anche se non vi era stato inserito alcun numero e di fatto era azzerato.

La teste ha spiegato alla Corte che un apparato cellulare clonato è il doppione di un altro cellulare al quale viene assegnato dalla Telecom un numero telefonico ed un numero seriale. Il numero seriale dovrebbe essere segreto poichè è identificativo di quell'apparato cellulare: il numero telefonico viene utilizzato dalla Telecom (già Sip) ai fini di fatturazione.

Conoscendo il numero seriale ed il numero telefonico di un apparato cellulare ed effettuando delle operazioni di digitazione sui tasti dell'apparato stesso, è possibile, avendo un altro apparato cellulare privo di numero, inserire nel doppione il numero telefonico dell'apparato base.

Le telefonate che vengono effettuate dal doppione, in realtà vengono caricate nell'apparato cellulare di partenza.

Nel corso della deposizione la teste ha anche ribadito che quando fu arrestato il Gioè, nella propria agendina, aveva delle indicazioni che servivano proprio per la clonazione di telefoni cellulari.

Dall'analisi dei traffici telefonici degli apparati cellulari in uso sia al Gioè che al La Barbera potè essere verificata l'esistenza di molte telefonate che venivano registrate sugli apparati cellulari dei due ma che appartenevano ad altri apparati cellulari.

Per meglio dire, questi telefoni cellulari chiamavano e contattavano in entrata gli apparati cellulari di Gioè e La Barbera, ma non venivano mai chiamati dagli apparati cellulari di La Barbera e Gioè.

Esistevano quindi telefonate frequentissime, numerosissime in entrata, ma nessuna in uscita.

Insospettì gli investigatori anche il fatto che questi apparati effettuavano chiamate in entrata per alcuni periodi e poi scomparivano: da ciò si dedusse che venivano usati dei telefoni cellulari clonati dove venivano inseriti, di volta in volta, numeri diversi che venivano utilizzati per un certo periodo di tempo e poi abbandonati per utilizzarne degli altri.

Si dedusse anche che questi apparecchi erano nella disponibilità di un gruppo di persone, cioè non venivano usati da una persona sola, ma da un gruppo.

Questa circostanza fu poi confermata successivamente dal La Barbera, il quale riferì che c'era la disponibilità di alcuni apparati cellulari e di una serie di numeri che man mano venivano inseriti e utilizzati non solo da lui e dal Gioè, ma anche dal Brusca e dal Bagarella.

Nel corso della successiva deposizione, avvenuta, in data 20 dicembre 1995, la teste Pellizzari Maria Luisa ha riferito che da un'analisi sul traffico telefonico acquisito dai tabulati relativi, è stato accertato che il cellulare numero 0337-891773, intestato a Scaduto Giovanni, veniva dallo stesso usato per comunicare con i suoi familiari o con altre persone a lui legate.

Ciò consente di affermare, in maniera inequivocabile, che detto cellulare veniva usato dall'odierno imputato.

Nel corso dell'attività investigativa svolta nei confronti di Gioè e di La Barbera, è stata notata una utilizzazione da parte del gruppo "La Barbera - Gioè" di telefoni clonati e ne furono individuati quattro o cinque; intestati uno all' Alessi Video Recorder, uno ad un certo Abate Calogero, uno a Di Matteo Andrea (nato nel 1944, solo omonimo dell'altro Di Matteo anche se pure di Altofonte), un altro ad un certo Arnetta Carlo.

Da tutti questi telefoni, che erano in uso a quello che viene indicato come il gruppo Brusca - Bagarella - La Barbera - Gioè, si sono accertate chiamate a Scaduto Giovanni.

La teste ha precisato che nel cellulare di quest'ultimo vi sono solo telefonate in entrata e non anche in uscita, perchè una delle caratteristiche dei telefoni clonati è che

vengono utilizzati per effettuare telefonate, non per riceverne; per cui si sono rilevate solo contatti in entrata sul cellulare di Scaduto Giovanni.

Il teste Zampolini, Sovrintendente della Polizia di Stato, all'udienza del 29 novembre 1995, ha riferito di aver effettuato una attività di analisi di alcuni tabulati relativi a telefoni cellulari che hanno interessato gli odierni imputati.

In particolare, ha esaminato i tabulati relativi ad un telefono cellulare intestato alla società "Alessi Video Recorder", che è una società di noleggio apparati presso la quale venne noleggiato il 20 luglio del 1992 da parte di tale Debbono Francesco un apparato cellulare che non venne più restituito.

La persona che ha noleggiato il cellulare aveva esibito nell'occasione un documento falsificato: tale persona venne identificata per tale Anglani Francesco, specializzato nella clonazione degli apparati cellulari.

Inoltre lo stesso teste ha analizzato il cellulare intestato alla Società Analisi Cliniche Belmonte, di cui è titolare il Sangiorgi Gaetano, nonché quello di Di Matteo Andrea - che risultava essere dipendente di La Barbera Gioacchino - e quello di Scaduto Giovanni.

Per quanto riguarda il cellulare intestato alla società "Alessi Video Recorder srl", il teste ha precisato che sicuramente trattavasi di un telefono clonato in quanto dall'esame dei tabulati si accertò che a distanza di pochi minuti con questo telefono vennero fatte chiamate dal distretto del Lazio e dal distretto della Sicilia.

Il teste ha riferito inoltre che il telefono cellulare che aveva il numero telefonico 0337892612 era intestato al Centro Analisi Cliniche Belmonte, mentre il telefono cellulare che aveva il numero 0337891773 era intestato a Scaduto Giovanni e che il numero dello apparato cellulare 0336890558 era intestato al Di Matteo Andrea, Contrada Piano di Renda n° 54, Altofonte.

Passando all'esame del traffico in uscita dell'utenza intestata a Scaduto Giovanni, il sovrintendente Zampolini ha evidenziato che il giorno 17 settembre, alle ore 9.46 venne chiamata l'utenza di tale Calì Angelo in Bagheria; alle ore 11.24 ed alle ore 11.40 venne chiamata l'utenza 091900490 intestata a Tripoli Vincenzo, officina meccanica di Bagheria, che è la stessa chiamata dal Centro Analisi Cliniche Belmonte il giorno 8 settembre ed il 15 settembre rispettivamente alle ore 15.56 e 10.42.

Il giorno 18 settembre, alle ore 11:01, inoltre, venne chiamata l'utenza fissa 091322025 intestata al Centro Analisi Cliniche Belmonte.

Esaminando il traffico in entrata dello stesso apparato cellulare, poi, il funzionario di polizia ha evidenziato, che il giorno 16 settembre alle ore 13:52 ed alle ore 14:10 detta utenza mobile è stata chiamata dall'utenza numero 0337923873 intestata all'“Alessi Video Recorder srl”.

Per quanto riguarda l'utenza intestata al Di Matteo Andrea, dipendente del La Barbera Gioacchino, il teste ha riferito che il giorno 16 settembre 1992 sono state fatte delle telefonate alle ore 8:00, alle ore 8:37, alle ore 9:05, alle ore 9:35, alle ore 11:36,

11:49, 11:57, 17:08, 17:09, 17:26, 17:56 ed alle ore 18:18 venne chiamata l'utenza 0337463777 intestata a La Barbera Gioacchino.

Nello stesso giorno, il 16.09.92, alle ore 9:16, alle ore 10:03 e 10:17 venne chiamata l'utenza 0336890835 intestata a Gioè Anna.

Il giorno 17 settembre 1992 alle ore 7:23 ed alle ore 23:09 venne chiamata l'utenza 0337463777 intestata a La Barbera Gioacchino.

Il giorno 18 settembre 1992 alle ore 10:54, 16:30 e 22:19 venne chiamata l'utenza 0337463777 intestata a La Barbera Gioacchino.

Il giorno 18 settembre 1992 alle ore 18:32 venne chiamata l'utenza 0337960386 intestata a Calabrò Giuseppe, Via Leonardo da Vinci numero 3 a Castellammare del Golfo (TP).

Per quanto concerne il traffico in entrata nello stesso cellulare del Di Matteo, dipendente del La Barbera Gioacchino, è stato rilevato che il giorno 16 settembre 1992 alle ore 10:26, 10:41 e 11:20 detto apparato cellulare venne chiamato dall'utenza numero 0337923873 intestata all'Alessi Video Recorder.

Il giorno 17.09.92 alle ore 22:39, inoltre, il cellulare in questione risulta essere stato chiamato dall'utenza numero 0337463777 intestata al La Barbera Gioacchino; lo stesso avviene il 17.09.92 alle ore 23:12 ed alle ore 23:15 ; il 18.09.92 alle ore 15:56 risulta essere stata chiamata dall'utenza numero 0337967004 intestata a Cristiano Gioacchino, residente in Via Pietro Di Maria numero 33, Piana degli Albanesi (PA).

TTTTTT

Il predetto è fratello di Cristiano Rosaria, legata sentimentalmente a Brusca Giovanni.

Il teste Enrico Lapi, Ispettore capo della Polizia di Stato, all'udienza del 09 dicembre 1995, ha riferito sulla esperita attività di analisi del traffico del telefono cellulare intestato alla Alessi Video recorder, una società, come detto, di noleggio anche di apparati cellulari.

Il numero dell'apparato cellulare era lo 0337923873; questo telefono presentava delle anomalie in quanto era stato noleggiato e non restituito alla società di noleggio; dall'analisi del tabulato si sono riscontrate telefonate, a distanza di brevi minuti, da distretti telefonici alquanto lontani che hanno fatto presupporre una clonatura del telefono.

Nel periodo interessato - dal luglio fino all'ottobre 1992 - sono state contattate alcune utenze di rilievo per le indagini, in particolare da parte del La Barbera Gioacchino e da parte di una utenza telefonica intestata a Scaduto Giovanni.

Queste sono state effettuate in data 16.09.92 alle ore 13:52 e 14:10; in data 24.09.92 alle ore 11:14.

Le altre utenze interessate a questo traffico sono l'utenza cellulare intestata a Calabrò Giuseppe di Castellammare del Golfo: costui è parente del Calabrò Gioacchino di Castellammare.

Esistono poi altre utenze “interessanti” intestate al Gioè Antonino, a Gioè Anna, - la sorella-, alla Divim Costruzioni, che è una società di costruzioni di Altofonte, il cui direttore di questa società era Vassallo Giovanni, persona successivamente tratta in arresto per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.

Altre utenze sono quella del Vitale Leonardo di Partinico, anch'egli persona facente parte di organizzazioni mafiose ed attualmente detenuto, e svariate altre di Castellammare del Golfo (TP).

Per quanto riguarda l'utenza di Gioè Antonino e di Gioè Anna, in particolare, si tratta di telefonate in uscita, essendo un telefono clonato.

Anche l'ispettore Lapi ha ribadito che dalle indagini svolte l'Alessi Video Recorder aveva avuto un contratto di noleggio da un certo De Bono Francesco, che però è stato poi compiutamente identificato per Agliani Francesco, nato a Roma il 10.05.1968.

Il teste, poi, ha spiegato che dall'analisi del tabulato aveva identificato in Gioè Antonino, defunto uomo d'onore di Altofonte, la persona che ha potuto in un certo periodo di tempo, e in particolare nel periodo analizzato, avere la disponibilità materiale del telefonino.

Genchi Gioacchino, Commissario Capo della Polizia di Stato, all'odierno dibattimento ha riferito di avere svolto attività di elaborazione dati di traffico telefonico per conto della Procura di Palermo, in particolare della Direzione Distrettuale Antimafia,

e di avere avuto modo, nel corso della stessa, di esaminare il traffico dell'utenza cellulare intestata all'odierno imputato Scaduto Giovanni.

Orbene, al riguardo, il teste ha riferito che dall'elaborazione dei dati di traffico e dalle informazioni acquisite presso la direzione della TELECOM di Palermo è venuto a conoscenza che l'utenza 033791773 risulta intestata proprio a Scaduto Giovanni con indirizzo via Nicolò Garzilli Palermo e con data di verosimile attivazione 11 dicembre 1990.

Egli ha potuto esaminare una rubrica telefonica annessa ad una agendina edita dalla Camera dei Deputati della Nazzareno Gabrielli che risultava sequestrata a La Barbera Gioacchino e Gioè Antonino nella quale risultavano cancellati alcuni numeri.

Attraverso un procedimento particolare, l'agendina è stata esposta ai raggi ultravioletti rilevando i numeri telefonici e gli identificativi seriali di quattro utenze telefoniche che sono i seguenti:

0337-798227 come numero telefonico associato al seriale 04101224671;

0337-809886 " " " " " " 03201204637;

0337-809884 " " " " " " 18021205905;

0337-923873 " " " " " " 03151214551.

Il teste ha spiegato che dagli accertamenti esperiti presso la direzione della SIP, il primo e l'ultimo dei numeri predetti risultavano effettivamente attivati, mentre gli altri due non lo erano.

In seguito a più approfondite ricerche è stato accertato, invece, che quei numeri erano stati clandestinamente attivati ad opera possibilmente di qualche dipendente infedele.

L'elaborazione integrale delle utenze, il riscontro e l'incrocio analitico relazionale dei dati di traffico acquisiti con un complesso procedimento tecnico di elaborazione informatica ha fatto emergere una utilizzazione di queste due utenze nell'ambito di tutto il territorio nazionale ad opera di più soggetti che contemporaneamente facevano uso delle stesse utenze.

Effettuata una sub-elaborazione tendente a discriminare il traffico telefonico eseguito oltre la Sicilia dal traffico telefonico clandestinamente eseguito con le due predette utenze nel territorio geografico corrispondente alla centrale di rilevamento 091 (Palermo) è risultato che l'utenza 0337-809884 ha eseguito una chiamata allo 0337-891773, intestato a Scaduto Giovanni, il 18 settembre 1992 alle ore 18.24.

L'altra utenza, invece, 0337-809886 ha effettuato due chiamate al numero di Scaduto Giovanni rispettivamente il 4 settembre 1992 alle ore 15.42 e l'8 settembre del 1992 alle ore 18.17.

L'utenza pluriclona 0337-923873 indicata sopra per prima (ed intestata ad Alessi Video Recorder), inoltre, risulta aver chiamato l'utenza di Scaduto Giovanni rispettivamente:

* il 16 settembre 1992 alle ore 13.52

* il 16 settembre 1992 alle ore 14.10

* il 24 settembre 1992 alle ore 11.14.

XXXXXX

Dal cellulare clonato n. 0337-809886 risultano invece chiamate le utenze di Gioè Antonino, di La Barbera Gioacchino, Di Matteo Andrea e come prima indicato dello Scaduto Giovanni al numero 0337-891773.

Appare evidente che siffatte risultanze dimostrino che venivano mantenuti dei contatti telefonici reciproci tra apparati cellulari clonati e quello nella disponibilità dell'imputato Scaduto.

Per spiegare che cosa si intende con l'espressione "cellulare pluriclionato" il funzionario di Polizia ha testualmente riferito che "dalla elaborazione informatica dei dati di traffico eseguiti sull'utenza 0337-923873 (che ricordiamo è quella intestata alla Video Recorder) è stata più volte rilevata la coincidenza e la successione cronologica di chiamate eseguite da distretti telesettivi corrispondenti a delle regioni diverse.

Questo dato scientifico-tecnico ci dà la certezza assoluta che ad eseguire le chiamate siano stati sicuramente più telefoni cellulari posizionati su più parti del territorio nazionale nello stesso istante, nello stesso frangente di tempo.

Questa circostanza come risulta dalla elaborazione analitico-relazionale del traffico eseguito sulla utenza 0337-923873 rilevata in più occasioni e per più chiamate dimostra che si tratta di utenza pluriclodata ".

In ordine alla deposizione testimoniale del Dottor Genchi, ammessa dalla Corte ai sensi dell' articolo 507 Codice Procedura Penale, la difesa ne ha sollevato l' inammissibilità per violazione del "principio del contraddittorio", sul rilievo che egli sarebbe stato nominato consulente del Pubblico Ministero nell' ambito di un altro

procedimento, pendente presso la Procura della Repubblica, in cui ha anche redatto apposita relazione di consulenza, non ancora ritualmente depositata, il cui contenuto sarebbe, per tale via, trasfuso nel presente processo.

Al riguardo la Corte osserva che l'oggetto della deposizione odierna è costituito dai contatti telefonici cellulari tra l'utenza di Scaduto Giovanni ed i possessori dei telefonini cellulari clonati, telefonini che, come già detto, erano nella disponibilità del così detto gruppo di Altofonte: il teste, tra l'altro, non ha fatto alcun riferimento a quant'altro emerso dalla sua attività di ricerca.

Così rigorosamente circoscritto, l'esame del dottor Genchi, svoltosi al dibattimento e, quindi, nel contraddittorio tra le parti, deve ritenersi pienamente ammissibile ed il suo contenuto ampiamente utilizzabile.

Peraltro, va anche sottolineato che gli esiti dell'attività di elaborazione esperita dal teste Genchi presentano concludenti analogie con gli accertamenti conseguiti da altri centri investigativi, finalizzati alla dimostrazione dell'esistenza di costanti contatti tra i soggetti più volte sopra indicati.

Quanto poi al rilievo che l'esistenza di collegamenti e rapporti accertati tramite le chiamate telefoniche, essendo successive al delitto e non note nei contenuti, non adempirebbero ad una funzione probatoria circa la partecipazione all'omicidio, va osservato che detti comprovati collegamenti esplicano sicuramente una funzione di riscontro dell'attendibilità del collaborante La Barbera in ordine alla sussistenza di contatti degli imputati tra di loro e, quel che più conta, tra gli imputati ed i collaboranti,

ZZZZZZ

allontanando sempre più il pericolo di accuse mendaci e calunniatrici da parte di queste fonti d' accusa.

Alla stregua delle deposizioni dei testi sopra indicati, emerge che il La Barbera venne individuato dalla DIA come soggetto di indagini già nell'ottobre del 1992, e cioè dopo poche settimane dall'omicidio Salvo.

L'individuazione avvenne perchè il La Barbera si accompagnava a Gioè Antonino noto alla giustizia per avere riportato una pesante condanna in un processo che lo vedeva coimputato con Bagarella Leoluca.

Come già detto, la DIA ha constatato che i due vivevano sostanzialmente da clandestini, lontano dalle rispettive abitazioni, usando telefoni cellulari o cabine pubbliche, ed adottando particolari cautele negli spostamenti.

Essi hanno inoltre numerosi contatti telefonici con Scaduto Giovanni, uomo d'onore della "famiglia" mafiosa di Bagheria, già condannato al maxi processo, e con il quale venne registrato anche un incontro assieme al Sangiorgi.

Lo Scaduto a sua volta ha continui contatti col Sangiorgi, nonchè con altre persone a lui legate da vincoli di parentela, ma che sono anche esponenti di "cosa nostra", legati anche a Brusca e Bagarella, a quell'epoca entrambi latitanti.

Contemporaneamente, gli organi inquirenti acquisiscono le dichiarazioni di Di Maggio Baldassare, il quale evidenziava il ruolo emergente di Brusca Giovanni

all'interno dell'organizzazione di "cosa nostra" in virtù anche dei suoi rapporti con i corleonesi, fino a divenire capo mandamento di San Giuseppe Iato.

Sulla base della convergenza di risultati investigativi da un lato e di dichiarazioni accusatorie dei collaboranti dall'altro, la DIA viene autorizzata all'esecuzione di intercettazioni ambientali in Via Giovan Battista Ughetti numero 17.

La registrazione dei dialoghi effettuati rivela una serie importantissima di notizie, informazioni, elementi di conoscenza fondamentali, in quanto i soggetti intercettati parlano a ruota libera, non sospettando minimamente di essere sotto controllo.

Nel corso delle conversazioni si parla, tra l'altro, di attentati progettati o eseguiti, di traffico di stupefacenti, di vicende interne a "cosa nostra", di esponenti di primo piano dell'organizzazione. Inoltre i discorsi registrati tra La Barbera e Gioè denotano la loro familiarità con Brusca Giovanni e Bagarella Leoluca, che vengono indicati o con i rispettivi nomi di nascita o con i termini convenzionali "Franco" e "Frizzi"; parlano a lungo anche di Giovanni Scaduto e di Tani Sangiorgi.

Parlano anche dell'arresto di Scaduto Giovanni avvenuto nei primi del mese di Marzo del 1993 perchè accusato dal pentito Marchese della "strage di Bagheria".

Un altro argomento di conversazione riguarda i contatti che Scaduto e Sangiorgi hanno avuto con Brusca il quale ha ceduto loro, tramite La Barbera e Gioè, una partita di stupefacenti, che essi si ripromettono di vendere nel loro ambiente.

Ancora: in un'altra conversazione Gioè e La Barbera si riferiscono "all'attentatuni" (la strage di Capaci), al quale hanno anche partecipato: il riferimento a questo episodio

rivela lo spessore dei personaggi, i quali hanno preso parte al delitto più grave di "cosa nostra", e l'inserimento degli stessi in un gruppo di fuoco ben organizzato efficiente ed agguerrito, diretto personalmente dal Bagarella e dal Brusca.

Come in precedenza rilevato, le intercettazioni di Via Ughetti durano soli pochi giorni, poichè dal tenore delle conversazioni emerge che sarebbe stato commesso un gravissimo delitto sull'autostrada in danno di persone che vengono dal porto, definito con il termine "masculiata", con riferimento all'uso di armi anche pesanti, nelle conversazioni, inoltre, si fa riferimento anche ad un Tribunale.

La Direzione Investigativa Antimafia, dunque, ritenne di interrompere le intercettazione e procedere all'arresto dei soggetti autori di quei dialoghi.

Il La Barbera poi spiegherà che si trattava di un progetto di attentato in danno di due persone di Alcamo, al soggiorno obbligato in un'isola minore, che dovevano approdare al porto di Palermo per assistere ad un'udienza presso il Tribunale di Trapani : il progetto era un'attentato sull'autostrada, avendo come base un villino in località Balestrate.

Il collaborante chiarirà che effettivamente in quella occasione nel villino si trovavano alcuni esponenti di primo piano di "cosa nostra" tra cui anche il Bagarella.

Nel covo di Via Ughetti vengono ritrovate tra l'altro le foto di Di Matteo e Bagarella applicate su un documento che doveva essere portato a Roma da un falsario esperto per la creazione di documenti falsi: ciò costituisce un ulteriore elemento di prova dei

collegamenti tra La Barbera-Gioè e Bagarella, sebbene quest'ultimo neghi in sede di esame dibattimentale l'esistenza di rapporti di conoscenza e di frequentazione tra di loro.

Vengono inoltre sequestrati dei telefonini cellulari clonati ed una agendina contenente tra l'altro le istruzioni per il procedimento di clonazione.

Al dibattimento il La Barbera ha spiegato che già dall'estate del 1992 il suo gruppo aveva la disponibilità di telefonini cellulari, oltre a quelli regolari già in precedenza posseduti.

Tra questi numeri clonati, rientrano, come accertato dalle indagini, quello intestato a "Alessi Video Recorder" che, dato in affitto, non era mai stato restituito; quello intestato a Di Matteo Andrea classe '44 (questo telefonino è diverso da quello intestato a Di Matteo Andrea del '67, abitante in Via Piano Rendo, impiegato del La Barbera e che è invece un apparato cellulare regolare).

Risultano clonati invece i numeri intestati ad Abbate Calogero, Campisi Mario, Arnetta Carlo Mobilinea, nonché due telefonini intestati alla Sip di Roma, aventi numeri terminali -84 ed 86.

Questi dati hanno trovato conferma negli elementi di prova oggettivi acquisiti, e cioè gli apparecchi materialmente sequestrati in Via Ughetti o addosso al La Barbera e che sono risultati clonati, nonché l'agendina sopra indicata in cui era spiegato il meccanismo per consentire la clonazione.

Per quanto riguarda l'esame dei tabulati dei telefonini cellulari sui quali a lungo si sono intrattenuti i testi escussi, bisogna rilevare che l'analisi medesima evidenzia una

serie di telefonate riconducibili da un lato al La Barbera - Gioè con i propri familiari oppure riguardanti il mondo del lavoro o rapporti di tipo personale, dall'altro lato una serie di telefonate tra costoro ed altri personaggi soggetti di indagine, in particolare con Scaduto Giovanni (nonostante che costui abbia negato, in sede di esame dibattimentale, di aver conosciuto e frequentato sia il La Barbera sia il Gioè).

In particolare, dall'esame del tabulato di Scaduto Giovanni si è evidenziata una serie di telefonate intercorse nel periodo Settembre, Ottobre e Novembre tra il cellulare 0337-891773, intestato al medesimo, ed il cellulare 0337-463777 intestato al La Barbera Gioacchino, e nessuno dei due telefoni era clonato: in questo caso non vi possono essere dubbi che le telefonate siano intervenute tra di loro, appunto perchè apparecchi regolari.

Altro telefono non clonato, come già peraltro rilevato, è quello intestato a Di Matteo Andrea del '67, abitante in Via Piano Renda e che è il dipendente del La Barbera: questo apparecchio veniva usato dal La Barbera o da un altro componente del gruppo.

Dall'esame dei tabulati si nota ancora una serie di chiamate da telefoni clonati in uso ai membri del gruppo sopra indicato e segnatamente risultano:

- cinque chiamate dal telefono clonato Di Matteo Andrea del '44;
- tre chiamate dal telefono clonato intestata all'Alessi Video Recorder;
- tredici chiamate dal telefono clonato Abbate Calogero;
- sei chiamate dal telefono clonato Armetta Mobilinea;
- due chiamate dal telefono della Sip con numero terminale -86;
- una dal telefono della Sip, filiale di Roma, con numero terminale -84.

In particolare, nei giorni di Settembre, in prossimità dell'omicidio, per cui è processo, lo Scaduto viene chiamato rispettivamente:

- l'otto settembre dal telefono clonato, intestato alla Sip di Roma, con numero 0337-809886;
- il diciotto settembre dal telefono clonato, intestato alla Sip di Roma, con numero 0337-809884;
- il ventuno settembre dal La Barbera sul suo telefonino regolare;
- il sedici settembre dal telefono clonato intestato ad "Alessi Video Recorder" alle 13:52 ed alle 14:10;
- il ventiquattro settembre dallo stesso numero sopra indicato.

In ordine alla riconducibilità delle telefonate effettuate dai telefoni clonati ai soggetti facenti parte del gruppo già identificato, è opportuno porre l'attenzione sulle seguenti circostanze.

La telefonata, eseguita dal telefonino intestato alla Sip di Roma con numero finale - 86 e indirizzata all'imputato Scaduto, viene preceduta o seguita da una serie di telefonate riconducibili al Gioè Antonino: infatti da quel cellulare risulta chiamata l'utenza fissa di Intile Antonino da Cerami (Enna), che è il padrone della casa in cui dimorava in quel tempo la ragazza che con lui aveva una relazione sentimentale; risulta ancora chiamato l'ufficio postale di Cerami, dove lavorava in quel periodo la donna; viene chiamata l'utenza di La Barbera Gioacchino, l'utenza di Di Matteo Andrea che è l'impiegato di La Barbera, l'utenza di Gioè Anna, sorella di Gioè Antonino. Ciò costituisce prova

inconfutabile che il predetto telefonino clonato, almeno nel periodo esaminato, era nella disponibilità di Gioè Antonino.

La telefonata eseguita dal telefonino intestato alla Sip di Roma con numero finale - 84 e indirizzata allo Scaduto Giovanni, che avviene alle ore 18:24 del 18 settembre 1992, cioè il giorno dopo l'omicidio, è preceduta e seguita nei giorni prossimi da telefonate a La Barbera Girolamo, padre di La Barbera Gioacchino; a Di Carlo Calogero, che è il cognato; alla Agenzia Trasporti Ferrazzano, con cui intratteneva rapporti di lavoro; a Cicero Domenico di Isola delle Femmine; all'officina meccanica e, dopo la chiamata allo Scaduto, altre telefonate al La Barbera Girolamo ed a Di Matteo Andrea, che è il proprio impiegato.

Da questi elementi si ricava che l'apparecchio in quell'arco di tempo era nella disponibilità di La Barbera Gioacchino.

Le telefonate eseguite dal telefonino clonato intestato ad "Alessi Video Recorder" ed indirizzate a Scaduto Giovanni sono avvenute il 16 settembre, il giorno prima dell'omicidio alle 13:52 ed alle 14:10, ed il 24 settembre .

Nel periodo intermedio di quello sopra indicato, risultano altre chiamate rivolte a Gioè Antonino, al La Barbera Gioacchino, a Gioè Anna, sorella di Gioè Antonino, a Di Matteo di Contrada Piano Renda, e, dunque, non possono che ricondursi ai componenti del gruppo più volte indicati.

Per quanto riguarda, poi, il giorno in cui è stato ucciso Salvo Ignazio, e cioè il 17 settembre 1992, il telefono usato è quello di Di Matteo Andrea che chiama alle 07:23 ed alle 23:09 il cellulare regolare 0337-463777 intestato al La Barbera.

Orbene, si deve ritenere che questo telefono cellulare intestato a Di Matteo Andrea Piano Renda 54, clonato (per distinguerlo da quello omonimo che è invece regolare), fosse nella disponibilità materiale di Brusca Giovanni perchè il 18 settembre 1992 alle ore 15:56, esso viene chiamato dall'utenza cellulare 0337-967004, intestata a Cristiano Gioacchino, fratello di Cristiano Rosaria, convivente del Brusca medesimo.

Poichè è noto dalle risultanze processuali che la sera del 17 settembre 1992, dopo l'omicidio del Salvo i componenti del gruppo si divisero, e, precisamente, Bagarella e Brusca con la Clio di quest'ultimo si recarono al rifugio di Via Gioè; La Barbera e Gioè con il fuoristrada del primo se ne tornarono ad Altofonte; Scaduto e Sangiorgi, dopo avere consegnato le armi, tornarono alla cura dei propri interessi, la circostanza che un membro della famiglia Cristiano contatti il cellulare clonato Di Matteo Andrea Piano Renda 54 non può che significare che quest'ultimo apparato fosse nella disponibilità di Brusca Giovanni, essendo evidente che la famiglia sopra indicata poteva avere interesse a raggiungere telefonicamente solo il predetto Brusca e non anche qualsiasi altro soggetto che poteva gravitare attorno a lui.

Tale ricostruzione è l'unica che può essere dedotta dall'analisi dei dati risultanti dalle acquisizioni probatorie al riguardo.

HHHHHHH

CAUSALE E MOVENTI INDIVIDUALI

Nell'anno 1992 la profonda insoddisfazione di "cosa nostra" che, pesantemente penalizzata dall'esito del maxiprocesso, si era sentita abbandonata dai suoi referenti politici, sui quali aveva fatto affidamento per la positiva conclusione di quel processo, aveva inaugurato la stagione del terrorismo mafioso, con l'uccisione dell'Onorevole Salvo Lima, ritenuto il principale responsabile del "tradimento", con le stragi di Capaci e di Via d'Amelio e con l'eliminazione di Salvo Ignazio, dimostrando tutto il suo spaventoso potenziale militare, in una spirale di violenza e di annientamento avente come obiettivo quello di sferrare un attacco violento e indiscriminato contro lo Stato nonchè quello di colpire simboli dell'area politica, giudiziaria ed economica che erano stati suoi "nemici" o "potenti amici che avevano ormai voltato le spalle".

Questa linea stragista propugnata dal Bagarella e dal Brusca (tradizionalmente fedele alleato del primo con il quale in quell'epoca condivideva la latitanza al sicuro nel mandamento di quest' ultimo), esponenti della fazione vincente, realizzatrice del disegno egemonico nella c.d. guerra di mafia, costituiva la spietata risposta all'azione di settori dello Stato che avevano intrapreso un'azione incisiva nella lotta al crimine organizzato, ostacolandone gli interessi e l'espansione.

Contemporaneamente, era prevalsa la scelta di eliminazione di quei personaggi che a livello istituzionale avevano garantito fino ad allora l'impunità e che erano venuti meno alle promesse o addirittura avevano tradito, e comunque non si erano dimostrati più in

grado di assolvere i loro compiti (la cura degli interessi ed il raggiungimento degli scopi dell'associazione) in un momento storico cruciale della vita dell'organizzazione, poco importando che costoro avessero fatto o meno tutto il possibile per mantenere gli impegni assunti.

Uno di questi soggetti che aveva svolto un ruolo di cerniera tra l'ambiente politico e l'organizzazione mafiosa, che aveva costituito un ineliminabile anello nel circuito privilegiato stabilito tra "cosa nostra" ed il mondo politico romano, che ora sembrava avere esaurito la sua funzione, manifestando peraltro da qualche tempo l'intenzione di volersi defilare, era proprio Salvo Ignazio.

Siffatto atteggiamento era stato ritenuto insopportabile dal gruppo di potere mafioso che ne aveva decretato la eliminazione.

Come si è già avuto modo di evidenziare, gli accertamenti giudiziari pregressi, suffragati dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno, avevano permesso di acclarare la qualità di uomino d'onore dei cugini Salvo, di individuare nel loro gruppo un importantissimo centro di potere economico politico, capace di influenzare a loro vantaggio le strategie del governo regionale siciliano, nell'ambito di un reciproco "scambio di favori".

Il fenomeno delle esattorie siciliane, l'appartenenza dei titolari delle stesse a "cosa nostra", il sostegno portato ad uomini politici siciliani, le illicite commesse nella gestione esattoriale, il loro enorme potere economico, che li aveva resi un "gruppo di pressione", con il quale il mondo politico siciliano era stato costretto a confrontarsi,

erano già emersi nell'ambito del procedimento penale contro Abbate Giovanni + 706, istruito dall'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo e confluito nel c.d. " primo maxiprocesso " a "cosa nostra", in cui i cugini Salvo erano stati imputati, ed, il Salvo Ignazio, in particolare, anche condannato (l'altro cugino nel frattempo era deceduto).

In epoca più recente il collaboratore Pennino Gioacchino,il quale ha reso dichiarazioni in data 9 giugno del 1995 nell'ambito del processo per l'omicidio di Salvo Lima a carico di Riina Salvatore + 27-acquisite al presente giudizio in data 21 giugno 1995 ai sensi dell'articolo 238 cod.proc.pen.- ha ribadito di aver conosciuto i due cugini Salvo nel 1980, presentatigli nello studio di Salvo Lima in via Ariosto quali uomini d'onore della "famiglia" di Salemi.

Il Salvo Ignazio gli venne presentato come vice capo della "famiglia" di Salemi, confermando ancora una volta che la loro forza economica era fondata oltre che sulle loro capacità imprenditoriali anche su una rete di relazioni, vincoli ed interessi di natura politica consolidati nel tempo.

In quell'occasione, tra l'altro, il Pennino ebbe presentato anche il dott.Sangiorgi Gaetano, detto Tani, genero di Salvo Nino, al quale aveva prestato il proprio ausilio per questioni relative alla comune attività professionale di esercenti laboratori di analisi cliniche.

Affermata, dunque, anche giudiziariamente, l'appartenenza del Salvo all'associazione mafiosa "cosa nostra", non si può non rilevare che nel momento in cui l'organizzazione criminale stava attraversando la fase di maggior difficoltà, il Salvo ed il gruppo che a lui

faceva capo, aveva dimostrato di non essere più in grado o di non volere più svolgere alcun potere di scambio e di condizionamento in favore del sodalizio, e, pertanto, non rivestendo più alcun interesse per gli esponenti di "cosa nostra", andava eliminato fisicamente.

Le informazioni provenienti dai collaboranti Di Matteo e La Barbera confermano integralmente l'esattezza del quadro sopra delineato in ordine alla strategia di distruzione e di terrore adottata da "cosa nostra" in quel periodo e di eliminazione degli elementi ritenuti ormai inutili.

La loro concezione egemonica del potere, rigidamente controllata dal vertice, si riflette invero anche nella rete dei rapporti esterni dell'organizzazione con i referenti politici: così come all'interni ogni manifestazione di dissenso viene soffocata nel sangue, così all'esterno, nell'ambito delle cosiddette relazioni politiche il venir meno degli accordi comporta l'inevitabile conseguenza della soppressione violenta.

In particolare, secondo il racconto del Di Matteo, dopo l'esito negativo del maxiprocesso il Bagarella aveva spiegato che l'omicidio doveva essere compiuto perchè Salvo Ignazio era un altro dei "politici" legati a "cosa nostra" e facente parte di essa che non era riuscito ad aggiustare il maxiprocesso.

Analogo discorso venne fatto da Gioè Antonino, nel senso che dopo l'esito negativo del maxi, bisognava eliminare quei politici, tra cui Lima e Salvo, che non erano riusciti a procurare un risultato positivo del processo stesso, e poco importava che ciò fosse avvenuto perchè non avevano voluto o non avevano potuto fare alcunchè al riguardo.

Il Di Matteo riferisce di avere personalmente assistito a conversazioni tra il Gioè ed il Bagarella, in cui costoro, nel lamentare il comportamento di Lima e di Salvo, avanzavano la spiegazione che costoro non avevano potuto fare niente perchè l'Onorevole Andreotti aveva ormai cambiato politica in senso sfavorevole a "cosa nostra".

Anche La Barbera, nel corso delle dichiarazioni rese, ha ricordato che in una occasione il Bagarella si era lagnato dicendo che il Salvo era "un cornuto" e un "carabiniere" perchè aveva girato le spalle all'organizzazione, lamentandosi anche che l'Hotel Zagarella, di proprietà dei Salvo, era stato affittato alle forze dell'ordine: "poichè egli aveva affittato tutto l'albergo ai Carabinieri, si comportava male nei confronti di cosa nostra", esprimendo con un lessico elementare ai soldati della organizzazione tutto il suo disprezzo per un uomo che, pur bollato come mafioso, aveva continuato a mantenere rapporti con il mondo istituzionale, allentando invece i rapporti con l'associazione criminale di appartenenza.

Entrambi i collaboranti hanno inoltre confermato l'esistenza di una strategia di terrore che aveva formato oggetto di varie discussioni tra Bagarella, Brusca e Gioè avvenute nel periodo della latitanza dei primi due, trascorsa in alloggi loro messi a disposizione nella zona di Altofonte.

Al riguardo non vale osservare che il Salvo non era un "politico" e soprattutto che egli stesso era stato imputato e condannato al maxi processo per la sua qualità di uomo d'onore.

Secondo l'assunto difensivo, è insostenibile la tesi secondo cui l'uccisione del Salvo sarebbe la risposta per avere tradito la promessa di aggiustare il maxi processo e dunque la vendetta per le aspettative deluse, sia perchè non inedita, essendo stata espressa già dagli organi di stampa dell'epoca, sia perchè lo stesso Salvo avrebbe avuto interesse quale imputato ad ottenere un esito più favorevole.

Tuttavia, se si riflette sull'episodio riferito dal La Barbera come sentito dalla viva voce del Bagarella, uno dei massimi esponenti del braccio armato della mafia, circa il disappunto ed il rancore manifestato da quest'ultimo nel rilevare che l'Hotel Zagarella dava ospitalità alle forze di Polizia, si può ben intendere che quello che "cosa nostra" non tollerava era che il Salvo, nonostante appartenente alla detta associazione criminale, aveva continuato ad intrattenere rapporti con lo Stato legale, con rappresentanti delle Istituzioni e con la società civile, mentre erano contestualmente avvertibili segnali di disaffezione, di disinteresse nei confronti del sodalizio criminale in cui era pur sempre inserito.

Con una spiegazione laconica e concisa il Bagarella aveva espresso tutto il suo disprezzo perchè il Salvo continuava a mantenere rapporti con lo Stato, tutto il suo rancore per la mancata condivisione delle strategie di attacco frontale e non ultimo, aveva manifestato una valutazione di inutilità per la cura e la realizzazione dei fini mafiosi nei confronti di personaggi che prima erano stati all' uopo sfruttati.

Era insopportabile per l'ala militare dell' organizzazione, che aveva scelto il fronte della rottura, dell' attacco violento e criminale allo Stato, in un disegno delirante di

potenza, che settori tradizionalmente di sostegno alla mafia volessero prendere le distanze se non addirittura recidere gli ingombranti contatti fino ad ora mantenuti.

Il Salvo non era stato un politico in senso stretto, ma era pur sempre stato espressione delle lobby affaristico-politiche che a "cosa nostra" avevano reso servigi e della stessa avevano curato gli interessi.

Agli occhi degli uomini d'onore, quindi, ben avrebbe potuto esercitare tutta la sua influenza per contribuire allo scardinamento di quello che si stava manifestando il nuovo clima di lotta alla mafia, la quale si trovava a fronteggiare l' esito del maxi-processo, le iniziative legislative di disfavore, il dilagare del fenomeno del pentitismo.

Ed invero, proprio dalla seconda metà del 1992 si assiste all' espandersi della dissociazione dalle fila dei mafiosi (basti ricordare Mutolo, il Marchese, il Drago, e, un po' più tardi, il Di Maggio) e la scelta di molti mafiosi di "stare dalla parte dello Stato".

Altri, come il Gioè Antonino, manifestava tutta la sua perplessità; ma anche la sua lucida rassegnazione quando era da solo con il La Barbera, al quale confidava che non vi era altro modo per svincolarsi da un destino ormai segnato, sostenendo che per loro, che non erano esponenti di vertice ma semplici soldati di cosa nostra, le alternative erano soltanto o la condanna all'ergastolo o la morte in un conflitto a fuoco o il suicidio, ovvero la soppressione violenta ove avessero manifestato il minimo segno di dissenso.

Osserva la Corte che, nella ricostruzione della causale dell'omicidio di Ignazio Salvo, entrano pure in gioco moventi individuali che hanno mosso taluno degli odierni imputati a partecipare all' omicidio stesso: questi interessi personali confluiscono nell'

alveo del comune obiettivo della eliminazione del Salvo e sono, perfettamente compatibili con il perseguimento dello scopo comune.

Ed invero, per quanto riguarda Scaduto Giovanni, il suo interesse era rappresentato dal fatto che la partecipazione all'omicidio gli avrebbe fatto acquistare meriti nell'ambito di "cosa nostra" e non solo sarebbe stato riammesso nell'organizzazione, dalla quale era stato "accantonato", ma addirittura avrebbe potuto ottenere la carica di capo del mandamento di Bagheria , così riacquistando potere e prestigio ultimamente appannato.

E' noto che a seguito della espulsione dell'uomo d'onore egli, nel lessico mafioso viene detto "posato" ; ma è altresì noto che l'espulsione non fa cessare il vincolo di appartenenza all'associazione in quanto produce un effetto sospensivo che può risolversi anche con la reintegrazione dell'uomo d'onore.

Egli, noto rampollo di una famiglia di mafiosi, già condannato al maxi processo per il reato di cui all'articolo 416 bis ma temporaneamente "posato", ambiva ad essere reintrodotta nei ranghi ed il contributo prestato nell'omicidio Salvo poteva rappresentare il volano della sua ascesa ad un ruolo primario nell'ambito della "famiglia" di appartenenza.

Sul punto La Barbera ha precisato che anche dopo l'omicidio del Salvo, con lo Scaduto e gli altri, avevano continuato a vedersi ed a frequentarsi.

Il motivo di tali continuati rapporti era dato dal fatto che *“dopo qualche tempo dal delitto si sarebbe dato di nuovo il mandamento a Giovanni Scaduto ... lui aspettava*

questo momento ... dopo avere commesso l'omicidio sperava che gli davano il mandamento di Bagheria ove aveva già ricoperto la carica di capo mandamento prima di essere posato ... Nel 1992 è stato ripescato nel senso che era stato di nuovo messo in mezzo dal Bagarella e Brusca”.

Il La Barbera non ha riferito i motivi in base ai quali lo Scaduto era stato “accantonato” ; dice il pentito: *“io me lo sono trovato direttamente in riunione a casa di Santino Di Matteo, così come Sangiorgi l’ho trovato nelle riunioni che si facevano ; io l’ho conosciuto per la prima volta a casa di Di Matteo”.*

Quanto al Sangiorgi, poi, il suo interesse all'eliminazione del congiunto scaturiva dal fatto che egli nutriva verso la vittima sentimenti di ostilità e rancore, poichè il Salvo non gli consentiva l'autonomia ed il ruolo che egli avrebbe voluto avere nell'amministrazione del patrimonio familiare per la parte che sarebbe toccata alla moglie dopo la morte del suocero.

Alla stregua di quanto riferito dal collaboratore Pennino (le cui dichiarazioni rese nell'ambito del processo dell'omicidio dell'onorevole Lima, come già detto, sono state acquisite ai sensi dell'articolo 238 cod. proc.pen.), infatti, il dott.Sangiorgi gli aveva confidato "di aver affidato a Giovanni Brusca i suoi problemi familiari in merito a discordie che aveva avuto con i familiari circa l'ersedità del suocero Salvo Nino".

Poichè Salvo Ignazio, secondo quanto gli aveva riferito il Sangiorgi, mentre era in vita non si era voluto interessare a dividere tra i parenti l'eredità lasciata da Salvo Nino, lui lo definiva "infame" e dopo la morte aveva interessato il Brusca Giovanni, che però non era conosciuto personalmente dal Pennino.

QQQQQQ

Orbene, posto che quest'ultimo aveva intrattenuto rapporti anche personali con il Sangiorgi, e addirittura lo aveva aiutato nell' avvio della professione di medico analista , appare ragionevolmente credibile che il Sangiorgi gli abbia potuto fare la confidenza di cui sopra circa i suoi contrasti con lo zio e sul modo più opportuno di risolverli.

A sostegno di tale spiegazione, secondo quanto affermato dal La Barbera , il Sangiorgi, dopo l'uccisione dello zio, aveva preso a gestire tutti i beni dei Salvo e l'omaggio degli orologi Cartier era stato un modo per ringraziare i componenti del gruppo per il contributo che avevano dato alla realizzazione del suo disegno. Il collaborante ha precisato anche che prima dell'omicidio dello zio il Sangiorgi non si era mai occupato dei beni della famiglia, perchè veniva escluso dall'amministrazione.

Di ciò egli si era lamentato anche nell' ambito del gruppo, mentre, dopo la morte del Salvo, il Sangiorgi mostrava di sentirsi gratificato del fatto che il Favuzza (che era il cognato) si consultava con lui prima di assumere ogni decisione.

E' da precisare che il La Barbera non conosceva il Favuzza personalmente e nemmeno sapeva che ruolo avesse nei rapporti personali con il Sangiorgi, a quest'ultimo sentiva dire che gestiva una tenuta a Salemi; mentre, dopo la morte dello zio ne sentì parlare frequentemente come di un soggetto che non decideva nulla senza prima consultarsi con Sangiorgi medesimo.

Proprio la suddetta circostanza costituisce elemento di conferma della esattezza della tesi accusatoria circa l'interesse personale del Sangiorgi alla eliminazione dello zio acquisito anche potere entrare nella gestione e nell'amministrazione del patrimonio del

proprio suocero che era saldamente rimasto nelle mani di Salvo Ignazio finchè costui era rimasto in vita.

Nè vale sostenere che il Sangiorgi non era parente diretto del Salvo e non ereditava direttamente perchè, comunque, erede era la di lui moglie.

Ed invero, è stato accertato processualmente, attraverso le dichiarazioni del Favuzza, che parte del patrimonio veniva gestito in comune con successiva distribuzione o compensazione degli utili.

La riprova della cointeressenza nella gestione patrimoniale è la circostanza che il pagamento degli orologi Cartier commissionati al cognato era avvenuta tramite compensazione nei rapporti di dare ed avere tra le due famiglie Favuzza - Sangiorgi.

In definitiva le risultanze probatorie acquisite hanno consentito di ricostruire lo sfondo criminale del delitto le cui modalità efferate ed efficienti nonché la personalità della vittima riconducono ad una matrice sicuramente mafiosa; nella stessa si innestano spinte individuali che hanno mosso gli autori a partecipare a questo omicidio, nella prospettiva di trovare una soluzione con l'uso esclusivo della violenza ad una situazione non altrimenti risolvibile.

PROFILO CRIMINALE DEGLI IMPUTATI

BAGARELLA LEOLUCA

Con riferimento alla storia criminale dell'imputato BAGARELLA LEOLUCA, va evidenziato che, secondo le rivelazioni di molti pentiti, egli occupa nell'organigramma mafioso una posizione di vertice dello schieramento vincente, così detto dei corleonesi, assieme al cognato Salvatore Riina, del quale ha favorito con la ferocia e la violenza, la realizzazione di un disegno di potere assoluto e personale.

Ed invero, all'interno dell'organizzazione mafiosa egli ha raggiunto un ruolo di prestigio soprattutto mediante la consumazione di azioni illecite, alcune delle quali molto eclatanti, con cui ha dimostrato la propria decisione, la spietatezza e la volontà sul piano criminale.

Al momento dell' arresto, avvenuto il 24 giugno dello scorso anno 1995, egli risultava colpito da molteplici ordinanze di custodia cautelare (provvedimento nr. 171/93 e 267/93 dell' 11 novembre 1993 del gip di Palermo a carico di Bagarella +otto; nr. 2111/93 e 2211/93 dell' 11 novembre 1993 del gip di Caltanissetta a carico di Agrigento +sedici; nr. 171/93 e 267/93 del 27 giugno 1994 del gip di Palermo a carico di Bagarella +sei).

Quali trascorsi penali, annovera precedenti in materia di armi, violazione delle misure di prevenzione, traffico di stupefacenti.

E' stato inoltre condannato al maxi-processo per il reato di associazione di tipo mafioso alla pena di anni tre e mesi dieci di reclusione.

Nel periodo che interessa questo giudizio, che comprende un arco di tempo che va dal 1992 agli inizi del 1993, risulta che il Bagarella ha cercato di aggregare e compattare

un gruppo di fuoco, molto agguerrito, tendenzialmente stabile, per la realizzazione di gravissimi fatti di sangue, tra cui anche la strage di Capaci, l' omicidio di Milazzo Vincenzo, di Salvo Ignazio per il quale oggi si procede.

Il Bagarella ha trascorso la latitanza a partire dal 30 gennaio 1992 in varie località della Sicilia indicate dal La Barbera in Altofonte, Mazara del Vallo (nell' estate del 1992) Santa Flavia (nel periodo di Natale) nonché altre zone non meglio precisate delle Madonie, indi Palermo ove veniva catturato appunto il 24 giugno 1995.

Passando all'esame del ruolo specifico che il Bagarella ha avuto nella vicenda di sangue per cui è processo, va rilevato che gli elementi a carico dello stesso si traggono dalle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria svolte subito dopo l'omicidio ed acquisite tramite l'esame dei testimoni avvenuto all'odierno dibattimento, nonché dall'apporto delle dichiarazioni dei collaboranti, i quali lo hanno concordemente additato come coesecutore materiale del delitto.

In particolare il La Barbera lo ha indicato come colui che esplose materialmente i colpi di pistola al volto della vittima.

Principale ideatore del delitto che ci occupa, è stato anche l'organizzatore del gruppo di fuoco e componente del commando esecutivo.

Frequentatore delle riunioni nella casa di Di Matteo, in cui fu assunta la decisione della soppressione del Salvo , nel corso di discussioni preparatorie con il Gioè e con il Brusca ha anche esplicitato le ragioni per le quali doveva avvenire quella soppressione.

Dati i rapporti di familiarità ed assidua frequenza che si erano instaurati con il Bagarella per il tramite del Gioè, il Di Matteo ed il La Barbera a loro volta hanno avuto modo di ascoltarne i discorsi, di conoscerne il pensiero, hanno raccolto commenti e colto sfumature con particolare riferimento al disprezzo manifestato nei confronti della vittima dell' omicidio in trattazione, così come hanno parlato delle iniziative assunte dal Bagarella alla guida del gruppo, della presenza costante dello stesso nella realizzazione delle imprese criminose più eclatanti.

Il La Barbera ha parlato della visita di lutto fattagli dal Bagarella in occasione della morte della madre, avente il significato di un "reclutamento" nella composizione del costituendo gruppo di fuoco, di cui il dichiarante non poteva che sentirsi lusingato.

Ha detto anche che era presente nella villa del Sangiorgi in occasione del regalo degli orologi Cartier agli altri complici in segno di ringraziamento per il contributo prestato nell' uccisione dello zio, Salvo Ignazio.

E' appena il caso di ricordare che all'udienza del 15 novembre 1995 il Bagarella ha chiesto di essere sottoposto ad esame, adempimento che ha avuto luogo nel corso della stessa udienza, con anticipo rispetto all'ordine di assunzione delle prove stabilito dall'art. 496 c.p.p. stante il consenso delle parti.

L' imputato ha ammesso di avere subito condanne per associazione mafiosa, stupefacenti, armi e di essere stato giudicato anche per fatti di omicidio.

Ha affermato di avere iniziato la latitanza dal 30 gennaio 1992, trascorsa in Sicilia e anche nella provincia di Palermo, dove svolgeva l'attività di commerciante di formaggi.

Ha negato di avere avuto rapporti anche telefonici con il cognato Marchese Gregorio, anch'egli uomo d'onore.

Inizialmente ha anche negato di avere avuto il possesso di telefonini cellulari, nemmeno clonati, e di essersi mai fatto chiamare con il nome di "Franco"; ha negato di avere mai posseduto documenti intestati con tale nome, pur ammettendo di avere fatto uso di documenti falsi: in particolare ha affermato di non avere mai posseduto documenti a nome di Guida Francesco, non riuscendo però a fornire spiegazioni sul fatto che nel covo di Via Ughetti è stata trovata una carta di identità in bianco rilasciata dal comune di Partinico a nome di Guida Francesco e recante, all'interno del modulo, una fotografia di se medesimo.

Ha asserito di avere dato fotografie ritraente la propria effigie a persone non meglio identificate per predisporre qualche documento falso; ha ammesso, altresì, di avere conosciuto in carcere Gioè Antonino ma senza avere mai instaurato con lui rapporti personali.

Ha affermato che nel periodo tra il 16 ed il 17 settembre 1992 non soggiornava nella provincia di Palermo e si è protestato innocente dell'omicidio di Salvo Ignazio contestatogli .

Ha sostenuto di non conoscere Brusca Giovanni, Scaduto Giovanni, Sangiorgi Gaetano, Di Matteo Mario Santo, La Barbera Gioacchino, Salvo Ignazio, ribadendo che Gioè Antonino lo ha conosciuto soltanto in carcere.

Alla domanda se conoscesse Di Filippo Emanuele, il Bagarella ha apostrofato costui come un "beniamino della autorità giudiziaria" per via del suo recente pentimento, ammettendo, comunque, di averlo conosciuto, di averlo visto un paio di volte prima del suo matrimonio, avvenuto nel 1991, al quale ha partecipato, al pari del fratello Di Filippo Pasquale.

Ha escluso di avere conosciuto Mangano Antonino, Calvaruso Antonio, Cannella Tullio.

Su specifica domanda del Pubblico Ministero, poi, ha ammesso che Brusca Giovanni e Salvo Ignazio erano suoi coimputati nel maxi-processo ma ha escluso di avere mai avuto rapporti personali con gli stessi.

Ha affermato ancora di non conoscere Scaduto Giovanni, suo coimputato nel presente processo.

In ordine alle circostanze relative al proprio arresto, il Bagarella ha rifiutato di rispondere, spiegando che si tratta di vicende non riguardanti il presente giudizio.

Ha ribadito, comunque, di non avere abitato in quel periodo a Palermo, di non avere avuto possesso di armi, di avere avuto con sè un documento falso a nome di Amato Giuseppe, rilasciato da un Comune della Provincia di Palermo.

Per quanto riguarda lo svolgimento della asserita attività commerciale il Bagarella ne ha parlato in termini assolutamente vaghi e generici, dicendo testualmente: "io avevo altre persone ... giustamente non è che lo posso dire...", così ammettendo di avere contato su appoggi, coperture e rifugi durante la latitanza: in realtà questa asserita

attività itinerante gli serviva per camuffare o giustificare la corrispondente vita da clandestino che in quel periodo il Bagarella conduceva.

Ha ammesso di avere posseduto altri documenti falsi, ad esempio una patente intestata a Maone Salvatore o a Di Martino Francesco.

Sul finire dell'esame ha ammesso che all'epoca del suo arresto aveva la disponibilità di telefonini cellulari e che se li era procurati tramite un soggetto non meglio identificato.

Ad un ulteriore approccio da parte del Pubblico Ministero sulle sue più recenti consuetudini di vita al momento dell'arresto, per la seconda volta il Bagarella si è rifiutato di rispondere, manifestando la sua intolleranza per il fatto che si era aperto un nuovo tema probatorio.

Da ultimo ha affermato di avere in corso numerosi altri procedimenti a carico, tra cui quello per la strage di Capaci in cui hanno perduto la vita il giudice Falcone, la di lui moglie e gli agenti della scorta.

Su domanda della difesa, ha affermato di non avere mai posseduto orologi di marca Cartier.

A ben vedere, l'esame dibattimentale, a tenore delle risposte fornite, secondo l'intenzione del Bagarella, doveva servire più come riconoscimento del suo "rango" che per delineare o negare processualmente il proprio ruolo personale.

Ha negato, infatti, come era prevedibile tutte le circostanze dalle quali poteva sorgere un pur minimo suo coinvolgimento nell'omicidio Salvo, in linea con un atteggiamento processuale che rientra nella tradizione mafiosa.

Si è difeso con argomenti grossolani; ha detto di non conoscere i suoi accusatori, ha dichiarato di non conoscere nessuno dei suoi coimputati, preoccupandosi di affermare l'assoluta inesistenza di rapporti con loro; ha chiesto, infine, di essere messo a confronto, con La Barbera Gioacchino, suo accusatore e, quindi, rivale processuale.

All'udienza del 20 novembre 1995 ha avuto luogo il confronto con il La Barbera.

Al riguardo, appare opportuno riportare integralmente lo svolgimento di questo mezzo di prova, per meglio cogliere il contesto di alta sollecitazione emotiva nel corso dell'esame incrociato dei due.

"Il Presidente invita sia La Barbera che il Bagarella a prendere posto in due sedie messe di fronte alla Corte.

PRESIDENTE - Allora Bagarella, lei stamattina ha sentito quello che ha riferito il La Barbera, che cosa ha da dire a lui?

BAGARELLA - Io ho avuto modo di leggere qualche cosa che dice ...

PRESIDENTE - No stamattina lei l'ha sentito pure.

BAGARELLA - Appunto questo. Siccome ha fatto due anni di parlare, e ogni dichiarazione lui ha sempre modificato ... ha sempre modificato, finalmente stamattina l'ultima ci sono andato a casa a farci visita con mio cognato Gregorio, dove lui ha detto

ZZZZZZZ

questa mattina che ci siamo conosciuti in quella occasione. Se io non lo conosco quale motivo ho di andarci a fare visita per la morte della madre.

PRESIDENTE - Allora si stia .. La Barbera ha sentito?

LA BARBERA - Sì.

PRESIDENTE - Che cosa ha da dire lei?

LA BARBERA - Siccome quel periodo praticava Altofonte, era latitante già ad Altofonte, subito dopo, ... c'era Giovanni Brusca assiduamente là. Io frequentavo il Di Matteo ed il Nino Gioè che ci vedevamo da sempre. Essendo che lui frequenta amici miei, e sa chi ero io, in quella occasione che era morta mia madre, mi è venuto a fare ... anche io sono rimasto un pochettino così. Me lo sono visto spuntare la mattina a casa mia.

PRESIDENTE - Questa è la risposta.

BAGARELLA - In quale giorno è morta sua madre, La Barbera?

LA BARBERA - Il giorno preciso ...

BAGARELLA - Sì.

LA BARBERA - Il 17.

BAGARELLA - Io sono stato latitante, alla fine di gennaio. Perciò in quel periodo ero libero, e già è bugiardo. Poi se uno deve andare a fare una visita, penso che ci deve essere una certa amicizia, una certa conoscenza, una certa frequentazione ... io non lo so ... così di punto in bianco io vado là e ci vado fare visita con mio cognato ...

PRESIDENTE - Così ha detto.

AAAAAAA

BAGARELLA - Certo lui ne ha dette tante ...

PRESIDENTE - Così ha detto. Allora vediamo qualche altra circostanza che lei vorrebbe contestare.

BAGARELLA - Signor La Barbera, ce lo vuole dire al Presidente dove si trovava giorni prima di cominciare a fare quello che stava facendo, in quale carcere si trovava?

LA BARBERA - Il Presidente lo sa, interessa a te? Il Presidente lo sa dove ...

BAGARELLA - Mi dia del Lei perchè questa confienza non c'è.

PRESIDENTE - Va bene, datevi del Lei. Avanti ... è giusto che vi diate del Lei. Allora che voleva sapere lei, quando, dove ...

BAGARELLA - In quale carcere era lui prima di iniziare a fare quello che sta facendo?

PRESIDENTE - E questo non ha importanza ai fini del confronto. Le domande ... non è che lei può porre questa domanda. Andiamo avanti, lei può contestare ...

BAGARELLA - Se giorni prima di lui incominciare a fare queste cose, se è stato invitato qui, a Rebibbia a Roma e se si è incontrato con persone?

LA BARBERA - Io ero carcerato, con chi mi dovevo incontrare.

BAGARELLA - Con chi si è incontrato? Cosa le hanno proposto?

PRESIDENTE - No, Bagarella ...

BAGARELLA - Come no! Signor Presidente lui l'ha detto a persone qua, che cosa gli è stato proposto, io l'ho saputo ed ora glielo chiedo.

PRESIDENTE - Il confronto ha una determinata funzione, cioè quella di mettere a confronto due parti che hanno dichiarato cose in contrasto ... quindi non quello che ha fatto...

BAGARELLA - Signor Presidente lui in quell'occasione, ha barattato la libertà mia e quella di tanti padri di famiglia signor Presidente. Perciò quindi se lui ... poi glielo dice, tanto ...

PRESIDENTE - No non gliela poniamo questa domanda, perchè lui era detenuto. Per noi era detenuto.

BAGARELLA - Perciò quindi non interessa, tutto il retroscena non interessa, per che cosa lui lo sta facendo ...

LA BARBERA - No, non c'è nessun retroscena. Io dal carcere sono passato all'extra carcerario, sempre guardato a vista, cominciando a collaborare. Non ce n'è altre strade.

BAGARELLA - Non ce n'è altre strade ...

LA BARBERA - No.

BAGARELLA - Non hai barattato niente, è vero?

LA BARBERA - Non ho niente da barattare.

BAGARELLA - Mi dica un po' se lei saprebbe ...

LA BARBERA - L'ho fatto ... (incomprensibile ...) barattare la mia vita, mi sono salvato ...

BAGARELLA - Ah! Si è salvato.

LA BARBERA - A Nino Gioè "u facistuvu affucari", io invece mi sono salvato e sono qua. e sono fiero.

BAGARELLA - Nino Gioè vuol dire che ha ritenuto giusto fare quello.

LA BARBERA - (incomprensibile ...) e grazie a voi, dopo una vita di rischiare, 10 anni di galera, esce, e si ritrova impiccato in cella.

BAGARELLA - Queste sono scelte sue, personali.

LA BARBERA - Certo grazie a voi.

BAGARELLA - No, grazie a te.

PRESIDENTE - Lei Nino Gioè lo conosce?

BAGARELLA - Sì, l'unica persona che conoscevo di tutte queste che nomina lui, è Nino Gioè. Ho passato un processo insieme, tutti gli altri non li conosco. E' tutto falso quanto dice, non sono mai stato in nessun posto con lui, non lo conosco, non ho mai avuto rapporti di nessun genere.

PRESIDENTE - La Barbera, lei cosa ha da dire di contro?

LA BARBERA - Io l'ho frequentato dall'inizio del '92 fino alla data del mio arresto, 23 marzo.

BAGARELLA - La Barbera se lei direbbe il contrario che fine farebbe lei? Dove andrebbe a finire?

PRESIDENTE - Bagarella non ci siamo. Lei se vuole può contestare alcune dichiarazioni che lui ha fatto nei suoi confronti. Non quelle altre ... non può uscire lei ...

BAGARELLA - Ma scusi se lui sta barattando signor Presidente, lui sta barattando la sua libertà con quella mia e con quelle di tanti padri di famiglia. Perciò quindi non glielo devo dire ...

PRESIDENTE - Per lei è così: Noi siamo qui per verificare questo.

BAGARELLA - Questo signore, con la vergogna ci ha portato alla buon'anima di suo padre, perchè so che era un galantuomo suo padre. Suo padre si è tolto la vita, per quello che sta facendo questo signore, e lui ha ancora il coraggio di girare le aule dei tribunali ...

PRESIDENTE - Bagarella, mi dica una cosa, un'ultima circostanza: lui ha fatto dichiarazioni precise nei suoi confronti, quelle relative all'omicidio di Ignazio Salvo. Lei le ha sentite ...

BAGARELLA - E' falso signor Presidente, è bugiardo, falso, in tutto e per tutto.

A questo punto il Presidente dichiara chiuso il confronto.

Orbene, l'analisi attenta di queste dichiarazioni merita qualche considerazione: la materia del confronto è stata piuttosto modesta sul piano strettamente probatorio, ma quel che va sottolineato è che tale mezzo di prova, nell'intendimento dell'imputato, doveva essere un'occasione per mettere in crisi il collaborante con la sola forza della sua presenza, per aggredire la sua credibilità, per intimidirlo con lo stesso carisma usato per arruolarlo nel gruppo di fuoco.

EEEEEEEE

Bagarella ha anche tentato di suscitare reazioni puramente emotive nello antagonista, con l'insinuazione di sensi di colpa (il ricordo del suicidio del padre), con il ricordo-minaccia della violenza come solo mezzo di risoluzione dei conflitti, con il ricatto pseudo-moralistico onde scoraggiare il nuovo cammino intrapreso dal suo avversario.

In concreto il Bagarella ha usato argomenti di generica negazione, ragionamenti aventi ormai scarsa presa sulla Barbera: si è riproposto con il suo bagaglio di valori arcaici (potere, violenza, omertà, sottomissione altrui), che sono i valori negativi dell'agire mafioso.

Anche il tentativo di suscitare il sospetto che il c.d. "pentimento" potrebbe avere lo scopo di acquisire per il collaborante vantaggi di varia natura, in primo luogo la propria libertà con il sacrificio di quella altrui, non appare avere alcuna rilevanza, non poggiando su alcun elemento concreto di sostegno.

Ed invero, la affermata volontà di calunnia, lungi dal trovare riscontro nella risultanza del processo, si pone in netto e palese contrasto con le risultanze medesime, mentre in concreto il Bagarella non ha dato prove alcuna che le accuse nei suoi confronti formulate dal collaborante nascessero da un intento persecutorio verso di lui, posto che tutto il lungo ed articolato racconto della Barbera coinvolge una pluralità di altre persone ed in primo luogo se medesimo.

La realtà processuale, infatti, offre numerosi elementi di conferma del quadro accusatorio delineatosi a carico del Bagarella a seguito delle dichiarazioni dei collaboranti.

In primo luogo si ricava un riscontro di tipo documentale: nel nascondiglio di via Ughetti, all'esito della perquisizione dell' immobile, sono state rinvenute alcune fotocopie di documenti, in una delle quali si trova collocata la fotografia del Bagarella ed indicato il nome di un certo Guida Francesco di Partinico (nello stesso contesto venne anche rinvenuta una fotografia di Di Matteo Santo, a dimostrazione dell' esistenza di contatti tra di loro, in vista della verosimile preparazione di un altro periodo di latitanza).

Il La Barbera ha poi confermato che quella documentazione sarebbe stata affidata ad un falsario che avrebbe provveduto a predisporre la perfetta riproduzione di documenti identificativi.

Altri elementi di prova a suo carico sono dati dal fatto che, come affermato dal La Barbera, in quel periodo l'imputato si faceva chiamare al telefono "Franco" ed inoltre lo stesso Bagarella ha ammesso che durante la latitanza faceva uso di documenti falsi non escludendo, di utilizzare tra gli altri il nome di Guida Francesco.

Ha confermato inoltre di aver conosciuto il Gioè sebbene in occasione di una condetenzione comune.

Un' ultima riflessione va svolta in ordine all'esito dell'esame dibattimentale cui il Bagarella si è voluto sottoporre: ed invero la circostanza che egli deliberatamente ha fatto ricorso al mendacio costituisce ulteriore elemento di prova a suo carico, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nel contesto di univoci elementi probatori già raccolti contro di lui e così come sopra esposti.

SCADUTO GIOVANNI

Uomo d'onore della famiglia di Bagheria sposato con la figlia di Salvatore Greco, il "senatore"; parente per parte di madre di Farinella Domenico, di Pullarà Santi (cognato del predetto), di Virga Rodolfo.

Già condannato per ricettazione ed associazione per delinquere di tipo mafioso in esito al c.d. "maxi" processo.

Per sua ammissione cosciente di Bagarella Leoluca in occasione del maxi-processo nel quale entrambi imputati.

Ha conosciuto sicuramente in carcere Gioè Antonino (anche se costui non era imputato in quel giudizio), ha negato invece di aver conosciuto La Barbera Gioacchino, Di Matteo Mario Santo, Brusca Giovanni.

Ha conosciuto anche De Lisi Daniele, veterinario di Bagheria, in relazione alla comune attività di allevamento di cavalli.

Ha dichiarato di occuparsi anche delle proprietà terriere dei propri genitori, in Bagheria ed in provincia di Enna.

E' stato in rapporti di assidua frequenza con Sangiorgi Gaetano legati da intensa amicizia risalente all'infanzia.

Per quanto riguarda l'omicidio Salvo, gli elementi di accusa scaturiscono dalle dichiarazioni provenienti dal collaborante La Barbera riguardanti la partecipazione alla fase organizzativa ed alla fase esecutiva dell'omicidio.

HHHHHHHH

Egli è stato presentato ritualmente al collaborante predetto nel corso di una delle riunioni in cui si studiavano le modalità operative di attuazione del delitto.

Il suo intervento si spiega perchè originario della zona di Bagheria, conoscitore dei luoghi e dunque in grado di fornire un contributo concreto alla materiale attuazione dell'omicidio.

Sulla sua partecipazione alle riunioni in Altofonte convergono anche le dichiarazioni di Di Matteo Mario Santo.

Il giorno dell' omicidio, secondo il racconto di La Barbera, lo Scaduto rimase tutto il tempo con il gruppo di Altofonte e con il Sangiorgi aveva fatto tutto il tempo la spola tra la casa del predetto e quella della di lui madre onde individuare il momento propizio per l'intervento,così assumendo un ruolo attivo nella vicenda.

Dopo il delitto, assieme al Sangiorgi, raggiunse i complici nel luogo stabilito dove erano state posizionate le macchine pulite e prese in consegna le armi servite per l'esecuzione.

Incontri successivi con il gruppo che partecipò all'omicidio sono stati rivelati dal collaborante La Barbera, il quale ha indicato come luogo abituale di raduno la via Principe di Belmonte di Palermo, nei pressi del bar Collica: uno di questi incontri, tra l'altro, è stato anche documentato dall' attività investigativa della DIA.

I rapporti con il Sangiorgi sono ammessi dall'imputato anche se circoscritti nell'ambito della amicizia giovanile e nell'ambito di affari leciti, mentre quelli di natura illecita, quali traffici di stupefacenti, sono stati naturalmente negati.

Ma, oltre dalle dichiarazioni del La Barbera dal tenore delle intercettazioni ambientali si è appreso che i due intrattenevano affari con il Brusca relativi a traffico di stupefacenti, sebbene ultimamente il reciproco rapporto si era deteriorato a causa del mancato o ritardato pagamento di una partita di circa 500 grammi di cocaina al predetto Brusca che l'aveva procurata per collocarla sul mercato locale.

Come già detto, le emergenze processuali hanno rivelato anche una serie di contatti telefonici tra lo Scaduto ed il La Barbera attraverso l'analisi del traffico telefonico cellulare, nonchè l'esistenza di collegamenti tramite apparati cellulari mobili clonati con gli altri membri del gruppo di Altofonte.

All'udienza dell'1 dicembre 1995 Scaduto Giovanni ha consentito di sottoporsi ad esame.

L'imputato ha affermato di avere subito una condanna al c.d. maxi-processo alla pena di anni quattro per il reato di associazione mafiosa; di essere anche imputato attualmente di altro omicidio nel processo "Agate + 51".

In relazione ai numerosi contatti telefonici registrati tra la fine del 1992 e l'inizio del 1993 tra il proprio cellulare e quello che è stato definito "il gruppo Brusca-Bagarella e La Barbera-Gioè", lo Scaduto ha sostenuto di attribuire questa possibilità ad eventuali rapporti di clientela inerenti l'attività di agenzia vendita autovetture.

In particolare, con riferimento alle chiamate dal cellulare formalmente intestato ad Alessi Video Recorder (ma in realtà clonato ed in uso al La Barbera ed a Brusca),effettuate due volte il 16 settembre 1992 alle ore 13.52 ed alle ore 14.10 ed una

volta alle 11:14 del 24 settembre 1992, l'imputato ha ribadito che sicuramente si trattava di clienti che volevano acquistare delle autovetture ed ha al riguardo fatto la seguente osservazione: "non ci sono telefonate mie sicuramente in uscita, signor Pubblico Ministero" ha fatto seguito la risposta del Pubblico Ministero: "Questo è già stato spiegato ieri, perchè certamente non poteva chiamare cellulari clonati".

Per quanto riguarda gli incontri personali, il Pubblico Ministero gli ha contestato, chiedendone spiegazione, un incontro a carattere palesemente amichevole, avvenuto il 17 febbraio 1993 alle ore 13:00 in Via P.pe Granatelli, con Antonino Gioè, Gioacchino La Barbera e Gaetano Sangiorgi.

Al riguardo, l'imputato ha spiegato che la via P.pe Granatelli è una traversa della via P.pe di Belmonte, dove aveva l'abitazione il Dr. Sangiorgi, e che l'incontro è avvenuto con il Gioè il quale in compagnia con un'altra persona che non aveva mai visto prima; e ciò in contrasto con quanto in precedenza aveva dichiarato al G.i.p., di non essere mai stato ad Altofonte e di non avere mai conosciuto Gioè Antonino.

Si è protestato innocente del delitto di omicidio in danno di Salvo Ignazio.

Chiamato a ricostruire i suoi movimenti del giorno 17 settembre 1992, data in cui è stato assassinato il Salvo, egli ha così riferito:

"quella mattina sono rimasto a Palermo a sbrigare delle faccende relative alle autovetture che vendevo. Nel pomeriggio, come tutti i pomeriggi, mi sono recato in campagna a Bagheria dove avevo dei cavalli. Prima di andare a Bagheria sono passato a far visita ai genitori in Santa Flavia; mamma mia è venuta con me come ogni pomeriggio assieme

KKKKKKKK

alla mia famiglia, ai miei bambini ed a mia moglie. Lì abbiamo trovato una cavalla che aveva dei dolori alla pancia, era distesa".

" Verso le otto mia moglie andò ad accompagnare nuovamente mia mamma a Santa Flavia e dopo è tornata e siamo rimasti fino a tardi, fino verso le undici e trenta, finchè la cavalla non si è ripresa e sono tornato a Palermo".

" L'indomani mattina, verso le sei e mezza-sette, mamma mia mi telefona impaurita perchè la notte avevano avuto una perquisizione, quindi era spaventatissima; mi metto in macchina assieme al mio bambino e vado a trovare mia mamma e mi racconta che avevano avuto perquisizione la notte perchè c'era stato un omicidio vicino lì in campagna da loro".

Con riguardo al giorno precedente, e cioè il 16 settembre 1992, lo Scaduto ha ricordato che come tutti i giorni la mattina era rimasto a Palermo, il pomeriggio era andato prima dai genitori, poi nella campagna del padre dove teneva i cavalli; altre volte mentre poteva anche accadere che si recasse ad Enna per badare all'altra proprietà sita in quella provincia.

In ordine ai rapporti di conoscenza con Leone Frank, indicato come teste di difesa, lo Scaduto ha affermato di averlo conosciuto nel periodo in cui il Leone risiedeva a Bagheria (era frequente invero che costui si recasse per lunghi periodi in America): l'uomo lo aiutava nella conduzione dell'allevamento di cavalli, essendo esperto in materia e veniva quasi ogni pomeriggio per accudirli.

Ha dichiarato di sconoscere dove abitasse il Leone, affermando solo genericamente:
" vicino l'autostrada, non le so dire la via, perchè io non sono pratico di Bagheria".

Ha sostenuto che nel pomeriggio del 17 settembre 1992 il Leone è stato tutto il tempo, assieme a lui nel maneggio fino a sera intorno alle undici e trenta.

Alla domanda se fosse un suo dipendente, lo Scaduto ha risposto:

"Oddio, chiamiamolo dipendente ... veniva, faceva i suoi lavori per i fatti suoi, poi il pomeriggio veniva a badare ai miei cavalli ... non era proprio dipendente fisso ... perchè c'erano giorni che non veniva perchè aveva altri impegni per i fatti suoi ... ma naturalmente io lo retribuivo, le giornate che stava con me ... gli davo 35-40.000 lire, non lo ricordo di preciso perchè poi si venne a creare un rapporto di amicizia, quindi un giorno lo pagavo, un giorno non lo pagavo ... l'indomani gliene davo due o tre giorni oppure addirittura mi diceva: niente lascia stare, per ora non ho bisogno".

Lo Scaduto ha anche precisato che il Leone talvolta si assentava per brevi periodi di otto, dieci, o quindici giorni.

Quanto al momento iniziale di conoscenza, lo Scaduto non è stato molto preciso, avendo fatto riferimento al 1991, 1992, ovvero dal '90 in poi, nel periodo in cui il Leone abitava stabilmente a Bagheria.

L'ultima volta che lo Scaduto ha avuto occasione di vederlo è stato dieci o quindici giorni prima del marzo 1993, data in cui è stato tratto in arresto.

Lo Scaduto ha precisato che il Leone si spostava con la sua macchina (dello Scaduto) che era in quel periodo una BMW.

Il Pubblico Ministero ha contestato all'imputato che durante la fase delle indagini preliminari e poi in sede di udienza preliminare egli non aveva mai parlato della sua attività nei giorni 16-17 settembre 1992, nè di essere stato in compagnia della madre o dei familiari ed ancor meno di Leone Frank. Al riguardo lo Scaduto ha fatto presente trattarsi di una scelta difensiva.

Quanto alle circostanze, all'epoca ed alle modalità che hanno indotto Leone Frank a testimoniare in favore dello Scaduto, il predetto ha riferito di non averlo contattato personalmente essendo lui in galera e che alcuni mesi dopo del mandato di cattura aveva saputo dal padre che il Leone, avendo letto sul giornale la notizia dell'arresto dello Scaduto, si era reso disponibile per venire a rendere testimonianza e il padre stesso si era interessato per accompagnare il Leone dall'avvocato onde preparare la difesa.

Al riguardo, il P.M. ha fatto rilevare che lo Scaduto era stato arrestato nel marzo del 1993 non per il delitto Salvo bensì per la cosiddetta "strage di Bagheria", mentre solo agli inizi del 1994 ha avuto notificato in carcere il provvedimento per l'omicidio Salvo, per cui, secondo il racconto dello Scaduto, solo verso la metà del 1994 il Leone si sarebbe potuto offrire di testimoniare.

Circa l'occasione in cui si sono conosciuti ed hanno cominciato a lavorare insieme, lo Scaduto ha ricordato che il Leone si è offerto volontariamente e personalmente di mettere i ferri ai cavalli avendo avuto notizia che lo Scaduto allevava equini.

Per quanto riguarda il giorno 17 settembre 1992, durante il controesame condotto dalla difesa lo Scaduto ha ribadito che la mattina aveva svolto il suo ordinario lavoro

inerente la vendita di automobili presso l'agenzia che aveva a Bagheria in collegamento con i concessionari Mercedes di Palermo e che nel pomeriggio dalla propria casa di Palermo, sita in Via Nicolò Garzilli, con la moglie ed i figli si è recato in Santa Flavia a casa dei genitori e da lì si è trasferito nella proprietà di Bagheria dove teneva il maneggio assieme alla madre, alla moglie ed ai figli.

Ha ribadito che la madre è rimasta con loro fino alle otto, otto e mezza, quando la moglie provvide a riaccompagnarla, assieme al figlio maschio, da Bagheria alla residenza di Santa Flavia, assentandosi in tutto per circa mezz'ora.

Secondo il racconto dell'imputato il gruppo familiare è rimasto ancora nel maneggio per accudire la cavalla che aveva delle coliche fin verso le undici e trenta: dopo di che sono andati via, il Leone verso Bagheria, gli Scaduto verso Palermo.

Ha precisato ancora che quel giorno come d'abitudine, era andato a prendere il Sangiorgi, che risiedeva a Palermo in via P.pe di Belmonte, con il quale ha trascorso insieme la mattinata.

Lo Scaduto ancora una volta ha sostenuto di non conoscere Gioè in maniera approfondita, in quanto erano stati solamente detenuti nello stesso periodo.

Al riguardo il Pubblico Ministero ha evidenziato che, in uno dei passaggi delle conversazioni intercettate nell'appartamento di Via Ughetti, il Gioè si rammaricava con il La Barbera dell'arresto dello Scaduto avvenuto in relazione alla strage di Bagheria, e si mostravano molto dispiaciuti al punto tale da esclamare: "ma chi? Hanno arrestato chi, Giovanni? Giovanni nostro?".

L'imputato, a tale obiezione, non ha saputo dare risposta alcuna limitandosi ad affermare "Non ho che dirle".

Per quanto riguarda il contenuto dei dialoghi intercettati, riguardanti forniture di stupefacenti tra Brusca e Scaduto-Sangiorgi, l'imputato ha escluso di essersi mai occupato di commercio di droga.

Da ultimo lo Scaduto ha detto di non sapersi spiegare come mai il La Barbera avesse coinvolto lui ed il Sangiorgi nell'omicidio del Salvo, ribadendo di non averlo mai conosciuto, se non come ipotetico acquirente di autovetture, e, dunque, di non avere mai avuto contrasti con lo stesso o altri motivi di ostilità nei suoi confronti.

E' appena il caso di sottolineare una circostanza di rilievo che l'imputato ha riferito alla Corte e cioè che il Dott. Sangiorgi gli aveva dato incarico di informarsi sui prezzi degli orologi Rolex asserendo di dovere fare un regalo a destinatari rimasti ignoti anche per lo Scaduto medesimo.

Egli si premurò di recarsi presso la gioielleria Matranga assieme al cugino Virga Rodolfo e riferì al Sangiorgi l'esito dei suoi accertamenti : la cosa non ebbe seguito anche perché la ditta Matranga non usava fare sconti : la circostanza tuttavia conferma che il Sangiorgi predetto era alla ricerca di orologi di marca.

L' esame critico delle dichiarazioni dell'imputato Scaduto Giovanni evidenzia una linea difensiva di negazione integrale delle accuse mosse nei di lui confronti; lo stesso ha negato esistenza di rapporti, anche di mera conoscenza, con gli altri imputati di questo processo.

Tuttavia lo Scaduto non ha potuto non ammettere di aver conosciuto il Gioè Antonino ed il Bagarella, sia pure, secondo il suo assunto, per motivi di detenzione comune o a causa di celebrazione di comuni processi. Vengono viceversa esclusi rapporti interpersonali consolidati e frequentazioni durature, ancorpiù incontri di persona o rapporti di collegamento telefonico che, invece, le emergenze processuali hanno dimostrato sussistere in maniera incontrovertibile.

Esame testimoniale di Frank Leone

L'imputato Scaduto Giovanni ha addotto come teste di alibi Leone Francesco, nato a Bagheria il 16 gennaio 1958, quale persona con la quale avrebbe trascorso il pomeriggio del 17 settembre 1992.

L'esame dibattimentale dello stesso si è svolto in data 1 dicembre 1995.

Leone Francesco possiede la doppia cittadinanza italiana e americana; ha detto che attualmente risiede negli Stati Uniti, ad Orlando, in Florida, al 7511 Seurat Street, dove svolge svariate attività, tra cui quella di panettiere, di fabbro per i cavalli e di cameriere presso un hotel.

Ha altresì specificato di svolgere attività di panificatore per una pizzeria, tale "Enzo di Roma", poi di lavorare ancora presso l'Hotel Dolfin nei pressi del complesso turistico della Wal Disney, nonché di avere creato la società "O sole mio Corporation" per la produzione e la distribuzione del pane presso più punti vendita.

Circa i suoi movimenti tra l'Italia e gli Stati Uniti, ha riferito di avere abitato in America dall'età di dodici anni nel Massachussets, di essersi sposato in Italia nel 1986

con Restivo Maria e di avere vissuto per tre anni con la famiglia negli Stati Uniti, e precisamente a Lorenz - Massachussets.

Ha aggiunto di essere tornato in Italia nel 1989, a causa dei disagi della moglie che non era riuscita ad ambientarsi oltreoceano, e di essersi stabilito in Bagheria in via Vallone de Spuches ove si occupava della gestione di una palestra, ed inoltre esercitava l'attività di fabbro per i cavalli.

Ha dichiarato di essere tornato in America nel 1990, ma di avere fatto ritorno in Italia subito dopo la nascita del secondo figlio, avvenuta il 12 maggio del 1990, e quindi di essere tornato negli Stati Uniti l'otto febbraio del 1993 ad Orlando - Florida; di aver fatto ritorno nel maggio del 1993 in Italia, dove era rimasta la sua famiglia.

In quella occasione ha avuto modo di apprendere che lo Scaduto era stato arrestato e di essersi offerto di rendere testimonianza.

Per quanto riguarda i rapporti di conoscenza con Scaduto Giovanni, il Leone ha raccontato che un giorno, mentre si trovava in palestra è stato avvicinato da un conoscente che gli aveva fatto la proposta di prendersi cura dei cavalli americani di proprietà di un personaggio del luogo; e così il Leone si propose allo Scaduto per ferrare periodicamente i suoi cavalli.

Poichè lo stesso Leone possedeva due cavalli, i due stipularono l'accordo di ospitare nel proprio maneggio, sito in Corso Baldassare Scaduto numero 49 (la strada che va da Bagheria ad Aspra), i suoi due cavalli in cambio della attività di accudimento degli animali dello Scaduto medesimo.

Il teste ha precisato che non veniva pagato per badare ai cavalli, ma solo per le ferrature, più esattamente egli ha detto: "io ferravo i cavalli ogni trenta giorni, mantenevo i piedi assestati dei cavalli e mi pagava per le ferrature, venivo pagato 50.000 per cavallo. Non venivo pagato a giornate, venivo pagato per il cavallo ... se io lo ferravo mi pagava, se non niente".

Ha escluso esplicitamente di venire pagato a giornata, sebbene andasse tutti i giorni ad accudirli anche perchè vi teneva due cavalli suoi.

Secondo il racconto del Leone, quindi, egli si recava tutti i giorni al maneggio dello Scaduto per curare gli animali, ad eccezione di due giorni in occasione della nascita della figlia, avvenuta il 15 settembre 1992.

Nei giorni della sua assenza è stata la moglie dello Scaduto - a dire del Leone - a preparare la composizione del mangime per i cavalli, utilizzando orzo macinato che ha provocato una colica alla cavalla più grande.

Quando il Leone è ritornato al lavoro, il giorno 17 settembre (giorno in cui la propria moglie era uscita dalla clinica), ha dovuto prendersi cura dell'animale, senza peraltro ritenere necessario l'intervento di un veterinario.

All'uopo richiesto, il Leone ha detto che il pomeriggio del 17 settembre si è recato al maneggio tra le sedici e le diciassette ed è andato via verso le 23:00: erano presenti lo Scaduto con la moglie ed i figli e nessuna altra persona, ha precisato che la moglie non si era mai allontanata, neanche per breve periodo e che poi la sera sono andati via tutti insieme.

Il Leone ha specificato di avere appreso dell'omicidio di Ignazio Salvo l'indomani dallo Scaduto che gliene aveva riferito perchè la notte precedente a casa della madre era stata effettuata una perquisizione proprio perchè nelle vicinanze della casa di campagna era avvenuto l'omicidio predetto.

Il teste ha ricordato che lo Scaduto era molto preoccupato in quanto la madre si era impaurita per essere stata svegliata di notte dai Carabinieri che avevano perquisito la casa, il terreno ed il pozzo.

In particolare lo Scaduto gli aveva detto che la sera precedente non era andato a casa dei genitori, non aveva visto la madre ed il giorno dopo voleva spendere un po' di tempo con lei.

Ha riferito ancora di essersi rivisto con lo Scaduto un paio di giorni dopo e di avere ripreso stabilmente la vita di ogni giorno.

Su esplicita richiesta del Pubblico Ministero il Leone ha escluso di conoscere una certa signora Katleen Older e di averla mai sentita nominare; ha però confermato di avere abitato negli Stati Uniti in un complesso di appartamenti di cui ha indicato la denominazione "Sundlake" e "Divings".

A seguito di ulteriore domanda della Pubblica Accusa, il Leone ha ribadito di non conoscere nè una certa Katleen Older nè una certa Katleen Hausolder, nata il 20.04.56 e abitante nello stesso complesso di appartamenti in cui aveva abitato il Leone ad Orlando, in 7511 Seurat Street.

TTTTTTTTT

Il Leone ha detto di avere interrotto i rapporti di frequenza e di lavoro con lo Scaduto verso la fine del 1992, avendo deciso di volere fare ritorno negli Stati Uniti; ha detto anche di avere venduto entrambi i suoi cavalli, uno ad un napoletano soprannominato "Carminiello", non altrimenti meglio identificato, per la somma di lire 10.000.000 e l'altro ad un tale Tutino Gioacchino di Bagheria per la somma di lire 4.000.000, in un periodo incerto tra la fine di gennaio e febbraio del 1993.

Ha affermato di avere portato via i cavalli dalla stalla dello Scaduto verso la fine di dicembre del 1992 e di averli ricoverati in un terreno ubicato in località Villa Trabia appartenente ad un proprio cugino emigrato in Svizzera, non ritenendo di potere continuare a tenerli nella stalla dello Scaduto, per ragioni di riservatezza, e precisamente per non creare fastidi allo Scaduto con le operazioni di contrattazione con i sensali e i probabili acquirenti.

Egli ha aggiunto di non avere avuto alcun contatto con lui durante il mese di gennaio ed i primi otto giorni del successivo mese di febbraio 1993 (è tornato in America l'8 febbraio 1993), di non essersi occupato in quel periodo della ferratura dei cavalli, nè dell'accudimento quotidiano come aveva fatto in precedenza, senza peraltro spiegare alla Corte come improvvisamente si fosse interrotto il rapporto con lo Scaduto che fino a quel momento era apparso particolarmente assiduo ed intenso, tanto che i due uomini si davano del tu, e senza offrirsi o curarsi di trovare qualcun altro in sua sostituzione.

Ancora su sollecitazione del Pubblico Ministero il teste Leone ha detto di essere ritornato in Italia nel maggio-giugno 1993, per convincere la propria famiglia a

raggiungerlo negli Stati Uniti, che nel 1994 è tornato insieme alla famiglia in America; nel 1993, invece, egli era andato solo ed era tornato in Italia verso maggio-giugno, apprendendo che lo Scaduto era stato arrestato e offrendo di dire ciò che era a sua conoscenza su questo caso.

Ha precisato di avere saputo il motivo per cui era stato arrestato lo Scaduto dal padre di quest'ultimo, Scaduto medesimo con il quale aveva conversato sulla circostanza dell'arresto del figlio ed al quale aveva rivelato che la vicenda oggetto della conversazione si era verificata il giorno in cui erano andati a perquisire casa dello Scaduto (come gli era stato riferito il giorno dopo dallo stesso imputato) mostrandosi disposto a confermare questa circostanza all'Autorità Giudiziaria.

Passando alla ricognizione critica dei rapporti intrattenuti tra Leone e Scaduto, quest'ultimo è apparso alquanto impreciso sull'epoca della reciproca conoscenza, pur emergendo l'esistenza di una relazione sicuramente confidenziale tra di loro fino a poco prima dell'arresto dello Scaduto medesimo (si davano del tu, il Leone usava sovente l'autovettura dello Scaduto); inoltre l'imputato non accenna minimamente ad un'interruzione improvvisa della collaborazione che si era instaurata e consolidata nel tempo e che appare francamente strana nei termini in cui l'ha raccontata il Leone.

Quest'ultimo, a sua volta, non ha parlato di ripetute prolungate assenze della durata di dieci - quindici giorni durante il periodo in cui era occupato nella cura dei cavalli, così come ha detto l'imputato.

Le dichiarazioni dello Scaduto e del Leone divergono altresì sulla natura del rapporto lavorativo intercorso tra loro, posto che per lo Scaduto si è trattato di un rapporto di lavoro dipendente anche se non continuativo, retribuito a giornata, mentre il Leone ha escluso la stipulazione di una paga per ogni giorno di lavoro, rivendicando lo svolgimento di un'autonoma attività di maniscalco con retribuzione a prestazione per ogni cavallo ferrato, con in più la possibilità di tenere i suoi due cavalli nelle stalle dello Scaduto in cambio dell' accudimento giornaliero di quelli dell ' imputato.

In ordine alla genesi della deposizione da rendere entrambi hanno sostenuto che qualche mese dopo l' arresto dello Scaduto, avvenuto l'8 marzo del 1993, nel corso di una conversazione con il padre di quest' ultimo, lo stesso Leone ha preso l' iniziativa di offrire dichiarazioni a vantaggio del medesimo, memore delle circostanze inerenti alla giornata del 17 settembre 1992, ancorate nella sua memoria al ricordo della perquisizione subita dalla madre dello Scaduto in conseguenza del delitto verificatosi la sera precedente nella stessa località di villeggiatura .

Per quanto riguarda, poi, le circostanze di apprendimento dell'arresto dell'imputato il Pubblico Ministero non ha tralasciato di evidenziare che questi non era stato raggiunto da provvedimento cautelare per l'assassinio del Salvo bensì per un altro fatto omicidiario, mentre solo all' inizio dell' anno successivo gli era stata notificata in carcere l' ordinanza di custodia cautelare relativa al delitto di Salvo Ignazio.

D'altra parte, fino al momento dell'udienza preliminare l'imputato non aveva minimamente fatto cenno all' esistenza di un teste d' alibi in suo favore e troppo

frettolosamente lo stesso ha giustificato all'odierno dibattimento il suo anomalo atteggiamento con la frase : "Tanto lo sapevo che mi rinviavano a giudizio", facendo con ciò intendere che si è trattata di una sua scelta difensiva, tesi quest'ultima non condivisibile perchè mal si concilia con l'istinto innato in ogni uomo di una pronta ed immediata difesa di se stesso.

In ogni caso le versioni fornite dall' imputato Scaduto e dal teste Leone, pur muovendosi nell' ambito di un "canovaccio comune", presentano delle divergenze eclatanti ed inconciliabili che raggiungono uno stridente contrasto proprio con riguardo alla giornata del 17 settembre 1992.

Intanto va rilevata una contraddizione nell'ambito delle stesse dichiarazioni dello Scaduto, il quale in sede di esame diretto ha dichiarato di essere rimasto la mattina del 17 settembre a Palermo mentre in sede di controesame ha riferito di essersi recato quella mattina a Bagheria, dopo essere andato a prendere il Sangiorgi, per occuparsi della sua agenzia automobilistica ivi ubicata.

Ha ancora detto che nel pomeriggio è andato con la famiglia a visitare i genitori a Santa Flavia, poi si è recato al maneggio portando con sè la madre la quale verso le ore venti è stata riaccompagnata dalla moglie a casa propria dove nella notte ha subito la perquisizione da parte delle forze dell'ordine, riportandone un grosso spavento.

Il Leone, invece, ha sostenuto che il pomeriggio in cui la cavalla aveva avuto la colica erano presenti al maneggio lo Scaduto con la moglie ed i loro figli e nessun' altra

persona; ha puntualizzato che la moglie dello Scaduto non si era mai allontanata e successivamente verso le ventitrè sono tutti insieme ritornati nelle rispettive abitazioni.

In ordine alle circostanze dell'apprendimento dell'omicidio di Salvo Ignazio, il Leone ha precisato di aver saputo dell'omicidio del Salvo l'indomani quando lo Scaduto gliene aveva parlato come di un evento che indirettamente aveva recato disturbo alla propria famiglia d'origine perchè i genitori avevano dovuto subire una perquisizione domiciliare - che aveva molto spaventato la propria madre -, in quanto l'omicidio era avvenuto proprio nella stessa località dove essi villeggiavano.

Spontaneamente il Leone, poi, ha aveva ricordato che lo Scaduto gli aveva detto che la sera precedente non era andato a casa dei genitori, non aveva visto la madre che gli aveva telefonato nelle ore mattutine allarmatissima e per questo motivo voleva intrattenersi un po' di tempo con lei.

Ma le perplessità sulla deposizione del Leone riguardano altresì la descrizione del suo atteggiamento inerente la fine improvvisa del rapporto con lo Scaduto, che appare inaccettabile e contro ogni logico comportamento.

Ed invero, al ricordo appassionato della cura e dell'amore per il mondo dei cavalli che si coglie nel suo racconto, si contrappone, a tenore delle sue dichiarazioni finali, l'improvvisa interruzione di ogni contatto, quasi un abbandono dell'amico e dei suoi animali, "folgorato" dal pensiero di ritornare in America, che improvvisamente lo porta a vendere i propri cavalli ed a tralasciare l'accudimento di quelli dello Scaduto in vista di

una immediata partenza, concretizzatasi invece solo nel febbraio successivo e cioè a distanza di due mesi.

A questo inspiegabile contegno si aggiunge un simultaneo e repentino diradamento dei rapporti anche personali con lo Scaduto medesimo, che ha detto di non aver visto per tutto il mese di gennaio e febbraio 1993, senza un valido e ragionevole motivo, peraltro contraddetto in questa parte del racconto dall' imputato, il quale ha invece ammesso di aver continuato a vederlo fino a dieci - quindici giorni prima dell'arresto.

La inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal Leone raggiunge il culmine nella narrazione delle circostanze relative alla vendita dei suoi due cavalli , in ordine alle quali il teste sembra aver perso ad un tratto tutta la sua sicurezza e precisione, fornendo risposte affrettate, superficiali, volutamente imprecise, frutto di un atteggiamento psichico ambiguo e guardingo.

Siffatto contegno ingenera nel Collegio Giudicante il ragionevole sospetto della predisposizione di una versione di massima relativamente alla giornata del 17 settembre 1992, fornita dal Leone al dibattimento onde costruire un alibi all'imputato: il Leone, infatti è costretto a dare risposte disordinate e frammentarie allorchè si tratta di approfondire circostanze da lui non previste o non prevedibili che pure attengono alla sua esistenza personale.

L' uomo, inoltre, ha sottaciuto di avere avuto un rapporto un po' inquieto e comunque discontinuo con la moglie: ne sono prova i suoi continui allontanamenti dall'

ZZZZZZZZ

Italia e la presentazione al Tribunale di un ricorso per separazione personale anche se non ha avuto alcun seguito.

Questo rilievo non viene fatto per esprimere giudizi sui rapporti personali dei coniugi Leone ma ai fini della valutazione complessiva dell'attendibilità del teste.

Egli, inoltre, ha anche smentito di aver conosciuto la cittadina americana Katleen Older o Hausoldere mentre il commissario Andrea Grassi, del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, ha riferito che la donna verosimilmente è la convivente in America del Leone, alla luce del fatto che essa risulta anagraficamente residente presso lo stesso indirizzo di Frank Leone, nella cittadina di Orlando.

Tornando all'episodio della cavalla affetta da colica per errata somministrazione del pasto appare obiettivamente inverosimile che per tutti i giorni della assenza del Leone per la nascita della figlia sia stata la moglie dello Scaduto a preparare la miscela delle granaglie da dare a mangiare agli animali.

Intanto perchè non risulta da alcun'altra emergenza di causa che la donna si interessasse di cavalli, nè per altro verso che lo Scaduto fosse assente o altrimenti impedito per richiedere l'intervento al suo posto di una persona poco competente o inesperta.

Ancora più assurdo, alla stessa stregua, sembra nel racconto del Leone l'atteggiamento assunto dallo Scaduto nello stesso frangente, quando intuita la causa del malessere dell'animale, l'imputato non sembra avere mostrato alcuno stupore o

risentimento o quanto meno interesse all' accertamento delle cause relative e non avere preso parte nemmeno alla discussione tra il Leone e la moglie di esso Scaduto.

Ancora quanto alla avvenuta perquisizione subita dai genitori dello Scaduto la notte successiva all' omicidio Salvo, che tanto allarme avrebbe destato nella madre del predetto si da costituire l'aggancio per il ricordo da parte del Leone del delitto in questione, è appena il caso di evidenziare che detta operazione di controllo non era stata unica ed isolata così da provocare un turbamento nella persona che l'avevano subita.

Ed invero, il padre dello Scaduto era destinatario, tra l'altro, della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e risulta che nel corso dell'anno 1992 aveva già altre volte subito controlli dello stesso genere , sicchè appare del tutto sproporzionata l'asserita reazione avuta dai genitori dello Scaduto e soprattutto inverosimile la fissazione di un ricordo indelebile nella mente del Leone da costituire il riferimento per la collocazione nel tempo dell'episodio della cavalla sopra riferito.

Le superiori riflessioni inducono la Corte a ritenere la totale e completa inattendibilità del deponente addotto dalla difesa e, conseguentemente, di inconsistente valore probatorio l'apporto costituito dal contenuto della sua deposizione essendo emersi gravi elementi di inverosimiglianza e di contraddizione non componibili sia nell'ambito della stessa deposizione resa dal Leone che tra le versioni rese da quest'ultimo e dall'imputato Scaduto Giovanni.

BRUSCA GIOVANNI

Per quanto riguarda il profilo criminale di Brusca Giovanni, egli viene unanimamente indicato da tutti i collaboratori di giustizia come membro di primo piano della “famiglia” e mafioso di San Giuseppe Iato, oltre che capo dello stesso mandamento dopo aver scalzato Di Maggio Baldassare; in posizione quindi predominante ai vertici dell'assetto strutturale ed operativo dell'organizzazione.

Fedele alleato dei corleonesi di cui ha condiviso i disegni egemonici e le strategie stragiste, viene indicato come feroce e sanguinario super killer della mafia.

Attualmente ha preso il posto di Bagarella nella conduzione dell'ala militare di “cosa nostra”, dopo l'arresto di quest' ultimo.

Ritenuto l'artificiere della strage di Capaci e partecipe negli attentati che hanno sconvolto l'Italia nel 1993, custode dell'arsenale di "cosa nostra", particolarmente attivo nell'approvvigionamento di armi e nel traffico di stupefacenti, secondo le precise indicazioni di numerosi pentiti. Risulta destinatario di molte ordinanze di custodia cautelare per gravi fatti di sangue, tra cui la strage di Capaci e la partecipazione a numerosi altri omicidi come autore materiale.

Rampollo di una famigerata famiglia mafiosa, è stato condannato al maxi processo per associazione mafiosa. In atto è a capo di un agguerrito gruppo di fuoco ed in possesso di armi micidiali tra cui missili e lancia missili.

Ha preso parte ai più gravi fatti di sangue della storia recente di "cosa nostra", tra cui l'uccisione di donne e bambini.

E' attualmente latitante, ricercato dalle polizie di tutto il mondo.

Per quanto riguarda in particolare il presente processo, dalle risultanze di causa emerge in maniera inconfutabile non solo che egli ha ricoperto il ruolo di coautore materiale nella fase esecutiva, ma anche che ha anche partecipato alle riunioni deliberative e di organizzazione dell'agguato: Di Matteo e La Barbera hanno parlato delle occasioni in cui, quali membri più autorevoli, il Bagarella ed il Brusca si appartavano per discutere le strategie e le azioni militari.

Quanto agli elementi di riscontro a tali propalazioni, oltre tutti quelli ricavabili dalla realtà processuale come sopra ampiamente illustrati, vale la pena di ricordare che dall'analisi del traffico dei telefonini clonati e dalla valutazione critica delle relative risultanze, si è potuto desumere che il cellulare intestato formalmente al Di Matteo Via Piano Renda, dipendente del La Barbera, la sera del delitto Salvo ha ricevuto tre telefonate proprio nelle ore appena successive all'agguato e precisamente, alle ore 22.39, alle ore 23.12, alle ore 23.15.

Orbene il collaborante La Barbera ha precisato che effettivamente dopo il delitto e durante la fuga gli equipaggi delle due autovetture si erano tenute in contatto tramite chiamate con i telefonini.

Ed è stato spiegato prima che il predetto apparecchio era nella disponibilità di Brusca Giovanni che, il giorno dopo, 18 settembre 1992, venne chiamato, alle ore 15.56, dall'utenza n.0337-967004 intestata a Cristiano Gioacchino, fratello di Cristiano Rosaria, legata sentimentalmente al Brusca medesimo.

EEEEEEEE

SANGIORGI GAETANO

In questa sede si fa solo un breve cenno al Sangiorgi Gaetano per esigenze di completezza espositiva delle risultanze processuali, anche se non si procede in questo giudizio nei suoi confronti .

Secondo il racconto del La Barbera, il Sangiorgi prese parte alla fase deliberativa dell' omicidio, partecipando alle riunioni preliminari che si tenevano ad Altofonte, durante le quali ebbe anche occasione di conoscerlo.

Il ruolo ricoperto dal Sangiorgi Gaetano è stato quello di mettere a disposizione la villa della madre, come base logistica per il gruppo operativo, e di occultare la macchina rubata nel garage, nonchè di utilizzare la propria villa come punto di transito l'accesso alla proprietà attigua del Salvo.

Inoltre egli assunse il compito attivo di controllare i movimenti dello zio e di coordinare ed indirizzare i sicari e cioè di dare la "battuta".

Subito dopo la commissione del delitto, assieme allo Scaduto si incaricò di prendere in consegna le armi per custodirle temporaneamente in attesa della restituzione.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

A conclusione dell'ampia esposizione delle risultanze dell'istruzione dibattimentale che hanno delineato, in conformità alla ricostruzione operata dall'accusa, un quadro probatorio imponente e di elevatissima affidabilità nei confronti degli odierni imputati, ed all'esito di un apprezzamento critico di tutti gli elementi emersi nel giudizio, la Corte, meditatamente ha tratto il convincimento di responsabilità a loro carico, insuscettibile di essere contraddetto da elementi di segno opposto che, per vero, non sono stati dedotti né acquisiti.

Il positivo vaglio delle fonti di prova rappresentate dai collaboratori di giustizia è frutto del rispetto dei canoni metodologici di valutazione elaborati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità più sopra esposti ampiamente.

L'ampia messe di riscontri idonei a verificare “ab extrinseco” l'attendibilità delle fonti accusatorie ed a sostenere la complessiva attendibilità dei collaboranti ha riguardato sia gli elementi afferenti direttamente il fatto-reato sia le relazioni interpersonali tra i soggetti coinvolti sia anche i collegamenti del fatto con i protagonisti della vicenda omicidiaria in questione, che può essere considerata, per le modalità esecutive, la tecnica adoperata, l'accertata qualità di uomini d'onore degli autori, come una tipica esecuzione mafiosa.

Ne è scaturito un ricco complesso di elementi probatori assolutamente univoci e significativi e di incontrastabile valore dimostrativo.

Il fulcro accusatorio è costituito dalle dichiarazioni dei collaboranti che rappresentano prove dirette convergenti e che hanno mostrato un elevato grado di affidabilità intrinseca ed oggettiva, in conseguenza di un'accurata, rigorosa e meticolosa attività di riscontro concernente la verità del fatto storico, circostanze, modalità condizioni di tempo e di luogo dell'accadimento medesimo, la disponibilità per gli imputati di abitazioni, autovetture, armi, apparati cellulari, in conformità a quanto accertato dalla polizia giudiziaria in sede di sopralluogo, di rilevazioni urgenti o di esame autoptico.

In particolare per quanto riguarda il Di Matteo, costui, anteriormente all'inizio della collaborazione del La Barbera ha riferito di essere a conoscenza della causale dell'omicidio in pregiudizio di Salvo Ignazio ed ha descritto l'inizio della fase organizzativa ascrivibile al gruppo dirigente di "cosa nostra".

Il La Barbera ha offerto a sua volta una puntuale ricostruzione della fase escutiva e ne ha descritto la rappresentazione dinamica, non limitandosi a raccontare l'episodio, bensì soffermandosi a riferire dettagli, particolari e fornendo spiegazioni chiarificatrici; le sue dichiarazioni appaiono spontanee, genuine, coerenti sul piano logico, disinteressate, ampiamente riscontrate.

Gli elementi specifici di riscontro poi non possono che deporre per la qualificata veridicità della sua partecipazione al commando che ha portato ad esecuzione l'omicidio.

HHHHHHHHH

Tali riscontri hanno riguardato lo stato dei luoghi più sopra ampiamente descritti, le armi usate, il numero dei colpi di arma da fuoco esplosi (avvertiti anche dai militari dei Carabinieri che alloggiavano nello stesso periodo nel vicino hotel Zagarella), l'uso dei passamontagna, il ritrovamento delle aiuole pestate a ridosso del cancelletto di comunicazione tra le due ville che al momento del sopralluogo venne trovato aperto, l'ubicazione delle due ville non solo confinanti ma anche comunicanti tra loro, il cancello d'ingresso della villa del Salvo dotato di apertura elettrica coperta di fogliame al tempo dell'omicidio, l'ingresso della stradella che dalla strada provinciale porta fino al cancello di ingresso della villa della vittima, il ritrovamento il 19 settembre 1992 dell'auto usata dagli assassini lungo la strada che da Santa Flavia conduce a Casteldaccia (con tutti i particolari riferiti dal collaborante), per indicare solo alcuni degli inesauribili elementi di corrispondenza tra la narrazione del La Barbera e le circostanze di fatto che hanno trovato integrale riscontro.

La conclamata attendibilità del collaborante non può che consentire di esprimere un giudizio di piena e completa credibilità nei confronti del predetto: i numerosi riscontri acquisiti conferiscono dignità di prova alle dichiarazioni accusatorie dello stesso.

Completano il panorama probatorio la già riferita vicenda degli orologi Cartier, il rinvenimento dell'impronta digitale del Sangiorgi, le intercettazioni ambientali, le indagini sui telefonini.

Le due fonti di prova sopra indicate, che si dispongono sul piano probatorio in maniera l'una all'altra complementare ma non omologa, lungi dal concretare il pericolo

di ripetitività o peggio di concertazione, conferiscono un reciproco apporto sinergico al quadro accusatorio, nel rispetto del canone valutativo espresso al riguardo dalla Suprema Corte.

Il personale coinvolgimento del La Barbera nella vicenda in esame ha consentito allo stesso di rendere una minuziosa descrizione dell'azione criminosa contestata agli imputati e conferisce all' accusa un grado di credibilità particolarmente qualificato.

L'itinerario dissociativo dei collaboranti è stato ampiamente e convincentemente spiegato con lo sdegno per le stragi ascrivibili a "cosa nostra" e con la mancata condivisione delle scelte di sovversione e di distruzione nei confronti dello Stato legale.

In particolare, merita di essere ricordato che la scelta di collaborazione per Di Matteo non si è fermata nemmeno di fronte alla straziante scomparsa del figlio adolescente (la comprensibile scelta del diniego di deporre al dibattimento non ha comportato alcun pregiudizio sul piano processuale essendo state acquisite le dichiarazioni dello stesso precedentemente o in altra sede rese).

La ricerca probatoria ha investito altresì il profilo soggettivo dei prevenuti, atto a comprovare la appartenenza a “cosa nostra” sia dei collaboranti sia degli odierni imputati oltre che degli altri soggetti che hanno intrattenuto con loro rapporti di consuetudine, di frequenza, di illeciti affari.

Orbene, l'organico inserimento degli imputati nell'organizzazione criminale predetta desunta dall'esame della loro personalità criminale, dai trascorsi giudiziari, dalle intercettazioni ambientali effettuate nell' abitazione di via Ughetti nella disponibilità di

Gioè e La Barbera, dalle quali emerge tra l'altro il riferimento personale agli imputati componenti del commando, costituiscono ulteriori, concreti ed oggettivi riscontri.

Ad essa si aggiunge lo svolgimento di servizi investigativi tradizionali che hanno provato l'esistenza di una fitta rete di collegamenti, contatti e frequentazioni degli odierni imputati tra di loro proprio in virtù delle indicate intercettazioni ambientali e dell'analisi del traffico degli apparati cellulari, regolari e clandestini, in uso ai predetti, consentendo lo studio delle loro abitudini di vita, la conoscenza dei progetti criminosi descritti riferiti ed indicati, la vera natura dei reciproci rapporti personali, la individuazione di un gruppo omogeneo di comune area di provenienza criminale.

La sussistenza della causale nonché di contestuali moventi individuali risulta avvalorata da una pluralità di elementi processuali: le dichiarazioni accusatorie dei pentiti che hanno riferito sul contesto storico criminale dell'omicidio, i rapporti tra Scaduto ed il gruppo di Altofonte, la specificità dei rapporti tra Brusca e Sangiorgi da un lato e tra Sangiorgi e lo zio acquisito dall'altro, i mutati rapporti tra Sangiorgi ed il cognato Favuzza successivamente al delitto, la maggiore disponibilità economica del Sangiorgi di cui i costosi orologi in regalo ai complici sono testimonianza.

In ordine a questi orologi va ricordato ancora che il La Barbera ha riconosciuto i vari modelli nei cataloghi della casa costruttrice ed è stato sequestrato l'orologio che Gioè portava sempre al polso e che è rimasto all'ufficio matricola del carcere di Rebbibbia al momento del suo ingresso, mentre La Barbera ha consegnato quello suo spontaneamente.

KKKKKKKKK

Inoltre se è vero che lo Scaduto non è menzionato tra i beneficiari degli orologi Cartier è altrettanto vero che i rapporti tra Scaduto e Sangiorgi erano talmente intrecciati e coinvolgenti affari sia leciti sia illeciti che lo Scaduto non aveva certo bisogno di essere ringraziato mediante il regalo di un orologio.

E ciò a prescindere dal fatto che i detti rapporti erano di ben altra consistenza, come è comprovato per esempio, dalla intestazione simulata e fittizia di immobili per sfuggire ai provvedimenti giudiziari ablativi che avrebbero potuto colpire il patrimonio dell'uno o dell'altro (a tenore delle intercettazioni ambientali in atti).

Quanto ai riscontri individualizzanti vale rilevare innanzitutto la medesima indicazione soggettiva fornita dal Di Matteo (al pari del La Barbera) in ordine alle persone che si resero autrici dell'omicidio; il contenuto dei colloqui captati tramite le intercettazioni tra presenti da cui emerge il frequente riferimento al Brusca e Bagarella, nominati "Giovanni" e "Luca" ; i contatti tra Scaduto e Sangiorgi, il primo indicato con nome e cognome per distinguerlo dal Brusca, il secondo come "Tani" (secondo le spiegazioni e le conferme fornite dal La Barbera); l'accento nei discorsi intercettati all'arresto dello Scaduto (per la c.d. strage di Bagheria); il rinvenimento di cellulare clonato nel nascondiglio di via Ughetti e la documentata chiamata proveniente da utenza nella disponibilità della convivente di Brusca; i ripetuti contatti telefonici tra i possessori degli apparati clonati e l'utenza dello Scaduto; almeno un documentato incontro personale tra Scaduto e La Barbera; il ritrovamento della copia di documento falso con allegata fotografia del Bagarella (oltre che del Di Matteo) nell'alloggio di via

Ughetti; l'ammissione dell' uso di documenti falsi da parte del predetto Bagarella e l'ammissione di rapporti di conoscenza di costui con il Gioè; infine, le modalità di individuazione del Sangiorgi in Francia ove conduceva una vita da clandestino.

Anche sotto questo profilo il Collegio Giudicante rispetta il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui l'ulteriore riscontro individualizzante, una volta accertato l'esito positivo di quello afferente al fatto, si può prospettare in termini di meno rigoroso impegno dimostrativo e può consistere anche in elementi indiretti purchè esterni e provvisti di complementare efficacia probatoria.

A loro volta, nessuno dei due imputati presenti nel corso del rispettivo esame, è stato in grado di rappresentare elementi o circostanze idonee a contraddire le affermazioni accusatorie o a giustificare un intento persecutorio nei loro confronti: in buona sostanza le tesi difensive degli imputati presenti si sono basate sul rigetto totale dell' accusa secondo la tradizionale linea "non conosco il mio accusatore e non so perchè mi accusa".

La difesa inoltre ha tentato di screditare la credibilità dei pentiti asserendo che la fonte di conoscenza dei collaboranti è data dalle pubblicazioni dei giornali, specialmente quelli locali. Ma, a ben vedere, questa tesi non regge di fronte alla ricchezza di particolari rivelati ed alla rigorosa ricerca dei riscontri esterni che suffragano la loro narrazione , non dimenticando che il patrimonio conoscitivo dei pentiti trasfuso nelle acquisizioni processuali non è frutto di meri ed occasionali scambi di opinioni o di idee tra associati, ma l'esito spesso di comunanza di vita ,di abitudini, condivisione di lunghi

periodi di fughe e clandestinità, che consente di conoscere approfonditamente il vissuto reciproco umano e criminale.

A conclusione di tutto quanto sopra esposto, adunque, la Corte, dopo un'attenta ed accurata disamina degli elementi probatori, legalmente acquisiti agli atti del processo e rettamente valutati nel loro complesso e nella loro concatenazione logica e psicologica, non può che pervenire, con tutta tranquillità : l'affermazione della responsabilità di tutti e tre gli imputati in ordine al delitto di omicidio ed a tutti i reati commessi.

Ed invero, i molteplici elementi versati in atti e sopra ampiamente illustrati, di grandissima valenza accusatoria, in una logica e coerente coordinazione, sono muniti di significato univoco, confluiscono in un'unica direzione e portano ad un convincimento di colpevolezza degli imputati che non ha contro di sé alcun ragionevole dubbio.

Da ultimo, non possono trovare accoglimento le richieste formulate in linea subordinata in sede di discussione finale dalla difesa di Scaduto Giovanni e Brusca Giovanni concernenti o la sospensione del presente processo in vista della celebrazione di quello contro Sangiorgi Gaetano, trattandosi di autonomo e separato giudizio; la riapertura dell'istruzione dibattimentale per acquisire nuovi ed ulteriori prove che appaiono palesemente ininfluenti, inconducenti o tardive.

REGIME SANZIONATORIO

Alla luce delle suesposte argomentazioni ed in considerazione delle acquisizioni processuali sopra illustrate, va affermata la penale responsabilità degli odierni imputati in ordine a tutti reati loro addebitati.

In ordine al delitto di omicidio, sussiste in particolare l'aggravante del numero delle persone, nonchè della premeditazione poichè non v'è dubbio che un delitto come quello compiuto, necessita di una preventiva ed accurata preparazione (come del resto hanno confermato i collaboranti) nonchè di un complesso logistico di uomini e mezzi idonei a garantire la propria fuga.

Ricorrono, altresì, gli estremi dei reati concernenti le armi, essendo rimasto accertato che per commettere l'omicidio in argomento sono stati esplosi colpi d'arma da fuoco lunghe e corte detenute e portate in luogo pubblico illegalmente e modificate per aumentarne la capacità offensiva.

Ricorre ancora, il delitto di ricettazione dell'automezzo utilizzato dagli assassini per la fuga, che è risultato sottratto ai legittimi proprietari.

I reati contestati possono essere sussunti sotto il vincolo della continuazione in quanto commessi in esecuzione di un medesimo disegno volitivo, con la conseguenza che la pena da infliggere va determinata ai sensi dell' art. 81 cp, secondo il criterio dell'aumento della sanzione per la violazione ritenuta in concreto più grave: tale si configura la più grave imputazione di omicidio volontario aggravato.

Tenuto conto degli elementi obiettivi e subiettivi di graduazione della pena indicati dall' art. 133 codice penale, la Corte ritiene equa e proporzionata all'estrema gravità del fatto ed alla personalità degli autori la pena dell'ergastolo (la pena per la "continuazione" degli altri reati viene quantificata complessivamente in anni sei di reclusione).

Alla condanna segue per legge l'obbligo solidale del pagamento delle spese processuali e per ciascuno del pagamento delle spese di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare (ove avvenuta), nonchè la pena accessoria dell' interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell' interdizione legale durante l'espiazione della pena principale ed inoltre la decadenza dalla potestà genitoriale .

A norma dell'articolo 72, comma secondo, Codice Penale , va imposto a carico degli imputati l'isolamento diurno per un periodo di diciotto mesi.

A sensi dell'articolo 36 Codice Penale va disposta la pubblicazione della presente sentenza di condanna mediante affissione nei Comuni meglio indicati nel dispositivo, ed ancora la pubblicazione della stessa, per una sola volta, per estratto, a spesa dei condannati su due quotidiani come più oltre designati.

Gli imputati infine condannati, in solido, al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio delle parti civili costituite , Puma Giuseppa, Salvo Maria e Salvo Luigi , congiunti della vittima.

La liquidazione dei danni subiti, tuttavia, va rinviata davanti al giudice civile competente in primip grado per valore in quanto le prove acquisite al dibattimento non consentono la determinazione di detta liquidazione.

Le spese processuali vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli articoli 575, 577 n.3 , 648, 110, 112, 61 n.2 e 81 Codice Penale; 10,12 e 14 legge 10.10.1974, n.497; 23 legge 18.4.1975, n.110; 535 e 692 Codice Procedura Penale

DICHIARA

BAGARELLA LEOLUCA, BRUSCA GIOVANNI e SCADUTO GIOVANNI colpevoli dei delitti di omicidio aggravato, detenzione e porto abusivi di armi, detenzione e porto abusivi di arma clandestina, ricettazione loro ascritti, e, considerati gli stessi legati dal vincolo della continuazione sotto il più grave delitto di omicidio, li

CONDANNA

alla pena dell'ergastolo, nonchè in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quella di mantenimento in carcere durante il periodo della custodia cautelare, ove avvenuta.

Visto l'articolo 72, comma secondo, Codice Penale

QQQQQQQQ

DISPONE

che BAGARELLA LEOLUCA, BRUSCA GIOVANNI e SCADUTO GIOVANNI
rimangano in stato di isolamento diurno per un periodo di tempo di mesi diciotto.

Visti gli articoli 29 e 32 Codice Penale

DICHIARA

BAGARELLA LEOLUCA, BRUSCA GIOVANNI e SCADUTO GIOVANNI interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, interdetti legali nonchè decaduti dalla potestà di genitori.

Visto l'articolo 36 Codice Penale; 536 Codice Procedura Penale

ORDINA

che la presente sentenza venga pubblicata mediante affissione nei Comuni di Palermo, Corleone, San Giuseppe Jato e Santa Flavia e che venga inoltre pubblicata, per una sola volta, per estratto ed a spese dei tre condannati, sul "Giornale di Sicilia" e su "Repubblica".

Visti gli articoli 185 Codice Penale; 74 ;538; 539 Codice Procedura Penale

CONDANNA

BAGARELLA LEOLUCA, BRUSCA GIOVANNI e SCADUTO GIOVANNI, in solido, al risarcimento dei danni cagionati dai reati in favore delle parti civili costituite Puma Giuseppa, Salvo Maria e Salvo Luigi, che ne hanno fatto richiesta, rimettendo le parti per la liquidazione degli stessi davanti al giudice civile, competente in primo grado.

Visto l'articolo 541 Codice Procedura Penale

CONDANNA

BAGARELLA LEOLUCA, BRUSCA GIOVANNI e SCADUTO GIOVANNI , in solido, al pagamento delle spese processuali di costituzione di parte civile , che liquida, in favore di Puma Giuseppa , in complessive lire 3.560.000, di cui lire 560.000 per spese e competenze di procuratore e lire 3.000.000 per onorario di avvocato, e, in favore di Salvo Maria e Salvo Luigi , in complessive lire 3.560.000, di cui lire 560.000 per spese e competenze di procuratore e lire 3.000.000 per onorario.

Visto l'articolo 544, comma terzo, Codice Procedura Penale

INDICA

il termine di giorni novanta per la stesura della motivazione e il deposito della sentenza.

Palermo 11 gennaio 1996

Il Giudice estensore

Il Presidente

(Dott. Mirella Agliastro)

(Dott. Innocenzo La Mantia)

INDICE

1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

21 MOTIVI DELLA DECISIONE

TTTTTTTTT

21	INTRODUZIONE
47	LA VALUTAZIONE DELLE FONTI DI PROVA
85	GENESI STORICA DELLA DISSOCIAZIONE DEI COLLABORANTI
88	PROFILO DEI PENTITI
93	DICHIARAZIONI DI DI MATTEO MARIO SANTO
101	DICHIARAZIONI DI LA BARBERA GIOACCHINO
149	COEVE INVESTIGAZIONI AUTONOME DELLA DIA
177	CAUSALE E MOVENTI INDIVIDUALI
189	PROFILO CRIMINALE DEGLI IMPUTATI
189	BAGARELLA LEOLUCA
205	SCADUTO GIOVANNI
228	BRUSCA GIOVANNI
232	SANGIORGI GAETANO
233	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
242	REGIME SANZIONATORIO